

SENATO DELLA REPUBBLICA
AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 22 MARZO 2012

367^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 marzo.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che sono state presentate, alla scadenza del termine stabilito, 574 proposte di modifica. Osserva in proposito, anzitutto, che il vaglio di ammissibilità degli emendamenti in sede di conversione in legge di un decreto-legge deve essere svolto con una particolare, rinnovata severità dopo la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale e il susseguente monito del Presidente della Repubblica. In particolare, si ritiene, anche alla stregua del noto parere della Giunta per il Regolamento del Senato del 1984, che l'*iter* del disegno di legge di conversione non possa essere distorto con un "uso improprio", diretto cioè non a correggere il decreto d'urgenza, ma a integrarlo con disposizioni nuove, che troverebbero più idonea collocazione in un disegno di legge ordinario ovvero, se necessarie e urgenti, in altro provvedimento d'urgenza. Ciò induce a valutare con rigore estremo gli emendamenti aggiuntivi di articoli, commi o anche singole disposizioni, salvo che vi sia un nesso strumentale e funzionale, di carattere normativo, con le disposizioni del decreto-legge: questo sembra il modo più coerente di dare seguito al limite di emendabilità che il giudice delle leggi compendia nell'endiadi "oggetto e finalità", che devono essere comuni al testo del decreto e alle disposizioni aggiuntive. Dunque non può essere sufficiente una semplice inerenza di materia o anche di oggetto, quando questa non sia corroborata da un legame normativo manifesto e funzionale allo scopo delle disposizioni che si propone di integrare. Quanto alle disposizioni aggiunte dalla Camera dei deputati, quando il disegno di legge di conversione pervenga al Senato in seconda lettura, sarebbe congrua un'applicazione del criterio di ammissibilità per le "disposizioni nuove", conforme a quello prescritto dal Regolamento (art. 104) per l'esame dei disegni di legge in terza lettura, fondato sul limite della "correlazione diretta", a sua volta assimilabile a quello fondato su "oggetto e finalità". Se è vero, infatti, che nel caso non si tratta, tecnicamente, di terza lettura, nondimeno sotto l'aspetto in questione il caso è analogo, perché si tratta comunque di modifiche che la Camera ha apportato a un testo preesistente - già provvisoriamente vigente nell'ordinamento - e, inoltre, sottoposto in origine allo scrutinio del Presidente della Repubblica in sede di emanazione. Tanto più il criterio deve essere seguito in forma rigorosa quando, come in questo caso, sono molto ridotti sia il tempo di esame in Commissione, in ragione del calendario dei lavori del Senato, sia il tempo residuo per la conversione in legge: in tal modo sarà possibile per il Senato correggere, se lo ritiene, le disposizioni del decreto e quelle aggiunte dalla Camera, senza rischiare di compromettere, introducendo nuove disposizioni, difformi dai criteri indicati, le possibilità stesse della conversione in legge.

Assicura, comunque, che lo scrutinio di improponibilità, che si riserva di compiere prima della prossima seduta, sarà condotto, secondo i criteri enunciati, in modo puntuale e scrupoloso, emendamento per emendamento.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) domanda se i criteri appena illustrati dal Presidente con riguardo alla proponibilità degli emendamenti assumano come parametro di riferimento il testo originario del decreto-legge ovvero anche le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati; infatti, in questo secondo caso la potestà emendativa della Camera che esamina il provvedimento in seconda lettura risulterebbe penalizzata.

Inoltre, auspica che i criteri suddetti siano tenuti in considerazione e applicati a tutti i livelli nell'*iter* di conversione in legge.

Il senatore PASTORE (PdL) concorda con il senatore Benedetti Valentini circa l'applicazione a tutti i livelli dei criteri particolarmente rigorosi per la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti al decreto-legge. Osserva che la Tabella A, allegata all'articolo 62, comma 1, recante l'abrogazione di alcune disposizioni, che nel testo originario presentato dal Governo recava solo quattro voci, è stata

integrata dalla Camera dei deputati con un numero notevolissimo di testi normativi, che in molti casi sono vigenti. Sottolinea l'inopportunità di una abrogazione di disposizioni legislative attraverso decreto-legge in mancanza dei necessari presupposti. In particolare, rileva che, con l'abrogazione del comma 5-*quinqies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, verrebbe meno la dotazione finanziaria del Servizio nazionale della protezione civile, con grave nocumento per quell'attività. Ai fini dell'esame, chiede che la documentazione a disposizione della Commissione sia integrata con la rilevazione degli effetti dell'abrogazione di un numero così rilevante di disposizioni.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) osserva che criteri tanto rigorosi avrebbero dovuto essere osservati dallo stesso Governo nella formulazione del testo del decreto-legge. Riprendendo le considerazioni svolte dal senatore Pastore, esprime perplessità sulla revisione di numerose parti della legge n. 240 del 2010, di riforma dell'università, realizzata con un provvedimento d'urgenza, senza tenere conto del lungo e articolato dibattito parlamentare svolto in occasione dell'approvazione di quella legge.

Auspica che il vaglio circa l'ammissibilità degli emendamenti faccia salve alcune importanti proposte emendative che riprendono osservazioni della Commissione istruttoria.

Il senatore DIGILIO (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*) condivide la preoccupazione del senatore Peterlini e auspica che il Governo non precluda la possibilità di apportare miglioramenti al testo del decreto-legge.

Il senatore SANNA (*PD*), anche a nome degli altri senatori del Gruppo del Partito Democratico, ritiene che i criteri illustrati dal Presidente a proposito della proponibilità degli emendamenti rispondano a una lettura costituzionalmente orientata del procedimento di conversione, recentemente precisata dalla Corte costituzionale e già affermata dalla richiamata decisione della Giunta per il Regolamento del 1984.

Si tratta, a suo avviso, di un orientamento che innova profondamente la procedura parlamentare per la conversione in legge dei decreti-legge, per cui è auspicabile che la revisione del Regolamento del Senato si concluda al più presto, consentendo al Parlamento di utilizzare, per legiferare nelle materie di sua competenza, strumenti diversi da quelli connessi alla potestà emendativa sui decreti-legge.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che ulteriore materiale informativo e di documentazione sul provvedimento in esame sarà reso disponibile al più presto e comunque entro le sedute in programma per la prossima settimana.

Precisa che la coerenza degli emendamenti per oggetto e finalità, indicata quale criterio ai fini della valutazione della loro proponibilità, riguarda sia il testo originario del decreto-legge sia le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Sottolinea che il parere sugli emendamenti in funzione delle votazioni compete strettamente ai relatori e al rappresentante del Governo designato a seguire l'esame in sede referente. Quanto ai pareri delle altre Commissioni, essi saranno tenuti nel debito conto, come di consueto. In proposito, osserva che l'effettiva disponibilità dell'Esecutivo e del Senato ad accogliere ulteriori modifiche al testo del decreto-legge potrà essere verificata solo nella misura in cui l'esame in Commissione e la discussione in Assemblea si svolgeranno in tempi tali da consentire una terza lettura da parte della Camera dei deputati entro il termine di scadenza del decreto-legge.

Si procede quindi all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge da convertire, pubblicati in allegato.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) illustra l'emendamento 31.1, soppressivo dei commi 2 e 3 dell'articolo 31, diretto a salvaguardare le disposizioni della legge finanziaria del 2008, che hanno introdotto il giudizio di merito per l'assegnazione dei fondi ai ricercatori. Rileva che il comma 3 non individua un modo alternativo di valutazione, rinviandone la definizione a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza indicare alcun termine.

Il senatore BODEGA (*LNP*) dà per illustrati gli emendamenti presentati dalla sua parte politica e si sofferma sulle proposte dirette a prevedere tempi più congrui per l'accoglimento delle richieste di cambi di residenza e sulle altre, recate da articoli aggiuntivi, volte ad agevolare il compito degli ufficiali di anagrafe in sede di cancellazione e registrazione della popolazione residente.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) dà conto dell'emendamento 49.13, che recepisce un'osservazione della Commissione istruttoria volta ad ammettere la valutazione di abilitazioni e specializzazioni professionali conseguite al di fuori del mondo accademico, se utili all'insegnamento e alla ricerca. Inoltre dà per illustrati gli altri emendamenti a sua firma.

La senatrice BASTICO (*PD*) illustra l'emendamento 50.7, volto a coordinare i commi 2 e 3 dell'articolo 50, che, a seguito dell'accoglimento di alcune proposte di modifica alla Camera dei deputati, presentano contraddizioni. Dà conto anche dell'emendamento 50.8, che esclude i limiti dei

risparmi di spesa dai criteri in base ai quali è definita la consistenza numerica massima degli organici in previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare, nonché dell'emendamento 51.2, a norma del quale la rilevazione degli apprendimenti è effettuata su campione, previamente individuato con metodo statistico.

Illustra, quindi, le proposte 53.0.2. e 53.0.3. in materia di edilizia scolastica.

Infine, richiama l'attenzione sull'emendamento 50.0.5, che ripropone una disposizione, già approvata in sede referente con il parere favorevole del Governo, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di disposizioni legislative, e poi venuta meno per carenza di copertura finanziaria. Ricorda anche l'emendamento 11.30, che esclude le assunzioni per il potenziamento dei servizi di polizia locale finalizzati alla sicurezza urbana e stradale dai limiti imposti dalle norme vigenti.

La senatrice ADAMO (PD) illustra l'emendamento 3.0.10, che esclude i vincoli del patto di stabilità interno per le spese derivanti da interventi conseguenti allo stato di calamità. Richiama quindi l'emendamento 8.3, in materia di concorsi per l'assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dà poi conto dell'emendamento 60.6, che comprende i titolari di protezione internazionale tra i beneficiari della cosiddetta "carta acquisti", e dell'emendamento 62.4, diretto ad abrogare la proroga per l'esercizio della delega per la definizione dei fabbisogni *standard* in attuazione del federalismo fiscale. Ricorda anche l'emendamento 14.5, in materia di coordinamento e programmazione dei controlli sulle imprese.

Infine, si sofferma sull'ordine del giorno n. 3, che impegna il Governo a individuare e risolvere eventuali antinomie e sovrapposizioni determinate dall'articolo 3, al fine assicurare una effettiva semplificazione degli oneri amministrativi in materia di valutazione d'impatto della regolazione, e sull'ordine del giorno n. 2, a proposito della costituzione di una banca dati delle certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione di armi. Ricorda anche l'ordine del giorno n. 6, in tema di vendita di parcheggi pertinenziali.

Il senatore MALAN (Pdl) illustra l'emendamento 14.21, diretto a semplificare la procedura autorizzatoria per la produzione di materie prime farmacologicamente attive di medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche di Fase I e II. Subordinatamente, ritiene che possa essere mantenuta la previsione di una autorizzazione preventiva dell'AIFA, da concedere entro un termine breve.

Il senatore PARDI (IdV) dà conto dell'emendamento 49.7, volto a preservare una disposizione della legge n. 240 del 2010, diretta a favorire la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori, e dell'emendamento 49.15, diretto a ripristinare l'obbligo per le università di finanziare con borsa almeno la metà dei dottorandi. Si sofferma, quindi, sull'emendamento 49.21, volto a escludere la gratuità dei contratti per lo svolgimento di attività di insegnamento.

Dà conto dell'emendamento 49.30, che prevede la sospensione delle quote premiali di finanziamento e l'assegnazione del fondo di funzionamento ordinario, in modo da tenere conto della necessità di promuovere la crescita delle università più deboli.

Infine, ricorda l'emendamento 50.1, soppressivo dell'articolo, e l'emendamento 51.1, in materia di valutazione degli apprendimenti degli studenti.

Gli altri ordini del giorno ed emendamenti si intendono illustrati.

Il ministro PATRONI GRIFFI presenta e illustra l'emendamento 47.100 del Governo, che intende prevenire eventuali possibili violazioni delle procedure definite in sede comunitaria, in merito al comma 2-*quater* dell'articolo 47, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole. Esso, in considerazione della riserva di regolazione prevista da indicazioni comunitarie, affida all'Autorità Garante per le comunicazioni il compito di individuare le misure atte ad assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori nel mercato delle telecomunicazioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Tale modifica, oltre a presupporre una analisi di mercato, implica una notifica delle decisioni assunte alla Commissione europea. Si tratta di preservare la sostanza della disposizione introdotta dalla Camera dei deputati, garantendone una piena efficacia, con un intervento sulle forme di regolazione che sia congruo alla normativa europea e dunque sottratto a possibili censure.

Inoltre, precisa che, in coerenza alle assicurazioni già fornite nell'altro ramo del Parlamento, il Governo si impegna comunque a considerare il contenuto di emendamenti non accolti in sede di conversione del decreto in esame, compresi quelli eventualmente non ammissibili, per inserirli nel disegno di legge ordinario n. 2243-*bis*, recante disposizioni di semplificazione.

Il senatore SANNA (PD) esprime riserve sul riferimento fatto dal Ministro a una indagine di mercato in merito alle disposizioni del comma 2-*quater* dell'articolo 47. In particolare, teme che la proposta

di rivedere la disposizione introdotta dalla Camera dei deputati dissimuli l'intento di affievolirne l'efficacia.

La senatrice BASTICO (PD) osserva che il Parlamento comunque non dovrebbe essere spogliato della competenza primaria su una materia rilevante quale è quella del mercato delle telecomunicazioni.

Il ministro PATRONI GRIFFI sottolinea che l'emendamento 47.100 prescrive un termine di 120 giorni e che l'indagine di mercato è prevista dalla procedura europea. A suo avviso, la sovranità del Parlamento non viene meno; al contrario, la disposizione introdotta dalla Camera dei deputati risulterebbe tutelata nei suoi effetti rispetto a possibili censure per violazione delle norme comunitarie, mantenendo tuttavia nella legge stessa la definizione di finalità e obiettivi della decisione affidata all'autorità di regolazione nazionale.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 13 di lunedì 26 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 47.100 del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, convocata alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,35.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3194

Ordini del giorno

G/3194/5/1

LEGNINI, INCOSTANTE

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (A.S. 3194),
premesse che:

la competitività economico internazionale del nostro sistema produttivo richiede la certezza dell'approvvigionamento energetico continuo, senza interruzione o intermittenze, assicurabile solo attraverso la dotazione di un sistema diffuso di scorte d'obbligo;

è necessaria, proprio per dotarsi delle citate scorte d'obbligo, la realizzazione di aree adeguate di stoccaggio anche di gpl destinato alla vita delle imprese e delle famiglie dei consumatori finali non servite dalla rete nazionale disponibile, per le numerose carenze infrastrutturali conduttive;

visto il complesso delle disposizioni contenute dal decreto legislativo n. 22 del 31 gennaio 2001;

tutto ciò premesso, impegna il governo

ad attivare, per il tramite del ministero dello sviluppo economico, misure idonee per semplificare le procedure destinate alla realizzazione in ogni regione di depositi costieri con funzioni di stoccaggio gpl, da realizzarsi anche in prossimità di infrastrutture portuali e destinati a garantire le scorte d'obbligo di gas di petrolio liquefatto;

a valutare la possibilità di incaricare, al fine di assicurare speditezza alle singole azioni amministrative di evidente interesse nazionale, il provveditorato regionale alle opere pubbliche ad individuare la figura di un interlocutore istituzionale unico, per l'istruttoria sollecita e la conseguente definizione dei procedimenti autorizzativi avviando dagli operatori economici interessati del settore;

a disporre indirizzi strategici immediati alle articolazioni centrali e territoriali della pubblica amministrazione competente, affinché i soggetti economici tenuti al mantenimento delle scorte d'obbligo di gpl possano presentare le proposte tecniche di cui al presente ordine del giorno in maniera che le attività istruttorie dei relativi procedimenti autorizzativi si possano concludere al massimo entro dodici mesi dalla protocollazione dell'istanza documentale;

ad incaricare il ministero dello sviluppo economico di sovraintendere al buon andamento delle procedure descritte adottando tutte le iniziative amministrative necessarie.

G/3194/7/1

SOLIANI

Il Senato,

premesse che:

l'articolo 14, commi da 25 a 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, vincola i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio di tali funzioni;

l'articolo 14 del suddetto decreto-legge è stato successivamente modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di prevedere l'obbligo di esercizio in forma associata, ma con facoltà di scelta della forma della convenzione o dell'unione, per i comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 5000 abitanti; di fissare a 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione, il limite demografico minimo che i comuni tenuti all'esercizio di tutte le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere; il termine entro cui realizzare queste disposizioni, inizialmente fissato nel 31 dicembre 2012, è stato con il «decreto milleproroghe» prorogato di ulteriori nove mesi, considerato che:

le sopracitate norme non prendono in considerazione, tuttavia, i casi dei Comuni per i quali, ad oggi, è in fase di approvazione un disegno di legge regionale per la loro fusione; tali Comuni dovrebbero essere esonerati, fino a conclusione del relativo *iter* legislativo, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali; o quanto meno dovrebbe essere previsto che, a prescindere dalla loro dimensione demografica, i Comuni istituiti a seguito di fusione abbiano un tempo congruo per adeguarsi a tali disposizioni;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, opportune disposizioni di modifica dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che consentano di esonerare i Comuni istituiti a seguito di fusione dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali.

G/3194/8/1

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (A.S. 3194), premesso che:

nel medio lungo periodo, il reddito dell'impresa agricola professionale si promuove sostenendo progetti di competitività e ridisegnando strumenti e modalità di impiego di risorse verso fattori della competitività quali integrazione, qualità gestionale, internazionalizzazione, innovazione, efficienza, produttività, costi, trasparenza;

le aziende agricole italiane sono esposte, in un mondo interconnesso e complesso qual è quello odierno, ad una forte competizione internazionale, competizione che non va compressa, ma affrontata da parte delle aziende agricole, le quali, pertanto, devono essere messe in condizione di potersi confrontare senza pesi e costi burocratici ingiustificati, spesso principale impedimento all'espressione delle loro capacità competitive e potenzialità di crescita;

nel comparto agricolo e agro alimentare, in base a quanto previsto dalle diverse normative di settore – oltre a quelle sanitarie e ambientali – l'impresa è soggetta periodicamente a differenti tipologie di controllo e ispezione, svolte da soggetti diversi, che implicano da parte dell'imprenditore un'effettiva incidenza sull'attività lavorativa, qualificata nel linguaggio comune come «costo dell'impresa in termini di burocrazia amministrativa»;

si stima infatti che in Italia un'azienda agricola debba dedicare mediamente cento giorni l'anno per gli adempimenti burocratici e che la burocrazia, in agricoltura, abbia un costo complessivo a livello nazionale di 3 miliardi di euro l'anno;

considerato che:

i controlli e le indagini nel settore delle frodi alimentari sono effettuati da organi dipendenti da diversi dicasteri. In particolare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la propria azione attraverso il Corpo forestale dello Stato che si avvale della Divisione 2 dell'Ispettorato generale e del Nucleo Agroalimentare e Forestale (N.A.F.), l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro alimentari e per la repressione delle frodi (LC.Q.R.F.), il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari che si avvale del N.A.C. (Nucleo Antifrode Comunitarie) ed il Corpo delle Capitanerie di porto; il Ministero della salute concorre alla prevenzione e repressione dei reati nel settore agroalimentare attraverso il Comando carabinieri per la sanità che si avvale del Nucleo anti sofisticazioni (N.A.S.), gli Uffici periferici di sanità marittima ed aerea ed uffici di confine terrestre, i Posti di ispezione frontali era (P.I.F.) e gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (D.V.A.C.); il Ministero dell'economia e della finanze esercita la sua azione di controllo attraverso la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane; sono altresì operanti organi di controllo localizzati presso Enti territoriali quali le Aziende sanitarie locali (AA.SS.LL.), i Servizi di igiene pubblica, i Servizi veterinari, gli Osservatori fitosanitari regionali, i Servizi di repressione frodi in materia vitivinicola, gli Ispettori annonari ed i Vigili sanitari;

nonostante l'istituzione con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, articolo 5, di un Comitato tecnico presieduto dal Ministro delle politiche

agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato e formato dai rappresentanti di tutti gli organismi di controllo, si registrano duplicazioni dei controlli che costituiscono inutili oneri sulle spalle degli imprenditori agricoli;
per migliorare l'attività complessiva di accertamento in via preventiva dei differenti Organi impegnati e per ottimizzare le risorse delle singole forze anche ai fini di evitare, talvolta, la sovrapposizione operativa e raggiungere una maggiore efficacia dell'attività, il settore agricolo necessita di una modernizzazione tale da pervenire a una maggiore efficacia delle azioni di controllo e a una migliore gestione delle risorse destinate alla tutela dei consumatori;
impegna il Governo:
al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole, l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, alleggerendo conseguentemente il «costo dell'impresa in termini di burocrazia amministrativa», a prevedere:
a) la creazione di un Registro unico dei controlli sulle imprese agricole e agro alimentari, basato su un apposito archivio informatizzato, di modo che, per ogni impresa, vengano inseriti l'elenco dei controlli effettuati, l'amministrazione che li svolge, la data e la tipologia di controllo eseguito, la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti;
b) la predisposizione, da parte del Comitato tecnico di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, di una strategia operativa finalizzata alla creazione di una banca dati unica, che raccolga i dati e le informazioni riguardanti controlli ed attività ispettive, da rendere accessibile a tutti i soggetti interessati.

G/3194/9/1

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (A.S. 3194),
premesso che:

in Italia, ci sono oltre il 22 per cento dei prodotti certificati registrati complessivamente a livello europeo. A questi vanno aggiunti gli oltre 400 vini Doc, Docg e Igt e gli oltre 4.000 prodotti tradizionali censiti dalle Regioni e inseriti nell'Albo nazionale. Una lunghissima lista di prodotti che ogni giorno, però, rischiano di essere imitati;

secondo i dati della prima relazione sulla contraffazione e pirateria nell'agro alimentare, elaborata dalla Commissione parlamentare di inchiesta e presentata il 18 gennaio scorso, il fatturato del «falso Made in Italy» nel solo agro alimentare ha raggiunto i 60 miliardi di euro, così da un lato danneggiando le imprese agricole ed agro alimentari, e dall'altro facendo venir meno circa trecentomila nuovi posti di lavoro, con pesanti ricadute in termini sociali;

il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali svolge attività di indirizzo, valorizzazione e tutela della qualità delle produzioni agro alimentari, con particolare riguardo di quelle a denominazione e indicazione geografica protetti (DOP, IGP e STG), a garanzia dei valori economici, ambientali, territoriali, etici e culturali che queste produzioni rappresentano per l'Italia;

nell'ambito di tale azione è essenziale assicurare la necessaria attività di prevenzione degli illeciti, per la tutela della qualità, per la regolarità delle etichettature dei prodotti anche ai fini della lotta alla contraffazione del *made in Italy* agroalimentare, a difesa dei consumatori e degli imprenditori agricoli e contro le distorsioni del mercato provocate dalle fattispecie illegali;

la strategia della qualità deve riuscire a coniugare efficacemente il rispetto per la tradizione produttiva con lo sviluppo dell'innovazione, attraverso adeguate strategie di *marketing*, di comunicazione e di organizzazione;

considerato che:

al fine di rendere più agevole il coordinamento operativo tra gli Organi dipendenti dai tre Ministeri sopra citati, operanti sul territorio nazionale per le azioni nel settore dei controlli diretti alla tutela della qualità dei prodotti agro alimentari e della sicurezza alimentare, e la concertazione delle azioni volte a attuare una più energica lotta alle frodi e un migliore controllo del territorio è stato istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, in tema di «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi», all'articolo 5, un Comitato tecnico presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato e formato dai rappresentanti di tutti gli organismi di controllo;

impegna il Governo:

al fine di migliorare l'attività di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, a provvedere con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni

urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, alla modifica del regolamento di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per potenziare l'attività di coordinamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, sulla base delle seguenti linee guida:

- a) previsione di riunioni del Comitato tecnico con cadenza almeno mensile, al fine di individuare, attraverso la realizzazione di sottogruppi specifici per filiere agroalimentari, tavoli di lavoro permanenti per il coordinamento dell'attività di prevenzione e contrasto delle frodi e per la sicurezza agro alimentare;
- b) previsione che il Comitato tecnico eserciti una attività di pianificazione annuale delle attività da espletare, con suddivisione dei compiti tra gli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e successive modificazioni, al fine di semplificare l'azione di contrasto alle frodi, evitando sovrapposizioni e duplicazioni dei controlli;
- c) condivisione delle informazioni e dei dati a disposizione degli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 282 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 462 del 1986, e successive modificazioni, anche per singole filiere o singole operazioni;
- d) previsione che il Comitato tecnico rediga una relazione annuale sulla propria attività e sui risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, da sottoporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ne cura la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

G/3194/11/1

TOMASSINI, IGNAZIO MARINO

Il Senato

premessi che:

da ormai 6 anni si è in attesa dei decreti attuativi dell'articolo 15, della legge n. 219 del 2005, in particolare del decreto ministeriale relativo al C.5. Quest'ultimo costituisce il decreto fondamentale per la liberalizzazione della lavorazione del plasma nazionale e per l'abbattimento del monopolio ultraventennale. Di fatto con il suddetto decreto vengono individuate le aziende farmaceutiche che hanno titolo a partecipare alle gare regionali per la lavorazione del plasma; l'attuale dizione, prevede che le convenzioni per la lavorazione del plasma siano stipulate «decorso un anno» dalla pubblicazione del decreto di cui al C.5. Ciò costituisce, di fatto, una pura e semplice barriera alla stipula delle tanto attese nuove convenzioni (determinatesi a seguito delle nuove gare regionali bandite in regime di pluralità di fornitori) prima di un anno dall'esito delle gare ma non fissa un termine massimo invalicabile entro il quale si debba dare attuazione alla legge; la conclusione è che la legge deve fissare un termine non valicabile per la stipula delle convenzioni tra regioni ed aziende di frazionamento e produzione di emoderivati; 120 giorni dall'emanazione dei decreti ministeriali attuativi costituiscono un tempo più che sufficiente per un evento che attende da moltissimi anni; impegna il Governo: a modificare il comma 6 dell'articolo 15 della legge n. 219 del 2005 sostituendo le parole «decorso un anno» con «entro centoventi giorni».

G/3194/12/1

POLI BORTONE, FLERES

Il Senato,

premessi che:

la legge 24 aprile 1941, n. 392, tratta del trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari; essa prevede che una serie di spese necessarie per lo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello, per le Procure generali, per le Corti di assise, dei Tribunali, per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, per gli affitti, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, ed altre indicate nell'articolo 1 siano a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria; ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari viene corrisposto invece dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla legge; sarebbe opportuno modificare la citata legge n. 392 qualora, mediante l'introduzione del *leasing* per la quota di fitto che il Ministero della giustizia rimborsa ai comuni, il Comune decida che sia più conveniente l'acquisto dell'immobile, visto che è preferibile la patrimonializzazione piuttosto che buttare via soldi pagando fitti, impegna il Governo

a prevedere che i contratti di locazione di immobili destinati ad uffici giudiziari e finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di *leasing* per l'acquisto degli immobili, sedi di uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 392 del 1941 relativo alle pigioni.

G/3194/13/1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

La Commissione,

premesso che l'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, l'articolo 4 del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, e l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedono delle fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati; considerato che

la fascia di rispetto di 30 metri per le strade di tipo A che deve essere rispettata per legge potrebbe, in alcuni casi, essere ridotta in alcuni tratti come, ad esempio, quando l'autostrada insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili, dove spesso insistono strutture dell'industria, del terziario o residenziali;

il comma 17 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione dell'Expo 2015 che le distanze citate in premessa possano essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano su richiesta degli interessati; impegna il Governo

a considerare l'opportunità di prevedere, su richiesta degli interessati, la possibilità di derogare le fasce di rispetto previste dalle disposizioni richiamate in premessa almeno per quei tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, ad esempio quando l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato, quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile.

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 1

1.1

D'ALÌ

Al comma 1, alinea «8», dopo le parole: «Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.», aggiungere le seguenti: «La Corte, fermo restando che le istanze dei privati volte a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela da parte della amministrazione hanno una funzione di mera denuncia o sollecitazione e non creano in capo alla medesima amministrazione alcun obbligo di provvedere, non dando luogo a formazione di silenzio inadempimento in caso di mancata definizione dell'istanza, procede all'esercizio dell'azione erariale nei casi in cui sia stato accertato, nei termini di cui al periodo precedente, l'inadempimento all'obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza volta ad ottenere un provvedimento, quantificando il danno risarcibile, nei modi previsti dalla normativa vigente, eventualmente anche con riguardo soltanto al tempo perduto e all'incertezza prodottasi nel soggetto privato a causa dell'inosservanza, dolosa o gravemente colposa, del termine di conclusione del procedimento. Nella quantificazione del danno risarcibile, la Corte tiene conto, in ogni caso, del grado di efficienza raggiunto dagli uffici dell'amministrazione interessata all'epoca dei fatti e della natura dell'interesse sotteso all'istanza del privato».

1.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, capoverso comma 9-bis, sopprimere il secondo periodo.

1.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, capoverso 9-quinquies, alla fine del periodo, dopo la parola: «impiegato», aggiungere le seguenti: «e negli stessi deve essere proposto e riportato un congruo indennizzo commisurato ai giorni di ritardo e alla portata del provvedimento».

1.4

SAIA, AUGELLO, MENARDI, BUTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "e dei gestori di pubblici servizi" inserire le seguenti:", per questi ultimi limitatamente alle attività direttamente connesse e strumentali al servizio pubblico e con esclusione di quelle attinenti la gestione del rapporto di lavoro di natura privatistica».

Conseguentemente al comma 2 le parole: «del presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 1» e alla rubrica, sopprimere le parole: «in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi».

Art. 2

2.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, sostituire le parole: «, ove espressamente previsto dalla normativa vigente,» con le seguenti: «, ove tali dati siano espressamente richiesti dalla normativa vigente,».

2.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla fine del periodo, sostituire la parola: «ove», con le seguenti: «solo ed esclusivamente se».

2.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

1-ter. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 1.

1-quater. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.

1-quinquies. La deroga di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

1-sexies. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "termine fissato" sono aggiunte le seguenti "non superiore a quindici giorni";

b) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo "Il silenzio-assenso si intende, altresì, formato, nel caso in cui sia stata disposta l'integrazione documentale di cui al comma 5 in mancanza dei presupposti o delle formalità ivi indicati, alla scadenza del termine di novanta giorni, ovvero di centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal comma 4"».

2.0.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "indice di regola" sono sostituite dalle seguenti: "può indire";

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti".

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";

b) all'inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 4-*bis* all'articolo 14-*ter*" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 non ancora eseguite".

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "4-*bis*. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA.";

d) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente: "6-*bis*. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis*." ;

e) al comma 7, dopo le parole: "assenso dell'amministrazione" sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità";

f) il comma 9 è soppresso.

3. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "rappresentanti delle amministrazioni" sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità";

b) i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* sono sostituiti dal seguente: "3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate".

4. All'articolo 29, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola "assenso" sono aggiunte le seguenti "e la conferenza di servizi,"».

2.0.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 21-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale e in caso di dichiarazioni false e mendaci, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"».

2.0.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: "d'ufficio", sostituire le parole: "sussistendone le ragioni di interesse pubblico", con le seguenti: "solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale"».

Art. 3

3.0.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le aziende, le società di capitali pubbliche o con quota di partecipazione pubblica maggioritaria, dall'entrata in vigore del presente decreto legge non possono erogare contributi finanziari per la partecipazione alle Associazioni di Categoria».

3.0.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti e le attività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, riconducibili alla competenza del Prefetto, il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri interessati competenti per materia, promuove forme di collaborazione con altre amministrazioni, enti locali, società ed enti anche di natura privata, per razionalizzare il flusso di informazioni attraverso l'implementazione ed il potenziamento dei sistemi informativi e di comunicazione già in uso con le Prefetture, attuando altresì con procedure informatizzate e semplificate la graduale sostituzione del flusso informatico a quello cartaceo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni, contratti di "sponsorizzazione" o di "partenariato pubblico privato" ed avvalersi di ogni altra forma di collaborazione prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei limiti di una somma definita per l'anno di riferimento in misura pari al 5% dei proventi delle sanzioni amministrative di competenza del Prefetto effettivamente versate nell'anno precedente nei pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione, del presente articolo».

3.0.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati", e sono premessi i seguenti commi:

"01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni di cui al comma 01 è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.";

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)".

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

"44-bis. (Acquisizione d'ufficio di informazioni). — 1.(L) Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono sempre acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti." Ove si tratti di organismi di diritto pubblico, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dall'ente pubblico che lo finanzia o lo controlla, ovvero che ne ha nominato i componenti dell'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza.

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"(L) 72. (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli) .— 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione".

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2"».

3.0.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di limitare l'uso del denaro contante, tutte le transazioni regolate con sistemi elettronici di pagamento, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente, sia per il venditore.
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono soppresse le parole: "quando la somma supera L. 150.000 per ogni esemplare"».

3.0.5

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola "centoventi" è sostituita dalla parola: "novanta".
2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole "centoventi" e "sessanta" con le seguenti: "novanta"».

3.0.6

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Perentorietà dei termini)

1. All'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo positivo"».

3.0.7

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Condotta formalmente autorizzata)

1. Dopo l'articolo 51 del codice penale, è inserito il seguente:
"Articolo 51-bis. — (Condotta formalmente autorizzata). — Non è punibile chi pone in essere una condotta consentita da un atto formale della pubblica amministrazione comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che l'atto sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato".
2. Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

"Articolo 44-bis. — (*Esclusione del reato*). — Non costituisce reato la condotta autorizzata da un titolo abilitativo formale, comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che il titolo sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato"».

3.0.8

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo attiene anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
2. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole: "1° ottobre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012"».

3.0.9

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quello minimo richiesto dalle direttive comunitarie:
 - a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
 - b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
 - c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
3. L'amministrazione, nell'analisi d'impatto della regolazione o, per gli atti normativi per i quali non sia prevista, in una apposita relazione, deve dar conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici delle opzioni esaminate e dei risultati della consultazione di tutte le parti interessate.
4. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.";
 - b) al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente:
"a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.";
 - c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'intervento ai fini del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi nonché della stima dei relativi costi introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione"».

3.0.10

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni procedurali in materia di protezione civile conseguenti alla sentenza n. 22/2012 della Corte Costituzionale)

1. Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è sostituito dal seguente: "A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 28 febbraio 2011, il

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo avere verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti soggetti al patto di stabilità interno può autorizzare, con proprio decreto che definisca le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra Regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità"».

3.0.11

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina del contributo unificato nel processo civile)

1. All'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, è tenuta a fare espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato"».

3.0.12

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attribuzione all'organo di controllo delle società di capitali delle funzioni dell'organismo di vigilanza previsto in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nelle società di capitali, ove lo statuto o l'atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il sistema dei controlli della società e svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)"».

3.0.13

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riforma degli ordinamenti professionali)

1. All'articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole da "Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati" a "i seguenti principi:" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:".

2. All'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5"».

G/3194/3/1

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2012 in corso di conversione introduce alcune misure in tema di riduzione degli oneri amministrativi;

siffatte misure, anche a seguito di modifiche introdotte in sede referente, intervengono su materia nella quale si sono susseguiti diversi interventi normativi, costituiti non solo dal citato articolo 8, ma anche dalla legge n. 246 del 2005, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2006, dall'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008;

le disposizioni recate dall'articolo 3, anche a seguito delle modifiche inserite in sede referente alla Camera, almeno relativamente all'anno 2012, recano previsioni che si intrecciano e in alcuni casi si sovrappongono con quelle previste da alcune delle disposizioni ricordate, rendendo opportuno un'armonizzazione delle differenti discipline;

in particolare è possibile riscontrare che dal punto di vista del coordinamento delle disposizioni del comma 1 (commi dal 2 al 2-septies dell'articolo 8, legge n. 180 del 2011) con la normativa già vigente – come sopra accennato – si rileva che il procedimento per la rimozione degli oneri amministrativi che è introdotto si affianca al meccanismo del cosiddetto taglia-oneri amministrativi, già previsto dal citato articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzato alla misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato ed alla loro riduzione;

il coordinamento tra le disposizioni in corso di conversione e i riferimenti menzionati appare ancor più auspicabile in relazione alle ulteriori novelle introdotte nel corso dell'esame in sede referente con i commi da 3-bis a 3-septies;

tali commi, pur novellando il citato articolo 8 della legge n. 180 del 2011, introducono disposizioni in tema di programmazione e pianificazione, nelle pubbliche amministrazioni, per la riduzione degli oneri amministrativi, che sembrano anch'esse in parte sovrapponibili a quelle già vigenti dell'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che vengono anche espressamente richiamate dai commi 3-ter, 3-sexies e 3-septies ponendo peraltro alcuni problemi di natura interpretativa;

valutato altresì che:

l'intento del Governo, certamente apprezzabile, è quello di procedere con una riduzione degli oneri amministrativi in materia di VIR;

impegna il Governo a:

predisporre tutti le iniziative volte a valutare le modalità per individuare e risolvere le antinomie e sovrapposizioni che l'articolo 3 del decreto-legge genera rispetto alla legislazione vigente, tenendo presente che l'intento principale è quello di pervenire ad un'effettiva semplificazione degli oneri amministrativi in materia di Valutazione d'impatto della regolazione (VIR).

Art. 4

4.1

BASSOLI, ADAMO, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLO, IGNAZIO MARINO, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, relative alla definizione di un periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, non si applicano nei casi di malattie croniche o invalidanti di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, per le quali non è prevedibile risoluzione."

4.2

GRANAIOLO, BASSOLI, ADAMO, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «croniche e invalidanti» con le seguenti: «croniche o invalidanti».

4.3

BASSOLI, ADAMO, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLO, IGNAZIO MARINO, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Al comma 4-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché la modalità di rinnovo e rilascio automatico dell'attestato di esenzione per malattie croniche e invalidanti di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, da parte delle Aziende Sanitarie Locali. I soggetti portatori di patologie di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007 sono esonerati dai controlli sulla permanenza delle esenzioni per patologia di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124».

4.4

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

«All'articolo 14 della legge 8 agosto 1991, n. 274, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Se la malattia insorge dopo cinque anni dalla cessazione del servizio, il termine per la presentazione della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o delle lesioni contratte di cui al comma precedente decorre dalla manifestazione della malattia stessa. La presente disposizione si applica anche alle domande non definite e ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge"».

4.0.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperatività e di cooperazione applicativa previsti dal sistema pubblico di connettività, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
2. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di iscrizione nell'AIRE.
3. Con le modalità di cui al comma 2, i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica, nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
4. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale.
5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

4.0.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 1, comma sesto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: "L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AI RE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.".
2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate, ai sensi dell'articolo 1, comma settimo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le disposizioni tese ad armonizzare il Regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal comma 1».

4.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazione in materia di rilascio del certificato di eredità)

1. All'articolo 13, comma 1, del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"».

Art. 5

5.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Sopprimere l'articolo.

5.2

SAIA, AUGELLO, MENARDI, BUTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oppure a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento».

5.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 3, sostituire le parole: «nei due giorni lavorativi successivi», con le seguenti: «nei trenta giorni successivi».

5.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 3, sostituire le parole: «due giorni» con le seguenti: «venti giorni».

5.5

PARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, alle medesime condizioni dei cittadini italiani"».

5.6

PARDI

Al comma 5, dopo le parole: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,».

5.7

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:

"L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica danno luogo a verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con decreto emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il richiedente deve altresì presentare la documentazione necessaria attestante l'agibilità dell'immobile, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per cui si chiede l'iscrizione o la variazione anagrafica"».

5.0.1

PARDI

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione del luogo elettivo di nascita)

1. Nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, ciascuno dei genitori ha la facoltà di indicare il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 39, 40 e 41 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e da ogni altra norma di legge. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, relativamente agli atti dello stato civile formati all'estero.

2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel luogo di residenza di entrambi i genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, il luogo elettivo di nascita è stabilito mediante accordo tra gli stessi. In mancanza di accordo, è dichiarato luogo elettivo di nascita il comune nel quale è effettivamente avvenuta la nascita. Se la dichiarazione di filiazione è resa da uno solo dei genitori, il luogo elettivo di nascita è quello della residenza di quest'ultimo. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendere secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

3. L'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le necessarie modifiche alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, conseguenti all'introduzione delle disposizioni suindicate».

5.0.2

PARDI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Pubblicità Dati della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Per accrescere la trasparenza, favorire la partecipazione informata di cittadini e imprese e creare nuove opportunità economiche, le amministrazioni devono rendere disponibili ed accessibili i dati di cui sono titolari attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in almeno un formato aperto di cui all'art. 68, comma 3, del presente Codice".

b) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione della disposizione di cui al precedente comma ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

1-quater. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis; a tal fine, viene redatto un rapporto annuale che viene sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1-quinquies. Le modalità con cui le amministrazioni provvedono alla pubblicazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, nel pieno rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e protezione dei dati personali, sono definite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione"».

5.0.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di iscrizione, cancellazione e registrazione nell'anagrafe della popolazione residente)

1. Al fine della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, il richiedente deve provare la disponibilità di un alloggio. Con provvedimento dell'ufficiale di anagrafe sono stabiliti i criteri e le condizioni di idoneità abitativa e gli atti ritenuti idonei ad attestare la disponibilità dell'alloggio.

2. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione di cui al comma 1 sia presentata da uno straniero deve inoltre essere presentata anche la dichiarazione dei redditi o un altro documento equivalente dal quale si può desumere l'attestazione del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge.

3. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno sono definite le linee guida alle quali si devono attenere i provvedimenti dell'ufficiale di anagrafe di cui al comma 1.

4. Gli accertamenti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, relativi alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità della persona interessata, sono fissati nel numero di tre e devono essere eseguiti a intervalli di tre mesi.

5. Le registrazioni nell'anagrafe della popolazione residente effettuate dall'ufficiale di anagrafe ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono essere effettuate solo a condizione che egli sia in possesso o che sia stata messa a sua disposizione la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 7 e 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1985, e successive modificazioni.

6. Qualora la documentazione di cui al comma 5 risulti carente, ai fini della registrazione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe invita gli interessati a integrare la documentazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima richiesta. Decorso inutilmente tale termine senza che l'interessato abbia ottemperato, la richiesta deve intendersi respinta.

7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con proprio provvedimento, apporta le modifiche necessarie agli articoli 7, 11 e 17 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di adeguarli a quanto disposto dal presente articolo».

5.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 convertito, con modificazioni, con legge 9 marzo 2006, n. 80 alla lettera a) le parole: «30 giorni dal momento» sono sostituite dalle seguenti: "60 giorni dal momento"».

Conseguentemente alla lettera b) dello stesso comma, le parole: «entro 30 giorni dal momento» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dal momento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

5.0.5

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifica dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191).

1. L'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. – 1. Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, all'autorità locale di pubblica sicurezza e al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile, la sua esatta ubicazione e i dati catastali, le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, nonché la copia e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

2. La comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla polizia locale del comune ove è ubicato l'immobile.

4. La sanzione di cui al comma 3 è applicata dal sindaco del comune ove è ubicato l'immobile e i proventi sono devoluti al medesimo comune. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni della legge 24 dicembre 1981, n. 689"».

5.0.6

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Gli stranieri sono iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per un periodo corrispondente alla durata del permesso di soggiorno. Entro sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, gli stranieri hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione di dimora abituale nel comune corredata dell'istanza di rinnovo e del permesso di soggiorno scaduto. L'ufficiale di anagrafe provvede all'aggiornamento della scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.

2. L'ufficiale di anagrafe, decorsi i termini di cui al comma 1, se non è pervenuta la dichiarazione di dimora abituale corredata dell'istanza di rinnovo e del permesso di soggiorno scaduto, cancella d'ufficio lo straniero dall'anagrafe della popolazione residente, dandone comunicazione al questore.

3. L'ufficiale di anagrafe procede alla cancellazione d'ufficio dello straniero dall'anagrafe della popolazione residente, dandone comunicazione al questore, se rinteressato non deposita, decorsi sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, secondo periodo, il permesso di soggiorno rinnovato ovvero un documento comprovante la pendenza del procedimento

amministrativo relativo al rinnovo del permesso di soggiorno. Tale adempimento deve essere ripetuto allo scadere di ogni semestre fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato.

4. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 7 e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, al fine di adeguarli a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo».

Art. 6

6.1

PARDI

Al comma 2, sostituire le parole «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,» con le seguenti «d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,».

6.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, il n. 4 è soppresso e al n. 6 le parole "nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti, indipendentemente dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana,"».

6.3

PARDI

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, infine, i seguenti commi:

«3-quater. Le comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, avvengono esclusivamente con strumenti informatici a decorrere dal 180° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decretollegge.

3-quinquies. L'inosservanza, da parte delle pubbliche amministrazione che vi sono soggette, del termine di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, comporta la riduzione del 2 per cento delle somme iscritte in bilancio loro spettanti».

Art. 6-ter

6-ter.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole «utenza bancaria» inserire le seguenti «o postale» e, in fine, dopo le parole «mediante bonifico» inserire le seguenti: «ovvero bollettino di conto corrente postale».

6-ter.0.1

PARDI

Dopo l'articolo 6-ter inserire il seguente:

«Art. 6-quater.

(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non si applica qualora il disturbo o l'interferenza sia circoscritto ad una proprietà privata. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione"».

6-ter.0.2

PARDI

Dopo l'articolo 6-ter inserire il seguente:

«Art. 6-quater.

(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: "111.000,00 euro" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000";
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000,300 euro ogni mille utenti";
c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: "66.500,00 euro" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000";
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti"».

6-ter.0.3

SAIA, AUGELLO, MENARDI, BUTTI

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

«Articolo 6-quater.

(Semplificazione nell'erogazione dei servizi al cittadino)

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi per l'erogazione dei servizi delegati della pubblica amministrazione che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e della semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi delegati della pubblica amministrazione, anche a valore aggiunto, di cui al comma precedente, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma 1 devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto ai commi precedenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 7

7.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "La carta di identità ha durata di dieci anni per i cittadini italiani; per gli stranieri la durata è identica a quella del permesso di soggiorno o al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Le carte di identità devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono"».

7.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

All'articolo 7, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. La carta di identità elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, riunisce in solo documento anche la patente di guida, la carta regionale dei servizi e il tesserino del codice fiscale. A tal fine, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a definire le modalità e la tempistica di attuazione della disposizione di cui al presente comma"».

7.0.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, il penultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Le carte di identità elettroniche, rilasciate a partire dal 1° gennaio 2012, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono";

b) al comma quinto, è aggiunto il seguente periodo:

"Sulla carta d'identità rilasciata ai minori di anni quattordici è indicato il nome dei genitori o di chi ne fa le veci qualora essi lo richiedano"».

Art. 8

8.1

SAIA, AUGELLO, MENARDI, BUTTI

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».

8.2

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, dopo le parole «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» aggiungere le seguenti «ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 4 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2011, n. 49».

8.3

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per la copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2-ter. Per la copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2-quater. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra è conferito per risulta, ai sensi dell'art. 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521. A tal fine, si provvede mediante aumento del numero dei posti messi a concorso per l'attribuzione della qualifica di capo squadra con decorrenza giuridica al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica è fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.

2-quinquies. In sede di prima applicazione, al conferimento dei posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica al 1° gennaio 2007, si provvede mediante aumento del numero dei posti nella qualifica di capo squadra da mettere a concorso con decorrenza giuridica al 1° gennaio 2009.

2-sexies. I requisiti di ammissione ed i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6 e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2-septies. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, la durata dei corsi di formazione di cui agli articoli 12, comma 1, lettera a) e 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è ridotta a cinque settimane.

2-octies. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Conseguentemente la rubrica è sostituita con la seguente:

«Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive e per le procedure di accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato.».

Art. 9

9.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: «senza aggiungere ulteriori o maggiori oneri e obblighi di dichiarazione a carico degli utenti».

9.0.1

PETERLINI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di presentazione della denuncia degli immobili al catasto urbano)

1. All'articolo 34-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge del 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80:

a) alla lettera a), le parole: "trenta giorni dal momento", sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni dal momento";

b) alla lettera b), le parole: "entro trenta giorni dal momento", sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dal momento"».

9.0.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di presentazione della denuncia degli immobili al catasto urbano)

1. All'articolo 34-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge del 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80:

a) alla lettera a), le parole: "trenta giorni dal momento" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni dal momento";

b) alla lettera b) le parole: "entro trenta giorni dal momento" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dal momento"».

Art. 10

10.1

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

10.2

BONFRISCO

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

(Parcheggi pertinenziali)

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*sexies*, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli"».

10.3

DE LILLO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. L'articolo 9, comma 1, della legge 24 Marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

"1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sotto suolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono

essere realizzati anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato, purché, non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente"».

10.4

DE LILLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

"5. Ferma restando l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi pertinenziali realizzati, o da realizzare, ai sensi della presente legge può essere trasferita a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune o, se individuato dal singolo Comune con proprio provvedimento, nel medesimo ambito di influenza. Per gli interventi da realizzare ai sensi della presente legge, la costituzione del vincolo di pertinenzialità tra parcheggio e unità immobiliare verrà sancita al momento della stipula dell'atto di vendita, nel rispetto di quanto stabilito nell'atto d'obbligo o nella Convenzione da trascriversi presso il competente ufficio dell'Agenzia del Territorio prima del rilascio del titolo edilizio abilitativi"».

10.5

PARDI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del programma urbano dei parcheggi di cui al comma 4».

10.6

PARDI

Al comma 1, capoverso comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine della determinazione del vincolo di pertinenzialità, la distanza tra il parcheggio ceduto e il nuovo immobile pertenziale non può essere superiore a cinquecento metri in linea d'aria».

10.7

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "ad uso esclusivo dei residenti anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato" sono sostituite dalle seguenti: "ad uso esclusivo di unità immobiliari site nello stesso comune e da individuare contestualmente al primo atto di trasferimento, anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato";

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Gli atti di trasferimento stipulati prima della entrata in vigore del presente decreto, anche se aventi ad oggetto parcheggi realizzati sulla base di provvedimenti amministrativi locali attuativi ed anche se realizzati da soggetti diversi dai proprietari di fabbricati al di sotto di aree non edificate, se non è stata prevista la destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune, possono essere confermati dall'attuale proprietario mediante atto successivo, anche unilaterale, redatto nella stessa forma del precedente, che contiene la dichiarazione della destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune. L'atto di conferma è trascritto presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio"».

10.0.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Suppressione del DURC per lavori in economia)

1. In caso di lavori di edilizia privata eseguiti direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio, fatte salve le norme in materia di lavori specialistici».

MAZZUCONI, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (A.S. 3194),

premesso che:

l'articolo 10 innova le disposizioni in materia di parcheggi previste dalla legge n. 122 del 24 marzo 1989;

tale legge ha sortito il positivo effetto di dotare le nuove edificazioni e gli edifici ristrutturati dei centri abitati, soprattutto quelli delle aree urbane intensamente popolate, di parcheggi pertinenziali, cosa che ha in parte alleggerito il fenomeno di parcheggio casuale in spazi non privati;

l'articolo 41-sexies della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 (legge urbanistica), citato nel predetto articolo 10, dispone che: «nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservate appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzioni» e che: «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse»; le convenzioni urbanistiche in essere, che hanno portato nel tempo a concessioni edilizie o a permessi a costruire, contenevano la previsione dei parcheggi a servizio degli immobili edificati e talvolta tali parcheggi, ancorchè di proprietà privata, sono stati realizzati secondo la formula «a scomputo oneri»;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché per gli edifici già realizzati venga mantenuta almeno la dotazione minima dei parcheggi cosiddetti pertinenziali;

a far sì che tale dotazione non possa essere ceduta separatamente dall'unità immobiliare alla quale i parcheggi sono legati da vincolo pertinenziale;

ad indicare i modi e le forme per cui eventuali parcheggi in eccedenza rispetto a tale dotazione, realizzati secondo la formula «a scomputo oneri», possano essere trasferiti solo previo risarcimento al comune che ha stipulato la relativa convenzione oppure previo il pagamento degli oneri concessori opportunamente rivalutati.

Art. 11

11.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a). All'articolo 84, comma 4, lettera a), sostituire le parole: «superiore a 6 tonnellate» con le seguenti: «superiore a 25 tonnellate».

11.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a). All'articolo 80, comma 8, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nella Provincia Autonoma di Bolzano la concessione prevista nel primo periodo del presente comma, in via sperimentale può essere estesa anche ai veicoli a motore e loro rimorchi capaci di contenere più di 16 persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico oltre 3,51 tonnellate"».

11.3

PETERLINI

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a). All'articolo 80, comma 8, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nella Provincia Autonoma di Bolzano la concessione prevista nel primo periodo del presente comma, in via sperimentale, può essere estesa anche ai veicoli a motore e loro rimorchi capaci di contenere più di 16 persone, compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico oltre 3,51 tonnellate"».

11.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, premettere la seguente:

«0a). All'articolo 61, comma 2, le parole: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m", sono sostituite con le seguenti: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di

linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 m per i primi e 24 m per i secondi"».

11.5

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, prima della lettera a) è preposta la seguente:

«0a). All'articolo 97, comma 2, terzo periodo, le parole da "che" a "regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "nonché consentite, con specifiche modalità previste dal regolamento,"».

11.6

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0a). All'articolo 80, al comma 8, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nella provincia autonoma di Bolzano la concessione prevista dal primo periodo può essere estesa, in via sperimentale, anche ai veicoli a motore e loro rimorchi capaci di contenere più di 16 persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 t"».

11.7

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0a). All'articolo 80, al comma 8, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "In via transitoria e sperimentale nella provincia autonoma di Bolzano le revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi capaci di contenere più di 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 t., possono essere effettuate da imprese di autoriparazione, autorizzate dalla provincia autonoma di Bolzano, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane che esercitano effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.122 e da consorzi o società consortili anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e che esercitano effettivamente una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122"».

11.8

PARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) ed e).

Consequentemente sopprimere il comma 3.

11.9

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). All'articolo 119, comma 2, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In tutti i casi tale accertamento viene effettuato dai medici di cui al presente comma presso il proprio studio oppure tramite la struttura di appartenenza, un'autoscuola o un soggetto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264"».

11.10

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b-bis). All'articolo 119, comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: "4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato dai soggetti di cui al comma 2, previa documentazione sanitaria rilasciata da un medico del servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria nazionale, nei riguardi:".

Consequentemente, il primo e il secondo periodo del comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono sostituiti con i seguenti:

"5. Per i soggetti di cui al comma 4, l'ufficio della unità sanitaria locale che ha effettuato gli accertamenti, comunica il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. L'unità sanitaria locale comunica altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali"».

11.11

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis). All'articolo 214-ter, comma 1, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti:

"1 veicoli giacenti presso le depositerie dei custodi-acquirenti definitivamente confiscati, che secondo la stima hanno un valore commerciale e per i quali le amministrazioni pubbliche non ne facciano richiesta di assegnazione ai sensi del presente articolo, prima dell'alienazione ai custodi acquirenti, dovranno essere posti in vendita mediante gara ad evidenza pubblica, anche nella modalità online, al prezzo base determinato dall'agenzia del Demanio secondo i criteri stabiliti per l'alienazione dalla legge n. 326 del 24.11.2003.

La vendita con incanto ovvero senza incanto, esperita anche con modalità telematica, dei beni confiscati è disposta con provvedimento dell'Agenzia del Demanio, secondo quanto previsto dagli articoli 532, 533 e 534 del codice di procedura civile ed affidata all'Istituto di cui all'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile"».

11.12

GRILLO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis). All'articolo 142, comma 12-bis, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS SpA sono destinati alla stessa quali contributi in conto impianti ai fini della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi in via prioritaria nella Regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

11.13

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). All'articolo 164, comma 2, le parole: ", se costituito da cose indivisibili," sono soppresse».

11.14

PETERLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sotto stante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

11.15

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sotto stante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

11.16

PETERLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, nel caso in cui l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

11.17

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedono, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, nel caso in cui l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

11.18

DIGILIO

Al comma 3, dopo le parole «ogni due anni» inserire «allegando certificato anamnestico del proprio medico di famiglia».

11.19

D'ALIA

Al comma 3 dopo le parole «ogni due anni» aggiungere le seguenti: «allegando certificato anamnestico del proprio medico di famiglia».

11.20

PARDI

Sopprimere il comma 5.

11.21

PARDI

Al comma 6-bis, terzo periodo, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

11.22

MARCO FILIPPI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 6-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, nonché le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale n. 198 del 1991 che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori tra il 4 dicembre 1999 ed il 16 agosto 2005, devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione, compreso quello di idoneità professionale, tramite un corso di aggiornamento professionale senza esame, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.23

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 6-ter, inserire il seguente:

«4-bis: All'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. L'impresa di autotrasporto è altresì cancellata quando rimane priva di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e non provvede ad acquisirne uno entro due mesi dalla cessata disponibilità dell'ultimo. In tal caso, l'Autorità competente provvede alla sua cancellazione entro i successivi due mesi. Decorso il termine di cui al secondo periodo, la cancellazione viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

11.24

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 6-quater, inserire il seguente:

«6-quater-II. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Regolamento (CE) 1071/2009, le associazioni di categoria dell'autotrasporto facenti parte del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e le rispettive articolazioni territoriali, sono ammesse a certificare i conti annuali dell'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai soli fini della dimostrazione della capacità finanziaria».

11.25

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 6-sexies, inserire il seguente:

«6-septies. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis, è sostituito con il seguente:

"9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

- a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
- b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
- c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
- d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
- e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
- f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
- g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
- h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
- i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate"».

11.26

DE LILLO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina prevista dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

11.27

PARDI

Sopprimere i commi 9 e 10.

11.28

PARDI

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli.

2. L'Osservatorio, con riferimento alle tipologie di veicoli, determina mensilmente la quota, espressa in percentuale, delle oscillazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la relativa incidenza sul mercato.

3. Nell'ambito del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di garantire un'equa corresponsione del corrispettivo del trasporto, qualora il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza subisca un'oscillazione, individuata ai sensi del comma 2, non inferiore al 10 per cento, si applica di diritto al contratto di autotrasporto, la clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'articolo 1467 del codice civile.";

b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.

10-ter. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.

10-quater. L'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce e aggiorna gli albi locali degli autotrasportatori.

10-quinquies. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 100 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere l'adozione di misure volte a promuovere il perfezionamento di operazioni di aggregazioni o fusioni tra imprese di autotrasporto.

10-sexies. Le misure di cui al comma 10-quinquies possono consistere:

a) nella concessione di sgravi fiscali o contributivi legati all'incremento della base occupazionale dell'impresa;

b) nel riconoscimento di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, hanno assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o che esercitano l'attività in conto proprio;

c) nella progressiva riduzione dell'IRAP.

10-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di stabilità e di bilancio, sono stabiliti le modalità applicative del comma 10-sexies, i criteri per l'individuazione dei beneficiari e i criteri di riconoscimento delle misure di cui al presente articolo. In ogni caso le misure di cui al presente articolo devono essere concesse in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito delle operazioni di aggregazione o di fusione e, in particolare, avendo riguardo al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione stessa, purché il numero finale dei veicoli non risulti inferiore alle dieci unità.

10-octies. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 25 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte. A tal fine è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta, pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'installazione dei localizzatori satellitari e al 30 per cento del costo di abbonamento del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di stabilità e di bilancio sono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui al presente comma.

10-nonies. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata "Banca".

10-undecies. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese.

10-duodecies. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale.

10-terdecies. La Banca fornisce altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea e interna. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 10-nonies a 10-terdecies, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 10-sexiesdecies.

10-quaterdecies. Dopo il primo comma dell'articolo 1696 del codice civile è inserito il seguente:

"1-bis. Nell'ipotesi di cui al primo comma, l'indennizzo è calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore la ha ricevuta e il limite di responsabilità è stabilito in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo lordo di merce trasportata".

10-*quinquiesdecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 10-*bis* a 10-*quaterdecies*, pari a 126 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 10-*sexiesdecies*.

10-*sexiesdecies*. Gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, inclusi i costi burocratici connessi all'erogazione di detti trasferimenti, sono ridotti di un importo pari a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

11.29

PARDI

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-*bis*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata "Banca".

10-*ter*. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese.

10-*quater*. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale.

10-*quinquies*. La Banca fornisce altresì un *rating*, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea e interna.

10-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 10-*bis* a 10-*quinquies*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante quanto previsto dal successivo comma 10-*septies*.

10-*septies*. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2012».

11.30

BASTICO, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, SAIA

Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

«10-*bis*. L'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi destinate al potenziamento dei servizi di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal tetto disposto dall'art. 76, comma 7, primo periodo del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, in quanto non producono aumenti di spesa del personale».

11.31

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni è abolito. I compiti e le funzioni attribuiti al pubblico registro automobilistico sono trasferiti all'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada.

Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni relative alle modalità di trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le ulteriori norme necessarie all'attuazione del presente articolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.

Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e il relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono soppressi».

11.32

RUSSO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. (Proposta di integrazione del D.M 18 ottobre 2010). Il Ministero della giustizia consenta, anche a mezzo circolare ministeriale, che i periti assicurativi, di cui titolo X, capo VI, d.lgs. 209/2005, iscritti nel RNPA ex art. 158 del citato decreto legge, sebbene non iscritti ad un ordine o collegio professionale e sebbene non laureati, possano ottenere l'iscrizione negli elenchi dei mediatori di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) del d.m. 18 ottobre 2010».

11.0.1

CAFORIO

Dopo l'**articolo 11** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e nuove disposizioni in materia semplificazione procedimentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ogni misura necessaria volta al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) attuazione delle procedure di dematerializzazione dei documenti e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti;
- b) completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso *on line* ai servizi pubblici, al fine di dare piena attuazione a quanto sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;
- c) integrale applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;
- d) attuazione del principio, già stabilito dal piano di azione per l'*e-government* del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano.

2. In caso di inadempienza da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi fissati dal comma 1 è disposta l'applicazione di una decurtazione pari ad una quota del 2% del totale delle somme di bilancio a disposizione di ciascuna amministrazione interessata.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative del comma 2 del presente articolo.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Governo adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti che impediscano il ragionevole svolgimento dei procedimenti amministrativi, affinché ciascun procedimento possa concludersi con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente di fissare termini diversi nei casi più complessi che prevedano il coinvolgimento di più amministrazioni o qualora sussistano problemi ostativi legati all'esistenza di particolari vincoli, quali quelli di carattere ambientale, paesaggistico o culturale, ma in ogni caso non eccedenti i 180 giorni;
- b) previsione, in caso di inadempienza da parte delle amministrazioni pubbliche, dell'applicazione di una decurtazione pari ad una quota del 2% del totale delle somme di bilancio a disposizione di ciascuna amministrazione interessata».

11.0.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 11**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Carta di circolazione e archivio unici dei veicoli)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo

precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b), e dall'articolo 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico registro automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione».

Art. 11-bis

11-bis.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante "Nuovo codice della strada", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 1-*quater*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'accertamento dei predetti requisiti può essere eseguito, in alternativa alle figure mediche previste dall'articolo 119, comma 2, anche dal medico di medicina generale".

2-ter. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, in materia di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "2. All'articolo 119, comma 2, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 20 aprile 1992 n. 285, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria AM potrà, in alternativa a quanto disposto dal presente comma, essere eseguito anche dal medico di medicina generale""».

11-bis.0.1

RUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

14-bis. - (Istituzione dell'Albo dei periti esperti di veicoli e danni a cose) – Il Titolo X, Capo VI, che disciplina l'attività peritale del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 156.

(Istituzione dell'Albo nazionale dei periti esperti di veicoli e danni a cose)

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Albo nazionale dei periti esperti di veicoli e danni a cose, di seguito denominato "Albo", finalizzato a regolamentare, in sede stragiudiziale e giudiziale, l'attività dei tecnici abilitati all'accertamento e stima di tutti i danni a cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria regolamentata dal Titolo X del decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché di tutte le avarie ai veicoli soggetti alla medesima disciplina.

2. La tenuta dell'Albo è demandata al Consiglio nazionale dell'albo eletto dagli iscritti su base nazionale e territoriale e con rappresentanza corrispondente al numero degli iscritti nelle varie Regioni.

3. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i rami 10 e 3 di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo n. 209 del 2005, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni nazionali rappresentative della categoria costituite da almeno 10 anni e sentito l'ISVAP, sono emanate le norme relative: alle modalità per l'elezione del Consiglio nazionale dell'albo e dei suoi consiglieri nazionali e territoriali in numero compatibile con il controllo e la verifica dell'attività degli iscritti sul territorio, all'iscrizione e cancellazione dall'Albo, all'iscrizione e cancellazione dal registro dei praticanti, all'istituzione delle sedi centrale e periferiche del Consiglio nazionale dell'albo, alle modalità d'elezione del Collegio di garanzia, alle modalità e ai termini di revisione dell'Albo, ai procedimenti e alle relative sanzioni disciplinari, alla composizione della commissione esaminatrice per la prova d'idoneità per l'iscrizione all'Albo, alle materie d'esame suddivise in generali e specifiche, alle modalità di determinazione dei criteri sulla base dei quali i singoli iscritti determineranno liberamente ed in modo trasparente le proprie tariffe professionali, alle incompatibilità. In sede regolamentare saranno dettate inoltre le linee guida per la costituzione delle eventuali sezioni specialistiche che potranno essere istituite presso l'Albo relativamente ai rami 6, 7, 8-9, 12-13 elencati all'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo n. 209 del 2005 e relativa alla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali, facendo riferimento alla legislazione nazionale ed europea ed alle eventuali norme UNI relative alle specifiche materie.

4. Il Consiglio nazionale dell'albo cura direttamente la pubblicazione dell'Albo, delle eventuali sezioni specialistiche e dell'elenco dei tirocinanti, rendendo ne disponibile l'accesso su Internet, eventualmente tramite convenzione con l'ISVAP e/o altri enti, e dotando ogni iscritto di un documento di riconoscimento nel quale saranno indicate le abilitazioni dell'iscritto all'Albo.
5. L'iscrizione all'Albo, nella sezione dei citati rami 10 e 3, è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività di perito esperto di veicoli e danni a cose, quali unici soggetti abilitati all'accertamento ed alla stima di tutti i danni a cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria regolamentata dal Titolo X del decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché di tutte le avarie ai veicoli soggetti alla medesima disciplina in qualsiasi sede e per qualsiasi finalità, a tutela del singolo e della collettività, nella sezione. Con l'eventuale istituzione delle sezioni relative ai rami 6, 7, 8-9, 12-13 elencati all'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo n. 209 del 2005 e relativa alla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali, dopo il periodo transitorio che verrà prescritto, l'iscrizione alla sezione dell'Albo sarà condizione indispensabile per l'esercizio delle attività di riferimento per le sezioni, a garanzia del singolo e della collettività.
6. Al perito esperto di veicoli e danni a cose, nell'esercizio delle sue funzioni, salvi i casi di assunzione d'incarico di consulente tecnico di parte in procedimenti giudiziari, è attribuita la funzione d'incarico di pubblico servizio, con i doveri, responsabilità ed obblighi derivanti da detta funzione.
7. Al perito esperto di veicoli e danni a cose è concesso l'accesso agli atti relativi al rilievo degli incidenti stradali e degli altri aventi dannosi effettuati dalle autorità intervenute sul luogo dell'evento, nonché di coadiuvare, integrare o sostituire le autorità stesse nel rilievo degli incidenti stradali. Al perito esperto di veicoli e danni a cose, nella sua qualità d'incarico di pubblico servizio, è consentito l'accesso a tutte le banche dati istituite con finalità anti frode. L'iscritto all'Albo dovrà obbligatoriamente segnalare alla magistratura ed al proprio Albo gli estremi delle fattispecie illegali delle quali venga a conoscenza in modo diretto o indiretto nell'esercizio delle sue funzioni professionali.
8. Il perito esperto di veicoli e danni a cose e tutti gli iscritti alle sezioni specialistiche, sono tenuti a rispettare scrupolosamente il codice etico approvato dal Consiglio nazionale dell'albo, entro tre mesi dalla sua istituzione, facendo riferimento alle norme contenute negli articoli della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo, volte a promuovere la qualità dei servizi e garantire l'indipendenza, l'imparzialità professionale e la segretezza, e che permetta anche a qualsiasi soggetto giuridico che si ritenga leso dal comportamento di un iscritto all'Albo, di ricorrere al Collegio di garanzia per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'Albo. Il Codice etico dovrà essere integrato con le norme specifiche relative alle sezioni specialistiche entro tre mesi dalla costituzione di ciascuna delle stesse.
9. Il Collegio di garanzia è l'organo preposto al giudizio sul rispetto del codice etico da parte di tutti gli iscritti all'Albo e dovrà essere composto in maggioranza da giuristi ed esperti di diritto esterni, cioè non iscritti all'Albo stesso.
10. Il Consiglio nazionale dell'albo è organo consultivo del Parlamento e dell'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni per la materia assicurativa ed in particolare per il contrasto alle frodi assicurative e redige ogni anno una relazione da presentare alle Camere ed all'Autorità di vigilanza su tali materie.

Art. 157.

(Iscrizione e norme transitorie)

1. Entro 3 mesi dal ricevimento della domanda, il Consiglio nazionale dell'albo delibera l'iscrizione di ogni persona fisica che ne abbia fatto richiesta, dopo aver verificato il possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 158.
2. In sede di prima redazione dell'iscrizione all'Albo, anche in carenza dei titoli d'istruzione richiesti dall'articolo 158, comma 2, lettera b), e fatte salve le deroghe eventualmente già concesse dalla Pubblica amministrazione per l'iscrizione al Ruolo periti assicurativi, sono iscritti di diritto all'Albo dei periti esperti di veicoli e danni a cose nella sezione rami 10 e 3, tutti i periti assicurativi che risultavano iscritti nel Ruolo periti assicurativi tenuto dall'ISVAP prima dell'istituzione dell'Albo e che ne facciano esplicita richiesta.
3. L'iscrizione automatica all'Albo dei periti esperti di veicoli e danni a cose nella sezione rami 10 e 3, dovrà essere seguita, entro il termine perentorio di sei mesi dall'elezione del pro Consiglio nazionale dell'albo, a pena di cancellazione provvisoria dall'Albo stesso, da una esplicita richiesta d'iscrizione all'Albo da parte del perito assicurativo iscritto al ruolo periti assicurativi tenuto dall'ISVAP. Le norme per la redazione della domanda, e quelle per la richiesta di re-iscrizione, nonché i termini di decadenza definitiva dalla predetta facoltà, saranno stabiliti dal Consiglio nazionale dell'albo entro un mese dal suo primo insediamento.

4. Per un periodo transitorio di 5 anni dalla data di pubblicazione della presente legge, o dalla costituzione delle specifiche sezioni, saranno ammessi a sostenere la prova d'idoneità e potranno essere iscritti all'Albo anche i soggetti in possesso di diploma di scuola media secondaria superiore con ciclo quinquennale o equipollente.
5. Per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del primo elenco degli iscritti all'Albo, per il computo dell'anzianità d'iscrizione all'Albo da parte del Perito formatore del Tirocinante, si terrà conto anche degli anni d'iscrizione al Ruolo Periti Assicurativi.
6. Per gli iscritti in altri Albi od Ordini professionali che vengano iscritti all'Albo dei Periti Esperti di Veicoli e Danni a Cose è consentita la permanenza dell'iscrizione anche all'Albo o Ordine d'appartenenza in base al titolo di studio.
7. Per la prima formazione delle sezioni specialistiche relative ai rami 6, 7, 8-9, 12-13 elencati all'articolo 2 terzo comma del decreto legislativo n. 209 del 2005 e relativa alla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali, potranno essere iscritti alla sezione dell'Albo, senza sostenere la prova d'idoneità i professionisti che abbiano esercitato la specifica attività prevista dalla sezione, senza soluzione di continuità, nei dieci anni precedenti la pubblicazione della presente legge, o nei dieci anni precedenti la costituzione della sezione, comprovata da certificazione anche fiscale sull'attività svolta, certificata da almeno una delle associazioni consultate per la formazione della sezione stessa, o da organismo pubblico o società esercente lo specifico ramo assicurativo.
8. Le risorse per il funzionamento dell'Albo nel suo primo esercizio d'attività graveranno sui contributi di vigilanza versati all'ISVAP dagli iscritti nel Ruolo Periti Assicurativi, e dovranno essere trasferiti dall'Istituto all'Albo entro tre mesi dall'elezione del primo Consiglio Nazionale dell'Albo.
9. Per il periodo transitorio necessario all'acquisizione di adeguate sedi, dotazioni e strutture proprie, il Consiglio Nazionale dell'Albo, per l'esercizio delle sue funzioni e per svolgere le proprie attività, potrà usufruire delle strutture dell'ISVAP o del Ministero della Giustizia e della consulenza degli uffici specialistici degli stessi enti.
10. Sono abrogate di diritto tutte le norme eventualmente in contrasto con la presente normativa e vengono trasferiti all'Albo dei Periti Esperti di Veicoli e Danni a Cose le funzioni di controllo e vigilanza precedentemente in capo all'ISVAP relativamente agli iscritti nel Ruolo Periti Assicurativi.

Art. 158.

(Requisiti per l'Iscrizione, prove d'idoneità e aggiornamento)

1. Sono iscritti all'Albo e alle sue sezioni specialistiche esclusivamente i Periti Esperti di Veicoli e Danni a cose in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento dei diritti civili;
 - b) possesso di laurea triennale o superiore, salve le deroghe e norme transitorie previste dall'art. 157;
 - c) aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un Perito iscritto all'Albo da almeno 5 anni;
 - d) aver superato positivamente la prova d'idoneità indetta, almeno una volta all'anno, dal Consiglio Nazionale e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;
 - e) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'art. 444 comma 2 del Codice di Procedura Penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - f) non essere stata/o dichiarata/o fallita/o, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
 - g) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
 - h) non essere intermediari di assicurazione o riassicurazione e non essere iscritti in alcuna sezione del Registro Unico degli Intermediari in Italia e/o in qualsiasi paese straniero;
 - i) non essere lavoratore dipendente di istituti o enti assicurativi, né essere pubblico dipendente con un rapporto lavorativo a tempo pieno, ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;

j) non essere artigiano riparatore di veicoli o di natanti, o socio o dipendente di aziende o società di riparazione di veicoli o di natanti, o avere funzioni o quote societarie in una delle attività riparative attinenti ai rami 6, 7, 8-9, 12-13 elencati all'art. 2 terzo comma del D. Lgs. 209/2005.

2. Entro 3 mesi dalla data della sua prima elezione, ed entro tre mesi dalla data di costituzione di ogni sezione, il Consiglio Nazionale dell'Albo delibera le materie e le prove, scritte ed orali su cui verte la prova d'idoneità di cui al comma 1 lettera d) del presente articolo.

3. Entro 3 mesi dalla data della sua prima elezione il Consiglio Nazionale dell'Albo, delibera, nel rispetto delle norme di cui all'art. 156, comma 4, il regolamento per lo svolgimento del praticantato di durata biennale, elencando gli obblighi del Perito formatore del Tirocinante, il numero massimo di Tirocinanti che possano essere seguiti da ogni Perito formatore, gli obblighi ed i divieti posti in capo al Tirocinante ed Istituendo il Registro dei Tirocinanti.

4. Qualora venissero istituiti uno o più corsi di laurea specificamente professionalizzanti per l'iscrizione all'Albo e/o alle sue sezioni, il Consiglio Nazionale dell'Albo, sentiti il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'Istruzione, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, potrà deliberare, per questi laureati, la riduzione del periodo di tirocinio obbligatorio previsto per l'accesso alla prova d'idoneità per l'iscrizione all'Albo e/o alle sue sezioni, rendendolo possibile anche durante l'ultima parte del periodo di studi.

5. Il Consiglio Nazionale dell'Albo, entro sei mesi dalla sua prima elezione, emana il regolamento sull'aggiornamento professionale obbligatorio continuo, che preveda un numero minimo di ore d'aggiornamento annuale, nonché la realizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, master, convegni, attraverso l'utilizzo di strutture e mezzi propri ovvero attraverso l'erogazione da parte di altri enti che abbiano presentato richiesta di accreditamento. Spetta in ogni caso al Consiglio Nazionale dell'Albo la definizione delle linee guida per la formazione continua ed il controllo sull'effettivo svolgimento di tale attività da parte degli iscritti all'Albo ed alle sue sezioni.

6. Il Consiglio Nazionale dell'Albo, entro tre mesi dalla sua prima elezione, emana il regolamento relativo al funzionamento dell'Albo, dei suoi organismi e dei rapporti tra struttura dell'Albo ed i suoi iscritti.

7. Il consiglio Nazionale dell'Albo, entro un anno dal suo primo insediamento, emana le norme relative alla polizza di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile che ogni iscritto dovrà sottoscrivere, indicando il successivo termine per l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo, i massimali minimi che potranno essere coperti con polizza stipulata dall'ordine ed obbligatoria per ogni suo iscritto e quelli integrativi riferiti ai singoli ed alle singole sezioni. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine potrà stipulare convenzioni finalizzate ad agevolare gli iscritti all'Albo nel reperimento della copertura assicurativa obbligatoria.

Art. 159.

(Codice etico, norme comportamentali, norme tecniche)

1. Entro tre mesi dalla data della prima elezione o integrazione con i componenti delle nuove sezioni, il Consiglio Nazionale dell'Albo, in sintonia con l'art. 156 comma 4, 8 e 9, approva il Codice Etico ed il Codice di Comportamento degli iscritti all'albo e stabilisce i criteri d'imparzialità per l'applicazione dell'estimotecnica.

2. Entro sei mesi dalla data della sua prima elezione il Collegio di Garanzia, di concerto con il Consiglio Nazionale dell'Albo, in sintonia con l'art. 156 comma 4,8 e 9, stabilisce le norme di funzionamento del collegio stesso, le modalità di presentazione dei ricorsi, le norme di garanzia, il sistema di controllo degli iscritti, la denominazione, gradazione e modalità d'irrogazione e pubblicazione delle sanzioni, anche con riferimento all'articolo 329 del D. Lgs. 209/2005.

3. Entro sei mesi dalla data della sua prima elezione il Collegio di garanzia, di concerto con il Consiglio nazionale dell'albo, in sintonia con l'articolo 156, comma 4, 8 e 9, stabilisce le regole per il ricorso contro iscritti all'Albo da parte di qualsiasi soggetto che si ritenga leso dal comportamento di un iscritto all'Albo stesso, stabilendo le regole relative a:

- a) titolarità, capacità, regole, costi e modalità di presentazione del ricorso;
- b) forma ed indirizzamento del ricorso;
- c) termini e prescrizione dei termini per la presentazione del ricorso;
- d) modalità di svolgimento dell'inchiesta, delle indagini e limiti temporali per le stesse;
- e) modalità di accesso al fascicolo e garanzie per le parti;
- f) procedura, modalità e tempi della procedura sanzionatoria;
- g) pubblicazione della decisione e ammissibilità dei ricorsi contro la decisione.

Art. 160.

(Poteri sostitutivi dell'Autorità di controllo sul settore assicurativo e contributi)

1. In caso di inerzia del Consiglio Nazionale dell'Albo nell'esplicare le attività e/o i poteri che le competono, l'Autorità di controllo sul settore assicurativo ha il potere di diffidare il Consiglio Nazionale dell'Albo ad adempiere.
2. In caso di ulteriore inadempimento l'Autorità di controllo sul settore assicurativo provvede in via sostitutiva.
3. Entro tre mesi dalla data della prima elezione il Consiglio Nazionale dell'Albo delibera l'ammontare dei gettoni di presenza e dei rimborsi spettanti ai Consiglieri ed ai componenti del Collegio di Garanzia.
4. Il Consiglio Nazionale dell'Albo, entro il termine di cui al comma precedente, fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte dal Consiglio Nazionale dell'Albo ed a coprire ogni altra spesa necessaria per la tenuta ed il funzionamento dello stesso. Il contributo potrà essere differenziato tra le varie sezioni:
 - a) la riscossione del contributo obbligatorio potrà essere demandata ad Enti Pubblici o Privati;
 - b) il mancato versamento del contributo obbligatorio, dopo le necessarie verifiche e solleciti, che dovranno essere regolamentati con specifica delibera del Consiglio Nazionale dell'Albo, comporterà la cancellazione dall'Albo.
5. Il Consiglio nazionale dell'albo fissa i compensi spettanti alla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 1, comma 4.
6. Il Consiglio nazionale dell'albo potrà deliberare l'adesione volontaria degli iscritti all'Albo ad eventuali casse previdenziali in compartecipazione con altri Albi o Ordini, o la partecipazione a fondi pensionistici».

11-bis.0.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Anche quando il veicolo è stato temporaneamente affidato, a qualsiasi titolo, ad altra persona fisica o giuridica, il proprietario deve garantire che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l'obbligo di assicurazione.";
 - b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli, ne affida o ne consente la circolazione senza la copertura assicurativa di cui al comma 1.";
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per il sequestro del veicolo si applicano le disposizioni dell'articolo 213 in quanto compatibili. Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell'art. 213, comma 2-*quinques*. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.";
 - d) al comma 4-*bis* è aggiunto il seguente periodo: "Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell'articolo 213, comma 2-*quinques*";
 - e) dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. Nei casi in cui sia disposto il sequestro di cui ai commi 4 e 4-*bis*, qualora sia stato affidato ad un custode-acquirente individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis* ovvero, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato dal Prefetto alla custodia di veicoli, in deroga alle disposizioni dell'articolo 213, commi 2-*quater* e 2-*quinques*, il veicolo sequestrato è sempre trasferito in proprietà al custode stesso decorsi 10 giorni dall'accertamento dell'illecito. Se il custode, diverso da quello nominato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, non intende acquisire il veicolo e la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del Demanio è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. In tali casi, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto al conducente autore della violazione, al proprietario o, in sua vece, ad altro dei soggetti indicati nell'articolo 196, e, in caso di mancata assunzione della custodia decorsi dieci giorni dall'avviso, dispone l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. Dell'avvenuto trasferimento in proprietà è data comunicazione al proprietario del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 213, comma 2-*quater*, ultimo periodo.

4-*quater*. Fuori dei casi indicati dal comma 4-*bis*, nonché dal comma 4-*ter*, dopo il trasferimento di proprietà l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, esibisce l'avvenuto pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro. In tali casi l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213;

4-*quinques*. Le imprese di assicurazione entro 5 giorni lavorativi successivi la stipula o il rinnovo di un contratto di assicurazione di cui al comma 1, comunicano, per via telematica, all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225, la targa ovvero il telaio del veicolo oggetto del contratto e la relativa scadenza. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative per disciplinare le modalità di comunicazione"».

11-bis.0.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Misure per la deflazione del contenzioso in materia RC auto)

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola "devono" è sostituita dalla seguente: "possono" e dopo la parola "risarcimento" è inserita la parola: "anche";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto"».

11-bis.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

1. Il comma 8 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio della Motorizzazione civile che consegna al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a consegnare al titolare della patente di guida, nel giorno stesso dell'effettuazione della visita, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Tale documentazione va consegnata agli uffici competenti della motorizzazione civile per il rilascio immediato del duplicato della patente con l'indicazione del nuovo termine di scadenza. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità. Entro il giorno quindici di ogni mese gli uffici della Motorizzazione Civile devono trasmettere telematicamente all'ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici un elenco di tutte le patenti rinnovate il mese precedente"».

11-bis.0.5

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

1. All'articolo 214-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art. 214-ter. - (*Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati*)";

b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "sono assegnati" sono inserite le seguenti: "dal prefetto";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213 e 214-bis.";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai veicoli sequestrati che non siano stati affidati all'autore della violazione, al proprietario o ad altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196. La domanda di assegnazione del veicolo deve essere presentata entro dieci giorni dal provvedimento di sequestro."».

11-bis.0.6

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:

a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro VI-Titolo I del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini della istituzione di specifici titoli professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.».

11-bis.0.7

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

1. Al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Agli aeromobili di cui alla lettera c) ,del comma 11, immatricolati all'estero che sostano per oltre 48 ore sul territorio italiano dal terzo giorno l'imposta viene applicata in base ai giorni effettivi di permanenza sul territorio stesso"».

Conseguentemente, nell'Allegato I, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: «Vino: lire zero;» sono sostituite dalle seguenti: «Vino: euro 0,5 per litro;».

Art. 12

12.1

PARDI

Sopprimere l'articolo.

12.2

D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole «ove costituite» inserire le seguenti «e le agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS».

12.3

D'ALIA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle stesse condizioni le Camere di commercio possono individuare percorsi sperimentali di semplificazione delle attività e procedure in materia di adempimenti pubblicitari (registro imprese), contratti di rete, prestazioni di servizi alle imprese, accesso alle banche dati, mediante convenzioni agevolate con le Associazioni di rappresentanza imprenditoriali maggiormente rappresentative, anche in deroga alle procedure vigenti, e nell'ottica di una riduzione degli oneri per le imprese stesse».

12.4

D'ALIA

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «Unioncamere, Regioni» inserire le seguenti: «agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS».

12.5

D'ALIA

Al comma 2 dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente:

«c-bis.1) possibilità di delegare i procedimenti amministrativi concernenti l'esercizio di attività economiche, tramite una procura in forma scritta non autenticata, a professionisti, agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS, agenzie per le imprese, esclusa la fase di controllo finale che rimane in capo alla pubblica amministrazione e senza maggiori oneri a carico dello Stato».

12.6

D'ALIA

Al comma 4 dopo le parole «sottoposte ad autorizzazione,» aggiungere le seguenti: «tra cui quelle svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione,».

12.7

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 12, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Chiunque esercita l'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 25.000 euro, il cui importo è destinato al comune in cui è avvenuta la violazione.

2-ter. Chiunque richiede prestazioni a soggetti che non hanno titolo a svolgerle ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro"».

12.8

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'atto di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, può essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata anche dai segretari comunali».

12.9

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese e la semplificazione burocratica per la costituzione delle stesse, al Capo VII, all'articolo 2463 del Codice civile, le parole "atto pubblico" sono sostituite dalle parole "scrittura privata"».

12.10

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

12.11

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.

6-ter. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

3. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata».

12.12

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli adempimenti burocratici previsti dalle discipline in materia antincendio, anti-infortunistica e di tutela della *privacy* sono sostituite da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque. Con decreto del Ministro dello Sviluppo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione normativa sono stabilite le modalità di esecuzione di tali adempimenti».

12.0.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Aumenti di capitale di società quotate)

1. Al comma 1 dell'art. 134 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "è ridotto alla metà" sono sostituite dalle parole "è ridotto ad un terzo". Al comma 3, secondo periodo dell'art. 2441 del codice civile, le parole "per almeno cinque riunioni" sono sostituite dalle parole "al massimo per cinque riunioni".

2. All'articolo 2441 del codice civile:

al comma 5, le parole "", approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima" sono soppresse;

il comma 8 è sostituito dal seguente "Con deliberazione dell'assemblea ordinaria può essere escluso il diritto di opzione limitatamente ad un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto è approvata con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie".

3. Al comma 2 dell'art. 2443 codice civile, le parole "approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'art. 2441" sono soppresse.».

12.0.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Rivalutazione immobili di impresa)

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le fondazioni bancarie, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.

2. Per l'attuazione della rivalutazione di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16 e seguenti del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.0.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 12**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "devono";

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno dei creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al credito re del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente«.

12.0.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 12**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Zone a burocrazie zero in via sperimentale)

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'art. 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'art. 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.

3. L'Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio Territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi«.

12.0.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'**articolo 12**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazioni in materia di rivendita di generi di monopolio).

L'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

«1. Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, nel caso di ditte individuali, nonché dai soci personalmente responsabili oppure dai rappresentanti locali, nel caso di licenze intestate a società di persone, capitali oppure a cooperative. In ogni caso, il titolare della ditta individuale, nonché il rappresentante legale delle società o cooperative, saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione. L'Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti. In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata. Oltre al coadiutore, può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita. Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal

terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65, decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinuncia del coadiutore.

A tal fine, si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi.

In deroga al primo comma, sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore. Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 7, numeri 2) e 3).

Le rivendite possono essere gestite temporaneamente da terzi in base a regolare contratto d'affitto d'azienda, purché questi soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In questo caso, gli affittuari saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione».

Art. 12-bis

12-bis.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 12-bis, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per i soggetti che svolgono attività d'impresa ovvero attività artistica o professionale, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 dovranno contenere le sole informazioni previste dagli articoli 264 e 265 della Direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 29 novembre 2006. Gli ulteriori dati e le informazioni necessarie per le attività di controllo ed accertamento, i dati e le informazioni previsti dalle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, riguardanti le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti *black list*, nonché le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 dovranno essere richieste in un'unica comunicazione telematica. Con successivi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini per l'attuazione del presente comma».

Art. 13

13.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. – 1. I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso, almeno un giorno prima, al questore.

2. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 400 euro.

3. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblica o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo per la riunione.

4. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro.

5. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali";

a-ter) all'articolo 20, le parole da: "avvengono manifestazioni" fino a: "assembramenti predetti" sono soppresse;

a-quater) l'articolo 21 è abrogato;

a-quinquies) l'articolo 25 è abrogato».

13.3

PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla lettera f), dopo il punto 3) inserire il seguente punto:

«3-bis) Le imprese di spedizione di cui alla Legge 14 novembre 1941, n. 1442, non rientrano tra le agenzie d'affari di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 10 31, n. 773».

13.5

ZANDA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, FIORONI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «86, secondo comma».

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «123, secondo comma, 124, secondo comma».

13.6

PARDI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «86, secondo comma».

13.7

D'ALIA

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «86, secondo comma».

13.1

LATRONICO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati è comunque esercitata con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma e 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e di quelle del Ministero dell'Interno in materia di sorvegliabilità dei locali».

13.0.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'art. 559 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa" sono sostituite dalla seguenti:

"nomina custode un istituto autorizzato alle vendite all'incanto di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile";

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nominando custode un istituto autorizzato alle vendite all'incanto di cui all'art. 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile";

c) al comma 4, le parole "la persona incaricata delle dette operazioni o" sono soppresse;

d) al comma 5, le parole "altro soggetto" sono inserite le seguenti: "il professionista incaricato delle operazioni di vendita o altro soggetto se non disponibile il delegato"».

13.0.2

LATRONICO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto».

13.0.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari in termini di concorrenza e di libera circolazione di merci e persone, tenuto conto della necessità di garantire la pubblica sicurezza, l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 è abrogato».

13.0.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 48 comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, dopo le parole "la vendita è effettuata" sono aggiunte le parole ", in via prioritaria,"».

13.0.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla modifica delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto».

13.0.6

FISTAROL

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

Con Decreto del Ministero dell'Interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del Decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turisti o alberghiere fino a 50 posti letto».

G/3194/2/1

ADAMO

Premesso che:

l'articolo 13 del decreto-legge in corso di conversione reca una serie di puntuali modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773);

in particolare, al comma 1, lettera a), viene modificato l'articolo 13, primo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in modo da prolungare a tre anni (in luogo di un anno), quando la legge non disponga altrimenti, la validità delle autorizzazioni di polizia;

la novella, alla lettera b), modificata nel corso dell'esame in sede referente, investe, poi, l'articolo 42, comma 3, prevedendo che le licenze rilasciate dal Questore, per porto d'armi lunghe da fuoco e dal Prefetto, di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati con lama in caso di dimostrato bisogno, abbiano validità annuale, qualora la durata non sia diversamente stabilita dalla legge;

con la lettera c), modificata nel corso dell'esame in sede referente, si prevede che le licenze per la vendita di esplosivi di qualsiasi specie abbiano validità di tre anni dalla data del rilascio (e non di due come previsto dal testo iniziale del decreto);

valutato altresì che:

ogni anno cronaca nera e giudiziaria purtroppo ci raccontano di gravi episodi di violenza compiuti da soggetti in possesso di regolare autorizzazione al porto di armi da fuoco. Una violenza generata da raptus di follia o dalla disperazione solitaria che poi poco dopo torna nell'ombra, senza mai ottenere uno spazio appropriato nel dibattito politico, come nei casi delle stragi di Via Carcano a Milano o di Aci Castello in Provincia di Catania;

considerato, infine che.

nel corso di una serie di audizioni informali svoltesi in 1 Commissione in merito ai disegni di legge di modifica della normativa sul porto d'armi (A.S. 1558 e abb.) tutte le associazioni audite, dai rappresentanti dei cacciatori a quelle dei parenti delle vittime delle armi da fuoco, hanno convenuto sull'utilità di istituire una banca dati delle certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione o del permesso di porto d'armi. Si è difatti rilevato come fondamentale la comunicazione tra personale medico-sanitario e operatori delle forze dell'ordine; cooperazione che potrebbe avvenire proprio attraverso la creazione di questa banca dati;

le aziende unità sanitarie locali che rilasciano i certificati di idoneità psicofisica ai sensi della presente legge dovrebbero trasmettere alle questure, in tempi brevi, e nel rispetto della normativa sulla *privacy*, i nominativi dei soggetti che hanno richiesto il certificato e a segnalare coloro i quali sono risultati affetti da malattie mentali o da segni di disturbi psico-comportamentali che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere;

impegna il Governo a:

predisporre tutti gli interventi finalizzati alla costituzione della banca dati, secondo le caratteristiche menzionate in premessa.

G/3194/4/1

FIORONI

Premesso che:

l'articolo 13 del decreto-legge titolato «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», modifica alcune disposizioni del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e significativamente l'articolo 115 in materia di agenzie e imprese operanti nel settore della tutela dei crediti;

il comparto (che oggi occupa oltre 23.000 addetti con un numero di pratiche affidate che ogni anno supera i 33 milioni, per un valore complessivo di oltre 30 miliardi di euro) chiede da tempo una riforma dell'intero settore, che preveda regole chiare e moderne. Pare quindi opportuno, dunque, inserire nel summenzionato decreto, in un'ottica di semplificazione, alcuni principi fondamentali; è necessario definire le attività di tutela dei crediti, che comprendono anche l'acquisto di crediti *pro soluto*. In tal senso sarebbe opportuno che, le dichiarazioni di inesigibilità del credito emesse in favore dei creditori dalle imprese per il recupero stragiudiziale del credito assumano efficacia probatoria qualora siano rispondenti ai relativi principi fiscali.

Considerato altresì che:

la circolare del Ministero dell'interno n. 557/PAS/6909/1205(1) del febbraio 2011 ha già previsto che le Questure possano avvalersi della certificazione liberatoria degli enti bilaterali circa l'attuazione degli adempimenti di cui alle materie previste e stabilisce che i requisiti professionali devono essere basati su programmi formativi conformi ai modelli elaborati dall'ente bilaterale, secondo le materie previste dall'emendamento stesso.

Valutato altresì che:

il ruolo degli enti bilaterali si innesta nello sviluppo della sussidiarietà tra le Istituzioni pubbliche ed i corpi intermedi della società (aziende creditrici e loro associazioni, associazioni imprenditoriali della tutela dei crediti ed associazioni dei consumatori);

tale scelta ha indubbi benefici economici in quanto fonte di risparmio delle risorse pubbliche dello Stato, il quale delegando parte delle proprie incombenze – senza rinunciare al proprio ruolo di controllore – crea le condizioni di una più diffusa e capillare verifica degli adempimenti richiesti dalle materie previste dall'emendamento, con il relativo abbattimento dei costi a suo carico;

realizza inoltre una certificazione liberatoria e una formazione capillare e continua degli addetti del settore, siano esse aziende che collaboratori delle stesse, innalzando così la professionalità e quindi anche la qualità del servizio reso e contribuendo a selezionare un'imprenditoria sana, troppo spesso aggredita da soggetti operanti sul mercato in dispregio delle regole a tutela dei consumatori, cioè dei debitori;

impegna il Governo a:

predisporre tutte le iniziative necessarie affinché si possa pervenire ad una riforma organica del settore delle agenzie e imprese operanti nel settore della tutela dei crediti, con particolare attenzione alla questione connessa alla certificazione liberatoria degli enti bilaterali e tenendo conto della citata circolare del Ministero dell'interno.

Art. 14**14.1**

CARLINO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

14.2

ALLEGRIINI, ZANETTA

Al comma 3, dopo le parole: «il Governo è autorizzato ad adottare», inserire le seguenti: «, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

14.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale,».

14.4

D'ALIA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole «coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni» inserire le parole «per il tramite del SUAP di cui all'art. 10 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160».

14.5

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole «coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni» inserire le parole «per il tramite del SUAP di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010».

14.6

CARLINO, PARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

14.7

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Al comma 4 sopprimere la lettera f).

14.8

CARLINO, PARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

14.9

TOFANI

Al comma 4, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) razionalizzazione, anche mediante riduzione dei controlli sulle imprese tenendo conto, per i reati previsti, della effettiva adozione e efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, sulla disciplina della responsabilità giuridica delle persone giuridiche, delle società delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica; a questo scopo illegale rappresentante dell'azienda trasmette agli organi di vigilanza e controllo una dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta la effettiva adozione e efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione».

14.10

FERRANTE, DONAGGIO, NEROZZI, ROILO, ADAMO, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) razionalizzazione, anche mediante riduzione dei controlli sulle imprese tenendo conto, per i reati previsti, della effettiva adozione e efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, sulla disciplina della responsabilità giuridica delle persone giuridiche, delle società delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica; a questo scopo il legale rappresentante dell'azienda trasmette agli organi di vigilanza e controllo una dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta la effettiva adozione e efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione».

14.11

D'ALIA

Al comma 4, lettera f), dopo le parole «o altra appropriata certificazione emessa» inserire le seguenti «anche di natura ambientale,».

14.12

CARLINO, PARDI

Al comma 6, sostituire le parole: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» con le seguenti: «in materia fiscale, finanziaria, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene alimentare e tutela ambientale e del territorio».

14.13

BASSOLI, BIANCO, ADAMO, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLO, IGNAZIO MARINO, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Al comma 6, dopo la parola «finanziaria» inserire le seguenti «di igiene degli alimenti e della sicurezza alimentare».

14.14

FERRANTE, DONAGGIO, NEROZZI, ROILO, ADAMO, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 6, dopo le parole: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» aggiungere le seguenti parole: «e nei luoghi di vita, di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale, di igiene ambientale, di igiene degli alimenti e di tutela della filiera alimentare,».

14.15

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Al comma 6, dopo le parole «di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,» inserire le seguenti: «igiene degli alimenti e sicurezza alimentare».

14.16

TOFANI

Al comma 6, dopo le parole: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» aggiungere le seguenti: «e nei luoghi di vita, di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale, di igiene ambientale, di igiene degli alimenti e di tutela della filiera alimentare,».

14.17

STRADIOTTO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 6-bis, dopo le parole «Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia» aggiungere le seguenti «e delle forniture di beni e servizi».

14.18

CASTRO

Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detto documento è, altresì, acquisito d'ufficio nell'ipotesi di cui all'articolo 24, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.».

14.19

ZANETTA, GALLO

Al comma 6-bis, infine, aggiungere il seguente periodo: «Tale documento è, altresì, acquisito d'ufficio nell'ipotesi di cui all'art. 24, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001».

14.20

MENARDI, SAIA

Al comma 6-bis, aggiungere il seguente periodo: «Tale documento è, altresì, acquisito d'ufficio nell'ipotesi di cui all'art. 24, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001».

14.21

MALAN

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. All'articolo 54, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. La produzione di materie prime farmacologicamente attive (API – active pharmaceutical ingredients), da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche di Fase I e II, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA"».

14.0.1

TOMASSINI, IGNAZIO MARINO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente.

«Art. 14-bis.

(Modifica dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
in materia di produzione di farmaci e derivati)

1. Al comma 2 sono soppresses le seguenti parole: "non è oggetto di cessione a fini di lucro ed".
2. Al comma 3 sono soppresses le seguenti parole: ", e di quelli dell'autorità nazionale italiana".
3. Al comma 6 le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni"».

14.0.2

PETERLINI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, i titolari di patentini non sono tenuti a fare richiesta scritta di acquisto nei confronti dei rivenditori, né a registrare in appositi registri gli acquisti di generi di monopolio"».

14.0.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente

«Art. 14-bis.

(Trasporto materiali per attività dei cantieri)

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'articolo 4, comma 1, è soppresso».

14.0.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica dei termini in materia edilizia)

1. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del Dpr 380/2001 è di due anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.

2. Sino al 31 dicembre 2012 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del Dpr 380/2001 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.

3. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo».

14.0.5

ZANETTA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli sul divieto di traslazione dell'addizionale IRES)

All'art. 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo, esclusivamente attraverso l'analisi dell'andamento degli utili di bilancio per un periodo temporale non inferiore a tre anni e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese, con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine, le imprese di cui al periodo precedente provvedono ad inviare all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas esclusivamente copia del bilancio d'esercizio"».

14.0.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 54, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 14 ottobre 1958 è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso i titolari di patentini non sono tenuti a fare richieste scritte di acquisto nei confronti dei rivenditori, né a registrare in appositi registri gli acquisti di generi di monopolio"».

14.0.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente articolo:

«Art. 14-bis.

(Semplificazione in materia di alcool e bevande alcoliche)

soggetti ad accisa)

1. Al comma 2 dell'art. 29 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 dopo le parole "esercizi di vendita", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,"».

14.0.8

PETERLINI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni in materia di microimprese)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole "Ai consumatori" sono inserite le seguenti: ", alle microimprese".

2. All'articolo 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

"4-bis. È data facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale, fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese"».

14.0.9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni in materia di microimprese)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole "Ai consumatori" sono inserite le seguenti: ", alle microimprese".

2. All'articolo 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"4-bis. È data facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale, fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese"».

14.0.10

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni dei pagamenti della Pubblica Amministrazione alle imprese di importo complessivo inferiore a 10.000 euro)

1. Per accelerare i pagamenti della Pubblica Amministrazione alle imprese, all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è aggiunto infine il seguente comma:

"9-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pagamenti che le stazioni appaltanti effettuano a favore di gestori e fornitori di pubblici esercizi, a favore di fornitori esteri e ai pagamenti di importo complessivo inferiore a 10.000,00 euro"».

14.0.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 2630 del codice civile)

1. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

14.0.12

DEL PENNINO, SBARBATI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli sul divieto di traslazione dell'addizionale IRES)

All'art. 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo, esclusivamente attraverso l'analisi dell'andamento degli utili di bilancio per un periodo temporale non inferiore a tre anni e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese, con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine, le imprese di cui al periodo precedente provvedono ad inviare all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas esclusivamente copia del bilancio d'esercizio"».

14.0.13

D'ALIA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'art. 9, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Camere di commercio pubblicano altresì i principali adempimenti delle società connessi all'iscrizione nel registro delle imprese. L'Unioncamere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, formula direttive ed indirizzi generali per la pubblicazione di tali informazioni nei siti delle Camere di commercio, in modo da garantire una maggiore uniformità"».

14.0.14

D'ALIA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Agenzie per le imprese)

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:

a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;

b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni;

c) revisione dei requisiti richiesti alle Agenzie per le imprese in modo che l'accreditamento avvenga per materie di regolazione e tipologie di procedimenti.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate».

Art. 15

15.1

BIONDELLI, BASSOLI, BIANCO, ADAMO, BOSONE, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLO, IGNAZIO MARINO, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «1° aprile 2012» con le seguenti: «1° luglio 2012».

15.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazioni in materia di pubblico impiego)

1. Gli atti concernenti la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni, devono essere impugnati, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell'atto impugnato.
2. La presente disposizione si applica agli atti concernenti la misurazione e la valutazione della performance individuale che siano comunicati o pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione medesima.
3. Relativamente agli atti concernenti la misurazione e la valutazione della performance individuale che siano stati comunicati o pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora non siano ancora decorsi i relativi termini prescrizionali di impugnativa e non siano già pendenti ricorsi, il predetto termine di decadenza decorre dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa».

15.0.2

POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure di semplificazione per l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad emanare, con cadenza annuale, il decreto ministeriale riguardante il contratto di inserimento delle donne nel mondo del lavoro di cui al decreto legislativo 20 settembre 2003, n. 276. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

15.0.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al fine di incentivare l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, sui contratti di lavoro a tempo parziale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2013, è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori dovuta all'assicurazione-generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con donne inoccupate ovvero disoccupate e con uno o più figli minori, pari a:
 - a) 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;
 - b) 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;
 - c) 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;
 - d) 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli;
2. I redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, dal momento della stipula e sino al 31 dicembre 2013, sono soggetti ad aliquote irpef ordinarie, ridotte:
 - a) di 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;
 - b) di 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;
 - c) di 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;
 - d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli;
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle lavoratrici che, al termine del periodo di congedo di maternità, intendano trasformare il proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, ovvero, alternativamente, nei confronti del lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità».

15.0.4

SALTAMARTINI

Dopo l'**articolo 15**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 42-bis. del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche al personale del comparto sicurezza e difesa e dei vigili del fuoco».

Art. 16

16.1

PARDI

Al comma 4 dopo le parole «del ministero della salute,» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la conferenza unificata,».

16.2

BORNACIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. In materia di benefici corrisposti per un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, il comma 2-bis, dell'articolo 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale».

16.3

BORNACIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. In materia di benefici corrisposti per un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, il comma 2 dell'articolo 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che la disposizione trova applicazione sia che la posizione assicurativa obbligatoria risulti aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.».

16.4

BORNACIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. In materia di benefici corrisposti per un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, il comma, 1 dell'articolo 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.».

Art. 17

17.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Sopprimere l'articolo.

17.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "test di conoscenza della lingua italiana" aggiungere le seguenti: "o della lingua tedesca nella provincia di Bolzano"».

17.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 2-ter, sostituire le parole: "fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro" con le seguenti: "fra un minimo di 30 e un massimo di 50 euro"».

17.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero le parole: "per un periodo non inferiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non superiore a tre mesi, decorsi i quali, il lavoratore extracomunitario, che non abbia altro titolo per il soggiorno, è espulso ai sensi dell'articolo 13"».

17.0.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche dell'articolo 7 e all'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – (*Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro*). — 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza e al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile.

2. La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, la copia e gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, i dati catastali e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio e il titolo in base al quale il denunciante ha la disponibilità dell'immobile. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

3. La dichiarazione di ospitalità di uno straniero o apolide ha una durata di tre mesi. Allo scadere di tale termine deve essere inviata all'autorità locale di pubblica sicurezza e al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile un'ulteriore dichiarazione di ospitalità. Dopo la terza dichiarazione di ospitalità il sindaco del comune, per il tramite della polizia locale, accerta se l'ospitalità non sia una dimora abituale ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, applicandone le relative disposizioni.

4. Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla polizia locale del comune ove si trova l'immobile.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dal sindaco e i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1981, n. 689»;

b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:

"b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello *status* di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. In ogni caso si deve scomputare, ai fini della determinazione del reddito minimo annuo, una quota parte delle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno con cadenza biennale sono determinate le somme da scomputare;"».

18.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, sostituire le parole: «e dei pubblici esercizi» con le seguenti: «Nel settore agricolo, turistico e dei pubblici esercizi».

18.2

PARAVIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è soppresso».

18.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 2, sostituire le parole «entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro» con le parole «prima dell'inizio della prestazione lavorativa, anche telefonicamente».

18.4

FIORONI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro» con le parole: «prima dell'inizio della prestazione lavorativa».

18.5

LATRONICO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro» con le seguenti: «prima dell'inizio della prestazione lavorativa, anche telefonicamente».

18.6

SPADONI URBANI

Al comma 2, sostituire la parola: «antecedente», con le seguenti: «in cui avviene».

18.7

ALLEGRIINI, ZANETTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter."».

18.8

BORNACIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1, per i soli dipendenti privati che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore ove prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento. Per i soli dipendenti pubblici la retribuzione pensionabile di cui al comma 1 si intende omnicomprensiva anche dell'indennità integrativa speciale, prescindendo dalla data di cessazione dell'avente causa."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: «(Disposizioni in materia di assunzioni, di collocamento obbligatorio e di retribuzioni pensionistiche)».

18.9

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sostituire le parole "pari o superiore al 60 per cento" con le seguenti: "pari o superiore al 60 per mille".».

18.0.1

LATRONICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)

1. All'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012," sono soppresse».

18.0.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Contributo di solidarietà sui contratti atipici)

1. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del datore di lavoro pari all'1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare alla erogazione delle seguenti prestazioni:

misure di sostegno al reddito;

misure di sostegno alla maternità;

misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni in a tempo indeterminato;

misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;

garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso la costituzione di un fondo».

18.0.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Incentivi per la conversione dei rapporti di lavoro a termine)

1. In via sperimentale e per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro precedentemente costituiti a termine e non ancora scaduti, è pari a quella prevista dagli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni».

18.0.4

VIESPOLI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni
per attività amministrativo-tributaria)

1. All'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 4-bis, dopo le parole "nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008," aggiungere le seguenti: "nonché quelle relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 1180 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 13 del 15 febbraio 2008,"».

18.0.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 è abrogato».

Art. 19

19.0.1

CICOLANI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme in materia di tutela della salute
e della sicurezza dei luoghi di lavoro)

1. All'articolo 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo del comma 2 le parole: "entro quarantotto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro cinquantasette mesi,";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e alla legge 26 aprile 1974, n. 191 e i relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine ovvero dall'entrata in vigore della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul lavoro marittimo limitatamente alle attività lavorative a bordo delle navi mercantili e da pesca ed in ambito portuale, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni"».

19.0.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono soppresse le seguenti parole "e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012,"».

19.0.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 10, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, sono soppresse le seguenti parole: "Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e"».

19.0.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA, MAURO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva nazionale, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, del bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

2. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

19.0.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria;

b) all'articolo 37:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali"; 2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da consulente esperto dallo stesso incaricato";

c) all'articolo 52, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali e dei lavoratori autonomi;
d) all'articolo 73, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa consultazione delle parti sociali"».

19.0.6

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Per consentire la conclusione dell'attività di armonizzazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, con le normative specifiche di settore, all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "entro quarantotto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta mesi,"».

19.0.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro)

1. Il secondo periodo dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:

"Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi"».

19.0.8

D'ALIA

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Sportelli del lavoro turistico)

1. All'articolo 3, comma 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modifiche e integrazioni dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) nei distretti turistici, considerate le peculiari caratteristiche del mercato del lavoro in essi esistenti, sono attivati "sportelli del lavoro turistico" promossi da Associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché da Enti Bilaterali costituiti dalle Associazioni sopra richiamate. Presso tali sportelli confluiscono tutte le informazioni dell'incontro domanda offerta di lavoro nonché comunicazioni di instaurazione/modifica/cessazione dei rapporti di lavoro in modalità semplificate. Gli sportelli adempiranno agli obblighi di interconnessione e di conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro.

Con Decreto Ministeriale da parte del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sono emanate, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Servizi pubblici per l'impiego nonché per le comunicazioni obbligatorie, le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale potrà attribuire ulteriori funzioni ai sopra indicati sportelli. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri».

19.0.9

D'ALIA

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente.

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4/12/2011" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora la richiesta irrevocabile di esonero sia stata presentata entro il 1° marzo 2011 e sia stato raggiunto il requisito minimo di anzianità richiesto prima del 31/12/2011"».

Art. 20

20.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1-*bis*, sostituire le parole: "suddividere gli appalti in lotti funzionali" con le seguenti: "suddividere gli appalti in lotti funzionali o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento"».

20.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: «verificano» con le seguenti: «possono verificare».

20.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) all'art. 11, comma 5, dopo le parole "comma 1" sono aggiunte le seguenti parole: "e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti," e dopo la parola "definitiva" sono aggiunte le seguenti: "che, in tal modo, diviene efficace.". Conseguentemente il comma 8 è soppresso».

20.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole "da parte dell'organo competente" sono aggiunte le seguenti: ", che deve avvenire entro 10 giorni dall'aggiudicazione stessa"».

20.5

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 11, comma 10, le parole: "trentacinque giorni" sono sostituite con le seguenti: "venti giorni"».

20.6

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) al comma 9 dell'articolo 7 , dopo le parole: "I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale" sono inserite le seguenti: "fatta salva la decadenza dell'obbligo qualora le sezioni regionali dell'Osservatorio non trasmettano le *password* nei tempi stabiliti a seguito di regolare richiesta delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori"».

20.7

PARDI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 27, comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma"».

20.8

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-*bis*) all'articolo 87, al comma 1, le parole "che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara" sono sostituite con le seguenti: "più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta"».

20.9

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) al comma 7 dell'articolo 66, le parole: "per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo" sono sostituite con le seguenti: "sul sito del comune e della regione competenti per il territorio"».

20.10

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 91, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28 si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste"».

20.11

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

«f-bis) l'articolo 86, è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – (*Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse*). – 1. Nei contratti di cui al presente codice, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

2-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

3. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3"».

20.13

GALLO, ZANETTA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 84 i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.».

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'art. 120:

a) al comma 3, primo periodo, le parole "comma 8", sono sostituite dalle parole "comma 9";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice"».

20.14

GALLO, ZANETTA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'art. 122, il comma 9 è sostituito con il seguente:

"9. Per i lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante, può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal Presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;

c) 1. Prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra 1 e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui ai successivi punti (6) e (7).

2. Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10% che presenta il ribasso maggiore e il 10% che presenta il ribasso minore.

3. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

4. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto.

5. Si divide per 10 la differenza tra la offerta determinata al punto precedente e quella con il ribasso minimo rimasta in gara.

6. Il numero determinato al punto precedente, moltiplicato per il numero estratto al punto (1), si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara.

7. La media tra questo numero e la soglia individuata al punto (3) rappresenta la soglia di anomalia".

2. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86».

20.15

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis. All'articolo 128, comma 11, dopo le parole: "i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati" inserire le seguenti: "per almeno 30 giorni"».

20.12

PARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 1, ottavo periodo, dopo le parole «sponsorizzazione tecnica, sono indicati», inserire le seguenti parole: «i requisiti di qualificazione che deve possedere il soggetto realizzatore nonché».

20.16

PARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 2, sostituire le parole: «ferme restando la natura e le condizioni essenziali» con le seguenti: «restando immutate la natura e le condizioni».

20.17

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 16 dell'articolo 79 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole: "categoria OS 3: 40%" sono sostituite dalle seguenti: "categoria OS 3: 20%";
- 2) le parole: "categoria OS 28: 70%" sono sostituite dalle seguenti: "categoria OS 28: 40%";
- 3) le parole: "categoria OS 30: 70%" sono sostituite dalle seguenti: "categoria OS 30: 40%"».

20.18

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 87 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra o di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione"».

20.19

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) il comma 10, dell'articolo 267 le parole: "20.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "40.000 euro".

20.20

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'art. 130, i commi 2 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Nel caso che operi la garanzia di subentro di cui all'art. 131, comma 1, lettera b), i sostituti devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando.

4. Il possesso dei requisiti previsti al comma 2 per i sostituti è verificato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore prima dell'inizio della attività del subentrante designato ai sensi dell'art. 133, comma 1"».

Conseguentemente, all'art. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta di attivazione della garanzia, il garante deve comunicare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore la designazione e i requisiti del subentrante e la data dalla quale il subentrante è pronto ad iniziare l'attività, una volta che siano stati verificati i requisiti stessi ai sensi dell'art. 130, comma 4».

b) *al comma 2, le parole:* «lo sostituisce con l'altro soggetto indicato all'atto della stipulazione del contratto» *sono sostituite dalle parole:* «lo sostituisce con altro soggetto idoneo all'esecuzione dell'opera e in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara originario».

c) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Nel caso di inadempimento anche del subentrante, il garante procede ad individuare un soggetto idoneo all'esecuzione dell'opera e in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara originario».

20.21

DIGILIO

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'art. 135, aggiungere il seguente comma:

"3. Ove sia attivata la garanzia di subentro, il garante può liberarsi da ogni onere e obbligo, compreso quanto eventualmente dovuto a titolo di garanzia di buon adempimento ai sensi dell'art. 113 del Codice, con il pagamento totale di una somma pari al 40% della differenza tra importo del

contratto e importo dei lavori contabilizzati al momento della attivazione della garanzia di subentro, in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo del contratto"».

Conseguentemente, all'art. 132 aggiungere il seguente comma:

«3. La garanzia di cui all'articolo 113 del Codice si estingue nel caso in cui il garante abbia esercitato il diritto di liberarsi della garanzia di subentro con il pagamento dell'intera somma individuata come limite di garanzia ai sensi dell'art. 135, comma 3».

20.22

DIGILIO

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'art. 130, i commi 2 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Nel caso che operi la garanzia di subentro di cui all'art. 131, comma 1, lettera b), i sostituti devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando.

4. Il possesso dei requisiti previsti al comma 2 per i sostituti è verificato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore prima dell'inizio della attività del subentrante designato ai sensi dell'art. 133, comma 1"».

Conseguentemente, all'art. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta di attivazione della garanzia, il garante deve comunicare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore la designazione e i requisiti del subentrante e la data dalla quale il subentrante è pronto ad iniziare l'attività, una volta che siano stati verificati i requisiti stessi ai sensi dell'art. 130, comma 4».

b) al comma 2, le parole: «lo sostituisce con l'altro soggetto indicato all'atto della stipulazione del contratto» sono sostituite dalle parole: «lo sostituisce con altro soggetto idoneo all'esecuzione dell'opera e in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara originario».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di inadempimento anche del subentrante, il garante procede ad individuare un soggetto idoneo all'esecuzione dell'opera e in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara originario».

20.23

DIGILIO

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al Capo II dell'allegato H al Regolamento, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

"7-bis. Il garante può liberarsi dell'onere di subentro con il pagamento di una somma pari al 40% della differenza tra importo del contratto e importo dei lavori contabilizzati al momento della attivazione della garanzia di subentro, in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo del contratto, da effettuare entro 60 giorni dalla dichiarazione di attivazione della garanzia di subentro ovvero dalla sua efficacia a norma del comma 5. Null'altro è dovuto dal garante alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore in tale ipotesi"».

Conseguentemente al comma 8, alla fine della seconda riga, dopo le parole: «articolo 131, comma 2, del regolamento», sono inserite le parole: «o per la minore durata conseguente all'esercizio da parte del garante della facoltà di liberarsi dell'onere del subentro ai sensi del comma 7-bis».

Conseguentemente al Capo I, al termine del comma 2, è aggiunta la seguente frase: «Il tempestivo pagamento della somma di cui al punto 7-bis del Capo II estingue anche la garanzia di cui all'art. 131, comma 1, lettera a), del regolamento».

20.24

DIGILIO

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'art. 126, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14 milioni di euro"».

20.25

SAIA, AUGELLO, MENARDI, BUTTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, al comma 01 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme in ogni caso le vigenti disposizioni di cui al D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia"».

20.0.1

PINOTTI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione delle procedure di acquisto degli alloggi di servizio
del Ministero della difesa)

1. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, i contratti di compravendita stipulati tra l'Amministrazione della difesa e gli acquirenti, in forma pubblico amministrativa o notarile, sulla base di determinazione della Direzione generale dei lavori e del demanio con la quale sono individuati il prezzo di vendita e l'acquirente, registrata dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, sono immediatamente vincolanti e trascrivibili"».

20.0.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente;

«Art. 20-bis.

(Carpenterie metalliche)

1. Al capoverso nono del paragrafo 11.3.1.7 – Centri di trasformazione, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti 14 gennaio 2008, recante: "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le opere in acciaio accessorie, come recinzioni, serramenti, parapetti ecc, il Direttore Tecnico del centro di trasformazione, può essere nominato tra i soggetti possessori della laurea e dei diplomi di scuola superiore secondaria di indirizzo tecnico (come geometra, perito edile, industriale, agrario, ecc), indipendentemente dall'iscrizione ai rispettivi albi professionali, oppure tra i soggetti possessori della qualifica di maestro artigiano o del diploma di qualifica professionale ad indirizzo meccanico, anche in assenza di iscrizione ad un albo professionale"».

Art. 21

21.1

TREU, ROILO, ADAMO, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, GHEDINI, ICHINO, MAURO MARIA MARINO, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. – Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

21.2

MENARDI, SAIA

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: «entro il limite di due anni dalla cessazione dall'appalto» con le seguenti: «entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto o del subappalto».

21.3

D'ALIA

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

21.4

RANUCCI, MARCO FILIPPI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

Al comma 1, capoverso «2» sopprimere le parole da: «Ove convenuto in giudizio» fino alle parole: «secondo le regole generali.».

21.5

TREU, ROILO, ADAMO, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, GHEDINI, ICHINO, MAURO MARIA MARINO, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI

Al comma 1, capoverso «2», al quarto periodo sopprimere la parola: «agevolmente».

21.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La responsabilità solidale di cui al primo periodo resta esclusa nel caso in cui l'appaltatore o eventuali subappaltatori abbiano reso dichiarazioni e/o atte stazioni false al committente imprenditore o datore di lavoro e questo, utilizzando l'ordinaria diligenza, non poteva identificare la falsità di tale dichiarazione e/o attestazione».

21.7

D'ALIA

Al comma 1, capoverso comma 2, premettere le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,».

21.8

MALAN

Al comma 1, capoverso 2 premettere le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti».

21.9

CASTRO

Al comma 1, sostituire il capoverso «2» con il seguente:

«2. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

21.10

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «2» sostituire il primo periodo con il seguente:

«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto o del subappalto, a corrispondere ai lavoratori, nei limiti delle somme ancora dovute per l'esecuzione del contratto di appalto o di subappalto, i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto o di subappalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».

21.11

ZANETTA, GALLO

Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «entro il limite di due anni dalla cessazione dall'appalto», con le seguenti: «entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto o del subappalto».

21.12

CASTRO

Al comma 1, capoverso «comma 2», dell'articolo 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sostituire le parole: «entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto», con le seguenti: «entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto o del subappalto».

21.13

CASTRO

Al comma 1, capoverso «comma 2», dell'articolo 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto o del subappalto, qualora quest'ultimo si concluda in un momento antecedente al primo».

21.14

BUGNANO

Al comma 1, nel capoverso comma «2» ivi richiamato, sopprimere le parole da: «Ove il convenuto in giudizio per il pagamento» fino alla fine del comma medesimo.

21.15

CASTRO

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: «agevolmente».

21.16

D'ALIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera».

Art. 22

22.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis il comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, è soppresso».

22.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) Negli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria è ammessa la suddivisione in lotti o lavorazioni previste in base al sistema di qualificazione SOA, garantendo in ogni caso le relative procedure concorsuali. Le predette lavorazioni non possono essere suddivise in lavorazioni parziali al fine di sottrarle alle procedure concorsuali"».

Art. 23

23.1

PARDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando le disposizioni in materia» inserire le seguenti: «di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché».

23.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, sostituire le parole: «di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» con le seguenti: «di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (IPPC) di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

23.3

ALLEGRI, ZANETTA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», inserire le seguenti: «ed il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali – CESPA,».

23.4

D'ALIA

Al comma 1 sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Al comma 1, alla fine della lettera b), inserire le parole: «per il tramite del SUAP».

23.5

ZANETTA

Al comma 2, sostituire le parole: «sei», con le seguenti: «tre».

23.6

PARDI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e dalla data» fino alla fine del comma.

23.7

D'ALIA

Al comma 2-bis dopo le parole: «veicoli elettrici» aggiungere le seguenti: «o di metano liquido».

23.8

D'ALÌ, FLUTTERO

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti commi:

«2-ter. All'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"d) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica";

2-quater. Articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: "Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lett. d), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione";

2-quinquies. All'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo: "lett. a)" sono aggiunte le parole: "e lett. d)";

2-sexties. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 è aggiunta la seguente lettera:

"f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione – degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti"».

23.0.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazioni in materia di rifiuti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:

a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso "articolo 260-bis";
g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52, e successive modificazioni;
i) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 novembre 2011;
l) i commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
m) i commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.
2. Restaferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni».

23.0.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Soppressione del SISTRI e istituzione del Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) il comma 1116 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
 - c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 188-bis, l'articolo 188-ter, l'articolo 260-bis e l'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
 - d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e successive modificazioni;
 - e) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
 - f) i commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216;
2. Al fine di assicurare che la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali, nonché il trasporto e la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, nonché per semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti lungo la loro intera catena di gestione, di seguito denominato "Sistema", volto a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti speciali. Il Sistema sostituisce, anche gradualmente, i registri di carico e di scarico nonché il formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, basati su sistemi cartacei, e contiene tutti i dati relativi alla quantità, alla qualità, alla natura, all'origine dei rifiuti, alla destinazione, alla frequenza di raccolta e al mezzo di trasporto e, ove necessario al metodo di trattamento previsto per i rifiuti, assicura la fomitura, su richiesta, di tali informazioni alle autorità competenti.
3. A decorrere dalla data della sua entrata in funzione il Sistema sostituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) abrogato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare subentra, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al soppresso SISTRI. A tale fine sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni del Sistema e, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, provvede in forma autonoma, o secondo affidamenti che rispettano i principi e le modalità di conferimento dei servizi pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla gestione e allo sviluppo del Sistema.
6. Il Sistema è obbligatorio per:
 - a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b) i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con più di venti addetti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producono per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di addetti. Ai fini della presente lettera, nella determinazione del numero di addetti si computano le unità occupate complessivamente con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero come socie di società che partecipano all'attività. I periodi lavorativi inferiori all'anno sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino;

c) i commercianti e gli intermediari, entrambi non detentori, di rifiuti speciali;

d) i consorzi istituiti per il recupero o per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti speciali che organizzano la gestione di tali rifiuti speciali per conto dei consorziati;

e) i soggetti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti speciali;

f) i soggetti, anche di nazionalità estera, che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettua il trasporto o il raccomandandario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistema dall'armatore o noleggiatore medesimi;

g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria ovvero dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

h) i soggetti che trasportano e gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, con esclusione dei comuni relativamente ai rifiuti urbani prodotti.

7. I soggetti eventualmente non obbligati ad aderire al sistema ai sensi del comma 6 possono aderire al medesimo Sistema su base volontaria.

8. Previa verifica dell'effettiva funzionalità del Sistema e garantendo un'accertata semplicità di utilizzo per i soggetti di minori dimensioni, l'obbligo di cui al comma 6 può essere esteso, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, agli altri soggetti non obbligati, al fine di realizzare un sistema unico di tracciabilità dei rifiuti. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari per i profili ambientali e produttivi, entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le associazioni rappresentative dei soggetti obbligati di cui al comma 6, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche nonché le associazioni o gli organismi che rappresentano i produttori di sistemi informatici nel settore della gestione dei rifiuti, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 2, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione del Sistema, nonché le modalità di interoperabilità con i software gestionali aziendali e di erogazione dei servizi di supporto, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di evidenza pubblica, ove ciò si renda necessario ai fini dell'affidamento concorrenziale della gestione dello stesso Sistema, nonché nel rispetto dei seguenti obiettivi fondamentali:

a) conciliare l'interesse pubblico a tracciare i movimenti dei rifiuti con le esigenze operative del lavoro, garantendo il controllo senza causare danno all'economia reale;

b) rendere semplice l'utilizzo del Sistema attraverso regole minime e facili da applicare riducendo il più possibile tutti i casi particolari che richiedono un'analisi specifica prima dell'applicazione del Sistema;

c) applicare il Sistema a tutti i soggetti prevedendo che gli adempimenti, quali l'iscrizione, la movimentazione e la registrazione, a carico dei produttori, in particolare di quelli di minori dimensioni, possano essere delegati agli operatori professionali, quali trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria;

d) introdurre la trasposizione in digitale del sistema ca. rtaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere i documenti di trasporto del Sistema per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il Sistema al fine di fornire le necessarie informative;

e) disporre l'entrata in funzione del Sistema in maniera graduale sulla base di specifici programmi temporali effettuando test scadenziati nel tempo, su soggetti pilota fino alla completa operatività del Sistema;

- f) prevedere meccanismi di revisione periodica del Sistema a regime che recepiscono immediatamente dal territorio disfunzioni da regolare, anche istituendo un gruppo di lavoro permanente che esamini le istanze ricevute dagli iscritti e fornisca risposte in tempi brevi;
- g) prevedere che gli oneri di gestione e di funzionamento del Sistema siano posti a carico dei soggetti ad esso obbligati;
- h) prevedere eventuali esenzioni per tipologie di rifiuti che non presentano aspetti di particolare criticità ambientale e per specifiche categorie di produttori per i quali l'applicazione non è di rilevante importanza;
- i) garantire tempi congrui per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici aziendali al Sistema nel rispetto di precise specifiche tecniche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*;
- l) obbligare anche i trasportatori esteri che operano sul territorio italiano a utilizzare il Sistema o a collegarsi allo stesso.
10. Con il medesimo decreto di cui al comma 9 sono altresì determinate le eventuali modalità con cui gli strumenti e i prodotti realizzati nell'ambito del soppresso SISTRI possono essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio del funzionamento del Sistema.
11. In materia di sanzioni relative al Sistema si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
12. Nelle more dell'entrata in funzione del sistema, resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in particolare dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

23.0.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazioni in materia di SISTRI per le piccole imprese)

1. Al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 5 dipendenti ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

b) all'articolo 4, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"Oa) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi che non hanno più di 5 dipendenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;"».

Art. 24

24.1

PARDI

Sopprimere l'articolo.

24.2

PETERLINI

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

"d) i piani e/o i programmi della gestione dei rifiuti sul territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano"».

24.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

All'articolo 24, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 7, comma 5, sono soppresse le seguenti parole: "sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali"».

Dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 223, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 2008, conformemente"».

24.4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

"d) i piani e/o i programmi della gestione dei rifiuti sul territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano"».

24.5

PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

24.6

PARDI

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, concesse, ai fini delle tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare».

24.7

TANCREDI

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). All'articolo 6, comma 17, al secondo periodo, le parole: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia» sono sostituite dalle seguenti: «Il divieto per i soli idrocarburi liquidi è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro cinque miglia».

24.8

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, lettera d) numero 1), dopo le parole: «è rilasciata» inserire le seguenti: «, previa verifica dell'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero o per la realizzazione di opere marittime,».

24.9

D'ALIA, FLUTTERO

Al comma 1, la lettera d-bis) è soppressa.

24.10

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).

24.11

DEL PENNINO, SBARBATI

Dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

«d-ter) all'articolo 124, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "quattro anni" con le seguenti: "sei anni"».

24.12

ZANETTA, BATTAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

«d-ter) all'articolo 124, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "quattro anni" con le seguenti: "sei anni"».

24.13

PARDI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all'articolo 216-bis, comma 7, sostituire le parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione", con le seguenti: "entro il 30 giugno 2012"».

24.14

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

24.15

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) il comma 5 dell'articolo 230 è sostituito con il seguente:

"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva luogo ove in tal caso si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1 legge 6 giugno 1974 n. 298."».

24.16

DEL PENNINO, SBARBATI

Dopo la lettera f-bis), inserire la seguente:

«f-ter) all'articolo 242, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ove la rilevazione dei valori di fondo effettuata da parte degli organi competenti non venga resa disponibile entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di caratterizzazione, si ritengono valide, fatte salve eventuali determinazioni successive dell'autorità competente, le rilevazioni dei valori di fondo effettuate dal soggetto precedente sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo"».

24.17

ZANETTA, BATTAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

«f-ter) all'articolo 242, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ove la rilevazione dei valori di fondo effettuata da parte degli organi competenti non venga resa disponibile entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di caratterizzazione, si ritengono valide, fatte salve eventuali determinazioni successive dell'autorità competente, le rilevazioni dei valori di fondo effettuate dal soggetto precedente sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo."».

24.18

DEL PENNINO, SBARBATI

Dopo la lettera f-bis), inserire le seguenti:

«f-ter) all'articolo 242, comma 9, sostituire le parole: "di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche" con le seguenti: "di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrato";

f-quater) all'articolo 242, comma 9 aggiungere infine il seguente periodo: "Alle medesime condizioni, sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento normativo degli impianti e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti";

f-quinquies) all'articolo 242, dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Nel caso di interventi da effettuarsi in aree ricadenti nei perimetri dei siti interessati da attività di bonifica, comportanti la realizzazione di nuove iniziative industriali o la modifica di impianti esistenti, anche comportanti l'esecuzione di scavi, ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle opere, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere agli Enti competenti:

a) il progetto dell'opera da realizzare o equivalente documentazione tecnica;

b) i risultati della caratterizzazione, validata dall'Ente competente, o, ove necessario, dell'analisi di rischio sito-specifica, approvata ai sensi del comma 4 del presente articolo, attestanti lo stato di non contaminazione del suolo interessato, ovvero il decreto direttoriale di adozione delle determinazioni conclusive della conferenza decisoria relativamente all'approvabilità del Progetto di bonifica del suolo interessato e della falda;

c) la stima del rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate o attivabili in relazione alla definizione del progetto dell'opera da realizzare e allo scenario di esposizione previsto;

d) l'attestazione che l'opera non comporta impedimento o ostacolo alle eventuali attività di messa in sicurezza operativa e di bonifica della falda;

e) l'eventuale piano di riutilizzo dei terreni non contaminati escavati nell'ambito degli interventi e delle opere da realizzare."».

24.19

ZANETTA, BATTAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere le seguenti:

«f-ter) all'articolo 242, comma 9, sostituire le parole: "di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche" con le seguenti: "di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interraste";

f-quater) all'articolo 242, comma 9 aggiungere infine il seguente periodo: "Alle medesime condizioni, sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento normativo degli impianti e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti.";

f-quinquies) all'articolo 242, dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Nel caso di interventi da effettuarsi in aree ricadenti nei perimetri dei siti interessati da attività di bonifica, comportanti la realizzazione di nuove iniziative industriali o la modifica di impianti esistenti, anche comportanti l'esecuzione di scavi, ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle opere, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere agli Enti competenti:

a) il progetto dell'opera da realizzare o equivalente documentazione tecnica;

b) i risultati della caratterizzazione, valti data dall'Ente competente, o, ove necessario, dell'analisi di rischio sito-specifica, approvata ai sensi del comma 4 del presente articolo, attestanti lo stato di non contaminazione del suolo interessato, ovvero il decreto direttoriale di adozione delle determinazioni conclusive della conferenza decisoria relativamente all'approvabilità del Progetto di bonifica del suolo interessato e della falda;

c) la stima del rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate o attivabili in relazione alla definizione del progetto dell'opera da realizzare e allo scenario di esposizione previsto;

d) l'attestazione che l'opera non comporta impedimento o ostacolo alle eventuali attività di messa in sicurezza operativa e di bonifica della falda;

e) l'eventuale piano di riutilizzo dei terreni non contaminati escavati nell'ambito degli interventi e delle opere da realizzare."».

24.20

ALLEGRI, ZANETTA

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, comma 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) impianti di essiccazione di cereali, medica e semi di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie.";

b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:

"v-bis) impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato"».

24.0.1

ZANETTA, BATTAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161,
in materia di composti organici volatili)*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole: ", nei quattro anni successivi alle date ivi previste," sono soppresse"».

24.0.2

DEL PENNINO, SBARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 24-bis.

*(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161,
in materia di composti organici volatili)*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 e successive modificazioni, le parole: ", nei quattro anni successivi alle date ivi previste," sono soppresse"».

24.0.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori)

1. Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 221:

1) nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato";

2) nel comma 5:

2.2) al sesto periodo, le parole "sulla base dei", sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti i";

2.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;

3) al comma 8, le parole: ", fino al consumo,", sono soppresse;

4) al comma 9:

4.1) nel primo periodo, le parole: "di ogni livello fino al consumo,", sono soppresse;

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: "comma 3, lettera h)", sono inserite le seguenti: "in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo,";

4.3) alla fine del comma, dopo le parole: "dall'articolo 261", è inserita la seguente: "comma 2";

b) all'articolo 261, il comma 1, è soppresso;

c) all'articolo 265, il comma 5, è soppresso».

24.0.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente relative alla disciplina d'uso dei sacchi per l'asporto delle merci secondo criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

1. Ai fini della tutela ambientale, della protezione del territorio e della riduzione delle emissioni climalteranti, nonché per prevenire la produzione di rifiuti e ridurre quelli derivanti da imballaggi e concorrere alla lotta contro comportamenti illeciti o fraudolenti a danno dell'ambiente e dei consumatori, in conformità a quanto previsto dai commi 1129 e 1130 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione di criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario atti a definire l'effettiva biodegradabilità dei sacchi per l'asporto delle merci e di norme tecniche armonizzate atte a consentire la certificazione della conformità dei predetti sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci rispetto alle stesse norme tecniche armonizzate, i sacchi per l'asporto delle merci che possono essere commercializzati, devono essere realizzati in conformità alle norme EN 13432:2002 ovvero riutilizzabili e riciclabili.

2. I sacchi per l'asporto delle merci conformi alle disposizioni di cui al comma 1, devono riportare le seguenti corrispondenti diciture informative di conformità».

24.0.5

ALLEGRI, ZANETTA

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Entrata in vigore dei nuovi regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. I nuovi regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera a), comma 5, del medesimo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

24.0.6

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Semplificazione in materia di zone a protezione speciale)

1. Allo scopo di attenuare l'impatto che l'applicazione delle misure di conservazione dei siti appartenenti a rete natura 2000 avrebbero sul futuro di attività umane insistenti nelle Zone a protezione speciale (ZPS, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in cui sono definite le misure di conservazione delle ZPS, che tenga conto dei principi espressi nel preambolo e nell'articolo 2 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, allo scopo di tutelare le esigenze economiche, sociali e culturali, nonché le particolarità regionali e locali».

24.0.7

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Semplificazione delle procedure di attuazione dei piani urbanistici)

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "di cui al presente comma" è aggiunto, in fine, il seguente periodo. "Le regioni, ove non già disposto con norme legislative o regolamentari, possono prevedere ulteriori modalità per l'individuazione dei piani attuativi, comunque denominati, da escludere dalla verifica di assoggettabilità e dalla valutazione ambientale strategica, ovvero per lo svolgimento di procedure semplificate, qualora tali piani interessino aree di ridotta estensione o siano varianti afferenti modificazioni di contenuta entità o riguardanti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi i cui progetti non siano sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale."».

24.0.8

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, concernente le apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Nel primo periodo dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013", sono soppresse».

24.0.9

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Riutilizzo per usi produttivi di aree in corso di bonifica)

1. Nell'ambito delle procedure di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa apposita istanza del soggetto interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'esito della Conferenza di servizi, può autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il progetto di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio o a nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili anche in pendenza dell'approvazione del progetto di bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative non interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo delle aree anzidette, in sede di Conferenza di servizi possono essere stabilite apposite prescrizioni idonee anche a tutelare la salute dei lavoratori e delle altre persone coinvolte».

24.0.10

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Materiali di riporto)

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, comma 1, lettera b) e c), e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'Allegato 2 degli Allegati al Titolo V alla Parte IV, del presente decreto legislativo.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto possono essere considerati sottoprodotti"».

24.0.11

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Semplificazioni in materia di rischio idrogeologico)

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, le Regioni, d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito della propria attività a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti e con riferimento alle proprie competenze nella materia della tutela e valorizzazione dell'ambiente, attuano, d'intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia, interventi per l'impiego di detenuti, previa dotazione di braccialetto elettronico, in opere e servizi socialmente utili di salvaguardia dell'ambiente e del territorio e soprattutto per fronteggiare il rischio idrogeologico, attraverso la pulizia e il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, promossi d'intesa con gli Enti locali».

24.0.12

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Sfalci e potature)

1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "nella selvicoltura" sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

2. Paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei (imiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati in agricoltura e netta selvicoltura da parte dei soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile, presso il luogo di produzione, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana».

G/3194/10/1

D'ALÌ, FLUTTERO

Il Senato,

in sede di conversione del disegno di legge A.S. 3184, recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» premesso che:

l'articolo 24, comma 1, lettera d-bis) del provvedimento in esame, pur con il condivisibile obiettivo di assicurare ai rifiuti una destinazione ambientalmente corretta ed un avvio a recupero eco-compatibile, prevede una dichiarazione che non risulta tra i documenti obbligatoriamente previsti dal Regolamento comunitario 1013/06 sui movimenti transfrontalieri di rifiuti, e pertanto rischia di generare blocchi e contenziosi, in quanto difficilmente ottenibile dalle Autorità dei Paesi cui sono destinati i rifiuti italiani;

le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, nel caso di rifiuti recuperabili della Lista «verde» del Regolamento, sono soggette solo ad obblighi generali di informazione a carico del notificatore e di coloro che partecipano alla spedizione, obblighi che non riguardano un dovere di «equivalenza» della legislazione del Paese di destinazione a quella italiana od europea;

il contenuto generico della dichiarazione, così come formulato nella lettera i-bis), non offre sufficienti garanzie sull'attendibilità e riscontrabilità di quanto dichiarato, e dunque efficacia della norma da un punto di vista ambientale;

a fronte di ciò, l'immediata applicazione «tout court» della disposizione in parola rischierebbe di generare gravi rischi di paralisi per il sistema nazionale di gestione dei rifiuti, sistema sempre più integrato in un contesto globalizzato degli scambi con l'estero
impegna il Governo

ad istituire un tavolo di confronto con le rappresentanze delle categorie degli operatori interessati, con le autorità e con gli enti di controllo competenti sulle modalità di applicazione della norma in esame, sulle cause che impediscono o limitano il corretto espletamento delle procedure per

l'esportazione dei rifiuti, nonché sugli ostacoli che frenano il reimpiego delle materie prime seconde all'interno del Paese, in linea con gli obblighi e i principi stabiliti dall'Unione europea e con l'obiettivo di promuovere la tracciabilità dei rifiuti ed il corretto avvio a recupero degli stessi.

Art. 25

25.1

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di semplificare la gestione degli adempimenti catastali relativi al riconoscimento o alla perdita del requisito di ruralità dei fabbricati agricoli, l'aggiornamento dei relativi dati presso la banca dati catastale dell'Agenzia del Territorio avviene, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte delle aziende agricole, attraverso le procedure informatiche già utilizzate per il Fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503 e all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

25.2

ALLEGRINI, ZANETTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 3 ed all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il riferimento all'esercizio esclusivo delle attività si interpreta nel senso che non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione o il comodato di beni appartenenti al patrimonio sociale.».

25.3

PETERLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Previa convenzione col servizio pubblico o col circuito organizzato di raccolta, sono esonerati dall'iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli, che trasportano e conferiscono i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali i trasporti di rifiuti effettuati per non più di quattro volte e per non più di 100 kg/l annuali».

25.4

THALER AUSSERHOFER, FOSSON, PINZGER

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«3-bis. Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 i fabbricati rurali funzionanti agli alpeggi utilizzati nel periodo estivo».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila euro a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183.

25.5

THALER AUSSERHOFER, FOSSON, PINZGER

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«3-bis. Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 i fabbricati rurali posti in zona di montagna funzionali all'azienda agricola (stalle, fienili, ecc.).»

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila euro a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183.

25.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Previa convenzione col servizio pubblico o col circuito organizzato di raccolta sono esonerati dall'iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli, che trasportano e conferiscono i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali i trasporti di rifiuti effettuati per non più di quattro volte e per non più di 100 kg/l annuali».

25.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto un nuovo numero 128):

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali a fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori avicoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella"».

25.8

PETERLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali a fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori avicoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella"».

25.9

PETERLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. All'articolo 188-ter, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi", sono inserite le seguenti: "e imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno"».

25.10

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 188-ter, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno"».

25.11

PETERLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al comma 14-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 6, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: "decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28", inserire le seguenti: "nonché con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, e successive integrazioni e modificazioni, situati in zona montana,"».

25.12

PETERLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al comma 14-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 6, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: "decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28" inserire le seguenti: "nonché con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, e successive integrazioni e modificazioni, con superficie coperta inferiore a metri quadrati 100 e situati in zona montana,"».

25.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al comma 14-ter. dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano sono comunque esclusi dalla dichiarazione al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-bis. dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 iscritti al catasto terreni e esentati dall'imposta municipale propria in base all'art. 80, comma 1-bis. del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

25.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'art. 13, comma 14-ter. del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: "decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28" inserire le seguenti: "nonché con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-bis. dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 con superficie coperta inferiore a mq 100 e situati in zona montana,"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

25.0.3

IZZO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)

1. Al comma 2, dell'articolo 65, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge"».

25.0.4

POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Semplificazioni in materia agricola)

1. Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole, che beneficiano del credito agrario di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2012, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.

2. Le imprese agricole debitrice che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2012 versando l'importo alla Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) con le modalità di seguito indicate:

- con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;
- con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno.

In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. La S.C.C.I. s.p.a., di cui al precedente comma, su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

25.0.5

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Norme di semplificazione in materia di accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole)

1. Al fine di semplificare le procedure relative all'omologazione delle macchine agricole creando condizioni di parità di trattamento per i costruttori nazionali, al comma 2, dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole "trasporti terrestri", sono inserite le seguenti: "o da parte di strutture o enti aventi i requisiti stabiliti dallo stesso ministero di concerto con il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali"».

25.0.6

PARDI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Contratti agrari in deroga).

1. L'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, è abrogato.

2. All'articolo 58 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) alla rubrica, le parole: "Inderogabilità delle norme della presente legge e" sono soppresse».

Art. 26

26.1

PARDI

Sopprimere l'articolo.

26.2

SAIA, AUGELLO, MENARDI, BUTTI

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26. - *(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)* – 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "la continuità del bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili come pascoli permanenti, prati e pascoli arborati in base ai regolamenti dell'Unione europea relativi all'attuazione della Politica agricola comune";

b) al comma 6, dopo le parole: "i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: "ivi comprese i terrazzamenti ed i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "non identificabili come pascoli permanenti, prati e pascoli arborati in base ai regolamenti dell'Unione europea relativi all'attuazione della Politica agricola comune"».

26.3

PARDI

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26. - *(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)* – 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "la continuità del bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili come pascoli permanenti, prati e pascoli arborati in base ai regolamenti dell'Unione europea relativi all'attuazione della Politica agricola comune";

b) al comma 6, dopo le parole: "i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: "ivi comprese i terrazzamenti ed i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "non identificabili come pascoli permanenti, prati e pascoli arborati in base ai regolamenti dell'Unione Europea relativi all'attuazione della Politica agricola comune"».

26.4

ZANETTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «identificabili», aggiungere le seguenti: «catastalmente».

26.5

ZANETTA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi».

26.6

ZANETTA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «identificabili», aggiungere le seguenti: «catastalmente».

26.7

MALAN

Al comma 1, lettera b), alle parole: «o come tartufaie coltivate» aggiungere in fine le seguenti parole: «e controllate».

26.8

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «oggetto di recupero a fini produttivi» con le seguenti: «oggetto di recupero al fine di ripristinare prati, pascoli, pascoli arborati, colture tradizionali e di nicchia, ad eccezione della viticoltura intensiva».

26.9

ZANETTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Non rientra nella definizione di trasformazione del bosco di cui al comma 1, limitatamente ai territori di montagna, il ripristino a coltura agraria di formazioni arbustive o arboree insediatesi in terreni precedentemente coltivati ed identificati catastalmente come pascoli, prati e pascoli arborati"».

Art. 27

27.1

LATRONICO

Al comma 1, capoverso «2», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la disciplina vigente per la vendita al dettaglio in materia di igiene e sanità».

27.2

ALLEGRI, ZANETTA

Dopo il capoverso "2", aggiungere il seguente:

«2-bis. In applicazione dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento UE n. 834 del 2007, sono esentati dal sistema di controllo gli operatori che vendono prodotti direttamente all'utilizzatore o al consumatore finale, a condizione che non li producano, preparino, immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi».

27.0.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono emanati i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4».

Art. 28

28.1

ALLEGRINI, ZANETTA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dieci chilometri», con le seguenti: «venti chilometri».

28.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri».

28.3

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «9-bis», primo periodo, sostituire le parole: «dieci chilometri», con le seguenti: «venti chilometri».

28.4

ALLEGRINI, ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, pericolosi e non pericolosi, in modo saltuario ed occasionale, secondo quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 193, del decreto legislativo n. 152 e dall'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono esentati dall'iscrizione all'albo gestori di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

28.5

ALLEGRINI, ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono soppresse.».

28.0.1

ALLEGRINI, ZANETTA

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Utilizzo sostenibile dei pesticidi)

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: "Ministro per le politiche europee", sono inserite le seguenti: ", del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali"».

28.0.2

ALLEGRINI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Allacciamento alla rete del gas)

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.

2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

Art. 29

29.1

PARDI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica nell'ambito dei progetti di riconversione di cui al presente comma resta soggetta alle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale previste dalla normativa vigente».

29.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «nomina», aggiungere le seguenti: «di intesa con i presidenti delle regioni che ospitano i siti oggetto dei progetti di riconversione».

29.3

ALLEGRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nonché gli impianti da realizzarsi nell'ambito degli accordi interprofessionali della filiera bieticolo-saccarifera, hanno diritto alla tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro euro/kWh, di cui alla tabella 3, voce 6, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sino 31 luglio 2013».

29.4

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOSCHETTO, COMPAGNA, NESPOLI, DI STEFANO, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo di 17.315.826,64 euro, è prorogata al 31 dicembre 2012.

2-ter. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma è coperto con le somme rendicontabili sul bilancio di AGEA stanziato e non ancora erogate, ai sensi delle seguenti leggi: articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350; articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

29.5

D'ALIA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo di 17.315.826,64 euro, è prorogata al 31 dicembre 2012.

2-ter. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma, è coperto con le somme rendicontabili sul bilancio di AGEA stanziato e non ancora erogate ai sensi delle seguenti leggi: articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350; articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

29.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Assegnazione del gasolio agricolo anche tramite crediti d'imposta)

1. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire il terzo capoverso con il seguente: "L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

29.0.2

ALLEGRINI, ZANETTA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Assegnazione del gasolio agricolo anche tramite crediti d'imposta)

1. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire il terzo capoverso con il seguente: "L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

29.0.3

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazioni in materia di gasolio agricolo)

1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e degli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari a euro 21 per 1.000 litri, qualora i predetti soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Il predetto livello minimo di imposizione decorre dal 1° gennaio 2012 e cessa di essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla citata direttiva n. 2003/96/CE. Qualora tale livello minimo sia modificato, l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra è corrispondentemente adeguata.

3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e sono previsti, tra l'altro:

a) la revisione del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 454 del 2001 per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 e alla normativa europea, sulla base dei criteri di cui alle seguenti lettere;

b) la semplificazione delle procedure previste nel regolamento di cui alla lettera a), e la connessa riduzione degli oneri amministrativi e burocratici ricadenti sulle aziende agricole;

c) l'attribuzione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e alle agenzie regionali del compito di calcolare, sulla base delle modalità di calcolo stabilite nel decreto stesso, i quantitativi di gasolio attribuibili a ciascun imprenditore agricolo avente diritto, sulla base delle informazioni relative al quantitativo di macchine agricole possedute, da inserire nel fascicolo aziendale, della estensione dei terreni, della qualità delle colture;

d) le modalità di effettuazione dei controlli legati alla verifica della coerenza tra mezzi agricoli denunciati, estensione dei terreni, qualità delle colture e quantitativi di gasolio attribuiti alla Guardia di finanza.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 30

30.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. - (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale). –

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al titolo II, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis. - (*Istituzione del Sistema della ricerca e dell'alta formazione post-dottorato*). – 1. Al fine di sviluppare programmi di ricerca scientifica, industriale e tecnologica di alta valenza nazionale, regionale e internazionale, nonché per favorire l'accrescimento del capitale umano, è istituito il Sistema della ricerca e della formazione post dottorato, con la finalità di attrarre nuovi talenti e favorire la qualificazione di nuove competenze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca promuove la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione inter-istituzionale, costituito da esperti indicati dalle Università, Regioni, Fondazioni ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca, che sottoscrive un "accordo unitario".

3. L'"accordo unitario" prevede:

- a) l'individuazione delle risorse occorrenti alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e la loro distribuzione temporale;
- b) le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca ed eventualmente per utilizzarli, anche in termini economici;
- c) le modalità di monitoraggio dello stato di attuazione dell'accordo stesso;
- d) la revisione eventuale degli Accordi.

4. Il "Comitato inter-istituzionale" s'impegna a sostenere le seguenti azioni:

- a) la definizione di obiettivi comuni finalizzati all'internazionalizzazione, attraverso l'adeguamento comune di infrastrutture e risorse umane;
- b) il rinnovo degli strumenti di ricerca;
- c) l'avviamento di procedure omogenee per il reclutamento dei ricercatori, e strategia di incentivazione del personale permanente e transiente;
- d) l'adozione di un modello omogeneo per la valutazione dei ricercatori;
- e) la partecipazione congiunta a iniziative nazionali e comunitarie.

5. In coerenza con gli obiettivi definiti in sede di "accordo unitario", il Comitato inter-istituzionale promuove Accordi di Programma pluriannuali, atti a garantire:

- a) la costituzione del vincolo di cooperazione, mediante la partecipazione al "sistema della ricerca e dell'alta formazione post-dottorato";
- b) il sistema della premialità in relazione al raggiungimento e al miglioramento degli obiettivi fissati in base a determinati indicatori, prevedendo una quota del finanziamento non inferiore al 30 per cento;
- c) la previsione di un fondo di funzionamento, che copra le spese generali e quelle del personale a tempo indeterminato e di un fondo dedicato alle iniziative e ai progetti;
- d) la valutazione della qualità scientifica e la selezione delle proposte anche all'interno del quadro generale delle priorità della ricerca di ogni singola regione interessata.».

30.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. - (*Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale*). – 1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al titolo II, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis. - (*Norme di coordinamento tra Stato e Regioni*). – 1. Ai fini di una equilibrata ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, prevista dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere identificate le seguenti modalità di intervento:

a) interventi riservati alla competenza esclusiva dello Stato:

- 1) ottimizzazione del Sistema della Ricerca pubblica italiana;
- 2) realizzare la semplificazione amministrativa dell'accesso alle risorse per la Ricerca anche armonizzando gli strumenti normativi di finanziamento esistenti, compresi i fondi strutturali;
- 3) assegnare un nuovo ruolo ai processi di valutazione dei risultati della Ricerca e delle relative risorse umane;
- 4) migliorare la qualità del sistema di formazione e reclutamento degli addetti alla Ricerca in linea con le indicazioni della Carta Europea dei Ricercatori;
- 5) migliorare la partecipazione italiana nel contesto della Ricerca europea ed internazionali sia nella fase decisionale sia attuativa;

- 6) mettere in atto un sistema integrato nazionale/internazionale di raccolta ed analisi dei dati su ricerca, sviluppo e innovazione italiane;
 - 7) i grandi progetti strategici di ricerca di base realizzati attraverso le risorse del FIRB;
 - 8) i progetti e i programmi di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo e gli interventi di sostegno alle imprese strategiche per una particolare filiera produttiva;
 - 9) la costituzione di grandi laboratori pubblico-privato al sostegno e per lo sviluppo di piattaforme tecnologiche di interesse nazionale;
 - 10) il coordinamento della partecipazione del sistema scientifico nazionale ai grandi progetti europei ed internazionali (piattaforme tecnologiche europee)
 - 11) le azioni di potenziamento del patrimonio infrastrutturale di ricerca del Paese;
- b) interventi riservati alla competenza esclusiva delle regioni, in relazione alle relative esigenze di sviluppo del singolo territorio interessato, con particolare riguardo agli interventi di potenziamento della capacità di ricerca e di innovazione delle piccole e medie imprese, nonché per la valorizzazione territoriale, quali:
- 1) il sostegno ai progetti di innovazione liberamente presentati dalle Piccole e Medie Imprese;
 - 2) le azioni a sostegno della creazione di imprese quali *spin-off* della ricerca;
 - 3) le azioni di trasferimento tecnologico;
 - 4) gli interventi di recupero, attraverso attività di ricerca, di imprese industriali in crisi la cui dimensione non risulti critica per un'intera filiera produttiva nazionale;
 - 5) il sostegno alle attività di formazione di ricercatori industriali;
 - 6) le azioni di sostegno all'occupazione di personale qualificato all'interno delle Piccole e Medie Imprese;
 - 7) gli interventi per favorire la mobilità a livello regionale del personale di ricerca tra le componenti del sistema ricerca;
 - 8) la facoltà esclusiva regionale di proposta per la costituzione dei distretti tecnologici;
- c) azioni regionali svolte con il concorso statale, per la valorizzazione del patrimonio territoriale esistente, per garantire ai distretti industriali una capacità competitiva, tale da poter essere inserita in reti nazionali ed internazionali della ricerca, attraverso:
- 1) istituire tavoli tematici per coordinare a livello nazionale l'individuazione di *roadmap* settoriali che definiscano le priorità nazionali e regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - 2) sostenere l'integrazione e la collaborazione tra le autorità regionali, gli Enti di Ricerca, le Università e le imprese per progetti finalizzati allo sviluppo delle Infrastrutture di Ricerca che implementino i temi della Programmazione Congiunta Europea;
 - 3) la definizione delle aree di intervento e di collaborazione tra Stato e Regioni in tema di ricerca e sviluppo tecnologico, anche al fine di promuovere interventi di riorganizzazione degli stessi finalizzati a una migliore focalizzazione e interconnessione degli ambiti tematici;
 - 4) la definizione di un programma condiviso con le regioni per la valutazione delle attività e dello stato di avanzamento dei programmi dei distretti tecnologici;
 - 5) completamento della rete dei distretti tecnologici assicurando per i nuovi interventi e la verifica dell'esistenza di tutti gli elementi che caratterizzano il distretto stesso;
 - 6) definizione del quadro delle azioni per il supporto delle iniziative svolte in collaborazione dal MIUR e dalle Regioni.
 - 7) attuazione di un processo di *governante* dei distretti"».

30.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. - (*Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale*). –

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al titolo II , dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis. - (Bandi per accrescimento del capitale umano (post-doc e unità di ricerca), finalizzati alla promozione di nuove linee di ricerca) – 1. Al fine di promuovere "nuove linee di ricerca", nonché per favorire l'accrescimento di giovani talenti post-doc, impegnati singolarmente o in unità di ricerca, in ambiti di ricerca non prioritari o non sufficientemente sviluppati dalle strategie attuate dagli enti di ricerca, può essere prevista l'attivazione di bandi per programmi di ricerca tematicamente non vincolati, finanziati e gestiti in associazioni di rete tra enti (Università, Regioni e Fondazioni), nonché utilizzando i finanziamenti europei e internazionali"».

30.4

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle difficoltà del sistema delle piccole e medie imprese ad accedere agli strumenti di garanzia necessari per ottenere l'erogazione delle anticipazioni previste per i progetti di ricerca, per il triennio 2012-2014 gli oneri per le polizze di garanzia si considerano ammissibili sino alla misura massima del cinquanta per cento. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione.».

30.5

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:

«4-septies-bis. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 239. - (*Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore alle opere del disegno industriale*).

– 1. Alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio, la protezione di diritto d'autore trova applicazione con il limite di non poter essere fatta valere in relazione a prodotti fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 ovvero fabbricati nei cinque anni successivi a tale data, purché la fabbricazione o la commercializzazione siano avvenute ad opera di soggetti terzi che avevano fabbricato o commercializzato, anteriormente al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con dette opere del disegno industriale e purché l'attività di questi soggetti si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso da essi effettuato nei dodici mesi anteriori a tale data."».

30.0.1

ZANETTA, BATTAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni in materia di produzione
di materie prime farmacologicamente attive)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. La produzione di materie prime farmacologicamente attive (API), da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA."».

30.0.2

DEL PENNINO, SBARBATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni in materia di produzione
di materie prime farmacologicamente attive)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. La produzione di materie prime farmacologicamente attive (API), da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA"».

Art. 31

31.1

IGNAZIO MARINO, LEVI-MONTALCINI, BASSOLI, BIANCO, ADAMO, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLO, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Sopprimere i commi 2 e 3.

31.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: «dieci» con al seguente: «fino al 30 per cento».

Art. 31-bis

31-bis.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole: «previo accreditamento previsto dall'articolo 19 della legge n. 240 del 2010».

Art. 32

32.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 2, lettera a) sostituire il periodo del primo capoverso con il seguente: «In attuazione del Programma nazionale della ricerca, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni».

32.2

RUSCONI, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, SOLIANI, VITA, VITALI

Al comma 2, lettera a), capoverso «872», dopo le parole: «accordi internazionali» aggiungere le seguenti: «e garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate».

32.3

PARDI, GIAMBRONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 2, primo periodo, della legge 13 agosto 1984, n. 476, le parole: "compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione", sono abrogate».

32.4

GIAMBRONE, PARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il congedo straordinario senza assegni è concesso a semplice domanda del pubblico dipendente"».

32.5

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. – Al fine di accelerare e migliorare il processo di valutazione delle proposte di contributo di ricerca, sentito il parere vincolante dell'ANVUR, è adottato il sistema internazionale delle "study sections", a carattere disciplinari, con larga partecipazione di esperti di altri paesi».

Consequentemente inserire il seguente comma:

«2-ter. – Al comma 3, primo periodo, premettere le seguenti parole: "Nelle more dell'attuazione del nuovo sistema di valutazione, di cui al comma 2-bis"».

32.0.1

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci».

G/3194/1/1

GIAMBRONE

La Commissione,
premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, ha equiparato il valore legale della laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, ai fini dell'iscrizione all'albo dei chimici, a quella afferente alla classe 14/S - Farmacia e farmacia industriale;

il suddetto decreto non è esteso ai laureati con il vecchio ordinamento, ma unicamente ai laureati in possesso di laurea specialistica;

tenuto conto che:

i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche sono rimasti quinquennali ed essenzialmente immutati nei loro contenuti;

peraltro, il decreto interministeriale del 5 maggio 2004 equipara ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici i diplomi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche del vecchio ordinamento alle lauree specialistiche afferenti alla classe 14/S;

alla richieste, di numerosi laureati con il vecchio ordinamento, di essere ammessi all'esame per l'abilitazione a chimico, viene sistematicamente risposto che l'esame di Stato non è un concorso e che le due lauree non sono equipollenti a tal fine;

agli stessi richiedenti laureati con il vecchio ordinamento, alla richiesta di potersi immatricolare per conseguire la laurea specialistica, viene, altrettanto sistematicamente, risposto che non ci si può laureare due volte con lo stesso titolo;

impegna il governo a:

risolvere la problematica sopradescritta, estendendo ai laureati, con i cosiddetto vecchio ordinamento, in chimica e tecnologie farmaceutiche i diritti già riconosciuti ai laureati, con il cosiddetto nuovo ordinamento.

Art. 34

34.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane già operanti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 su impianti in edifici precedentemente esclusi dalla sfera di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 si considerano abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1 della suddetta legge, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane».

34.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le distanze previste dall'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sotto stante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

34.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le distanze previste dall'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

34.0.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. In caso di cessioni intracomunitarie effettuate secondo il termine di resa "franco fabbrica", ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il requisito del trasporto o spedizione dei beni nel territorio di altro Stato membro può essere provato con ogni documento amministrativo riferibile alla vendita comunitaria di cui dispone l'azienda cedente nazionale e sia riscontrabile l'indicazione

dell'operazione nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993 oltre alla prova dell'effettuazione del pagamento della stessa da parte del cessionario o la richiesta del pagamento stesso da parte del cedente».

Art. 35

35.1

BARBOLINI, ANDRIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 2477 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 2477. - (*Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti*). – 1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

3. Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria esclusivamente in ragione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 2, ma la società non supera le soglie dimensionali ivi previste di più del 50 per cento, l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un sindaco unico.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del comma 2, o del sindaco unico nei casi di cui al comma 3, cessa se, per due esercizi consecutivi, i rispettivi limiti dimensionali non vengono superati.

5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati ai commi 2 e 3 deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato"».

35.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 2477 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2477. - (*Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti*). – 1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

3. Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria esclusivamente in ragione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 2, ma la società non supera le soglie dimensionali ivi previste di più del 50 per cento, l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un sindaco unico.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del comma 2, o del sindaco unico nei casi di cui al comma 3, cessa se, per due esercizi consecutivi, i rispettivi limiti dimensionali non vengono superati.

5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati ai commi 2 e 3 deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato"».

35.3

GERMONTANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 2477 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2477. - (*Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti*). – 1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

3. Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria esclusivamente in ragione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 2, ma la società non supera le soglie dimensionali ivi previste di più del 50 per cento, l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un sindaco unico.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del comma 2, o del sindaco unico nei casi di cui al comma 3, cessa se, per due esercizi consecutivi, i rispettivi limiti dimensionali non vengono superati.

5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati ai commi 2 e 3 deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato"».

35.4

D'ALIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"Art. 2477. - (*Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti*). – 1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.

3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato"».

35.5

D'ALIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2543, comma 1, del codice civile, le parole: "del collegio sindacale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo"».

Art. 36

36.0.1

PARDI

Dopo l'**articolo 36**, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Introduzione del tasso unico di costo della polizza assicurativa)

1. Ai fini della semplificazione e della trasparenza dei rapporti tra imprese assicurative e clienti, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

"Art. 35-bis. - *(Tasso unico di costo della polizza assicurativa (Tucpa). – 1.* Nell'informativa precontrattuale fornita ai clienti e nei contratti delle assicurazioni deve essere obbligatoriamente indicato il tasso unico di costo della polizza assicurativa (Tucpa) comprensivo di tutti gli elementi che concorrono al costo complessivo reale della polizza stessa in riferimento all'ammontare del premio previsto".

2. In caso d'inadempienza della disposizione di cui al comma 1, il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2».

36.0.2

PARDI

Dopo l'**articolo 36**, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifica all'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, in materia di indicazione del saggio di interesse annuo effettivo globale nei contratti bancari e di capitalizzazione degli interessi nei contratti regolati in conto corrente)

1. Ai fini della semplificazione e della trasparenza dei rapporti tra istituti di credito e clienti, dopo il comma 4 dell'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma a utilizzo discrezionale da parte del cliente, il SIAEG deve essere indicato nel documento atto stante l'uso del credito da parte del cliente.

4-quater. Salva diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione dal SIAEG attivo e passivo nell'estratto conto inviato al cliente. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG attivo e passivo per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo"».

36.0.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 36** inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Semplificazioni per le cooperative edilizie)

1. L'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e la definizione dei rapporti con gli istituti di credito relativamente ai contributi statali assegnati alle cooperative edilizie secondo leggi anteriori alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono effettuati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base del reddito personale del socio assegnatario, per tutti i procedimenti non conclusi o per i quali sia stata avanzata istanza di riesame alla data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

Art. 37

37.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata" inserire le seguenti: "tramite mail, accompagnata dall'attestazione rilasciata dal gestore che ha attivato la casella di posta."».

37.0.1

SAIA, AUGELLO, MENARDI, BUTTI

Dopo l'**articolo 37** inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Proroga in materia di dispositivi per l'apposizione di firme elettroniche)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2011 le parole "l° novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "l° novembre 2012"».

37.0.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 37**, inserire il seguente:

«Art. 37 -bis.

(Utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, le parole "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine";

b) all'articolo 133, il terzo comma è soppresso;

c) all'articolo 134, il terzo comma è soppresso;

d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.";

3) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da "Il giudice può autorizzare per singoli atti" sino a "l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni" sono abrogate;

f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da "anche a mezzo telefax" sino a "l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione." sono abrogate;

g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;

h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.";

i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo le parole "se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma" sono aggiunte le seguenti: "ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine";

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo Comma.";

l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.";

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da "a mezzo di posta ordinaria" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.";

b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da "a mezzo di telefax" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.";

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole "a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890" sono inserite le seguenti: "ovvero a mezzo della posta elettronica certificata";

b) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8";

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente," sono aggiunte le seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata, ovvero";

2) al comma 1 le parole "e che sia iscritto nello stesso albo del notificante" sono abrogate;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti."

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ovvero, se ciò non è possibile, consegnato nelle mani proprie del destinatario." ;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario";

3) al comma 3, le parole "In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "In entrambi i casi di cui ai commi 1-bis e 2"

4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7 ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente."»

Art. 38

38.0.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n.219 del 24 aprile 2006 relativo
al Codice Comunitario per i medicinali di uso umano)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16 comma 2 aggiungere il seguente periodo: "In ogni caso le procedure di registrazione semplificata non potranno essere sottoposte a ulteriori prescrizioni od oneri da parte dell'A.I.F.A. rispetto a quanto previsto nel presente articolo, e conseguentemente è adeguato il contenuto del modulo relativo alla domanda di registrazione semplificata del medicinale omeopatico di cui al successivo articolo 17".

b) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici). – 1. Ai medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 si applica la normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura di registrazione semplificata prevista dagli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16. In sostituzione della documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 del presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui ai periodi antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il legale rappresentante dell'azienda titolare deve produrre all'A.I.F.A. apposita dichiarazione autocertificativa contenente:

a) i dati di vendita al consumo del prodotto omeopatico degli ultimi 5 anni;

b) l'indicazione delle ditte fornitrici e produttrici dei principi attivi e degli eccipienti utilizzati;

- c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IX del presente decreto;
- d) elementi comprovanti la sicurezza del medicinale omeopatico, con riferimento alla sua composizione, via di somministrazione e forma farmaceutica.
2. Ai fini della registrazione del medicinale omeopatico è richiesto il pagamento di un corrispettivo dal versare all'A.I.F.A. determinato con decreto del Ministero della Salute, da emanarsi entro il 30 giugno 2012.
3. A seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata, si applicano le disposizioni previste dal Titolo IX del presente decreto.
4. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, al presente ai medicinali omeopatici"».

Art. 40

40.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON
Sopprimere l'articolo.

40.3

D'ALIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli esercizi di panificazione ubicati nelle aree non di rilevanza turistica è data facoltà di concordare le aperture domenicali con le istituzioni territoriali competenti e di prevedere un giorno di riposo settimanale obbligatorio eventualmente diverso dalla domenica o di procedere all'apertura domenicale a turni tra le diverse zone del Comune o tra Comuni limitrofi».

Art. 41

41.1

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

41.2

ZANDA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «non è soggetta» con le seguenti: «è soggetta».

41.0.1

BIANCONI

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Concorsi enologici di vini DOP, IGP e di vini spumanti di qualità)

1. All'articolo 21, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, sono stabilite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Spetta all'Associazione italiana *sommeliers* la nomina, secondo criteri stabiliti nel medesimo decreto, delle Commissioni di degustazione, composte da *sommeliers*, e l'organizzazione dei concorsi enologici"».

41.0.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente articolo:

«Art. 41-bis.

*(Semplificazione in materia di alcool e bevande alcoliche
soggetti ad accisa)*

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 dopo le parole: "esercizi di vendita", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini"».

Art. 42.

Art. 42

42.0.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 42**, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Silenzio assenso e trasferimento sperimentale alle Regioni delle funzioni in materia paesaggistica del Soprintendente per i Beni Culturali)

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è così modificato:

a) al comma 5, sono soppressi, al primo periodo, la parola «vincolante», nonché il secondo periodo, dalle parole «Il parere del soprintendente» alle parole «si considera favorevole»;

b) al comma 8:

b.1 dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il parere deve essere motivato in modo esauriente e specifico con riguardo ai singoli elementi di fatto e di diritto considerati. Il difetto ovvero la manifesta illegittimità della motivazione costituiscono elementi per la valutazione, anche disciplinare, a carico del pubblico dipendente che ha reso il parere»;

b.2. è soppresso il secondo periodo dalle parole «Il soprintendente» alle parole «ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

b.3. il terzo periodo è sostituito dal seguente «L'amministrazione provvede trascorsi venti giorni dalla ricezione del parere ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nel caso in cui il parere non sia stato reso tempestivamente»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8, senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso sulla richiesta di parere»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si forma il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica».

2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e al fine di assicurare una gestione unitaria del governo del territorio e una maggiore efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione del bene paesaggistico regionale, sono trasferite in via sperimentale alle Regioni che ne fanno richiesta, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, tutte le funzioni amministrative svolte in materia paesaggistica dalle competenti Soprintendenze.

3. A tal fine le Regioni esercitano in via esclusiva la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, in caso di delega dell'esercizio delle funzioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, rendono attraverso appositi uffici specializzati il prescritto parere in luogo del soprintendente nei tempi e coi modi previsti dalla norma.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo alimentato da una quota delle relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato per ciascuna delle Regioni destinatarie del trasferimento di funzioni, che viene riassegnata alle medesime Regioni in conformità a quanto dispone l'art. 10, comma 1, della legge n. 42 del 2009, aumentando della quota corrispondente al riparto la base dell'addizionale regionale all'Irpef e riducendo contestualmente di un pari ammontare l'aliquota dell'Irpef statale.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva delle Regioni.

6. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'Economia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

42.0.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 42**, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 15, comma 1, alla lettera g), primo periodo le parole: "legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo le parole: "da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni"; al terzo periodo le parole: "per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali"; al quarto periodo le parole: "per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali" e le parole "ufficio delle entrate del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia delle entrate".

2) al medesimo articolo 15, comma 1, alla lettera h), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: "del Ministro per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attività culturali" e le parole: "nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "nella parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo: le parole: "previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali" sono soppresse; le parole: "dal Ministero per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero per i beni e le attività culturali"; le parole: "che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo" sono soppresse; al terzo periodo le parole da: "il Ministero per i beni culturali e ambientali" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni"; al quarto periodo le parole: "per i beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali";

3) all'articolo 15, comma 1, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente".

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e), primo periodo, le parole: "decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo le parole: "da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni";

2) alla lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: "articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; al secondo periodo le parole: da "previo parere" fino a "all'entrata dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ". I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni";

3) alla lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente».

3. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti nell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono

annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente."

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

6. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 9, in fine, è inserito il seguente periodo: "Il procedimento di accreditamento è effettuato anche nei confronti dei corsi di formazione per restauratori di beni culturali iniziati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma 8, ferma restando la necessità di superare il suddetto esame finale di Stato abilitante."

b) all'articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale".

7. Nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le attività e le attività culturali", sono abrogate le seguenti parole: "legge 30 marzo 1965, n. 340" nonché "legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8". Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrando nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sono versate all'Erario e di volta in volta immediatamente assegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

8. Al fine di favorire e incentivare gli interventi di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto, su proposta delle Direzioni regionali del Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alla ricognizione dei beni culturali immobili dello Stato non utilizzati e bisognosi di restauro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli immobili è pubblicato sul sito informatico del Ministero e sui siti delle singole Direzioni regionali e di tale pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

9. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la

soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso.".

10. All'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, la parola: "2012" è sostituita dalla seguente: "2011".

11. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per l'erario dello Stato».

Art. 43

43.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo le parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni».

43.1a

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 4, comma 16, lettera b) del decreto legislativo 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 12 luglio 2011, n. 106 aggiungere infine il seguente periodo:

"La conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale, di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 42/2004 è effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione degli atti"».

«1-ter – All'articolo 4, comma 16, lettera e), punto 2) del decreto legislativo 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 12 luglio 2011, n. 106 sostituire la parola "novanta" con la seguente: "trenta"».

43.2

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 si interpreta nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale di cui al successivo art. 13, non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del medesimo decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti ai gestori di servizio pubblico, se strumentali alla erogazione del servizio, anche nel caso di successiva modifica della destinazione d'uso, dismissione o valorizzazione del bene.

2-ter. L'articolo 12, comma 9 e l'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 si interpretano nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13, non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del medesimo decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti ad enti pubblici trasformati in società prima del 2 ottobre 2003, ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare, anche se l'atto di trasmissione si è perfezionato successivamente alla predetta data».

43.0.1

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Contratto di leasing per l'acquisto di immobili sedi di uffici giudiziari)

1. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis. – 1. I contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari e finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di leasing per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, relativa alle pigioni.

2. Qualora la rata del contratto di leasing sia pari alla quota del contributo posto a carico del Ministero della giustizia, la proprietà dell'immobile è acquisita dallo stesso Ministero. Se, invece, il comune concorre al pagamento della rata, sia il Ministero della giustizia che il comune stesso diventano comproprietari pro-quota dell'immobile.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle

autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

43.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente.

«Art. 43-bis.

(Programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati in ambiti regionali confinanti. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013. Nel caso di rilocalizzazione dell'intervento edilizio ai sensi del presente articolo, il soggetto attuatore del programma di cui al predetto articolo 18, contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione del relativo intervento.
2. Agli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 10 agosto 2002, n. 166».

43.0.3

D'ALIA

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente.

«Art. 43-bis.

(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole "nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte" sono sostituite con le seguenti: "aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto e vigenti in ciascuna regione"».

Art. 44

44.1

PARDI

Sopprimere l'articolo.

44.2

ZANETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «sei mesi».

44.3

D'ALIA

Al comma 1 dopo le parole: «di interventi di lieve entità, nonché», aggiungere le seguenti: «, agli articoli 146 e 149 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004,».

44.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 22 aprile 2004 n. 42 recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 2, alinea, le parole: "La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica" sono sostituite con le seguenti: "La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), non si applica"».

44.5

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«All'articolo 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il comma 2-bis è riformulato nel modo seguente:

"2-bis. - Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero per le manifestazioni o gli eventi che abbiano una durata superiore a tre giorni. In caso di manifestazioni o eventi, anche richiedenti il posizionamento di specifiche strutture, la cui durata non supera i tre giorni, la predetta concessione in uso è sottoposta all'autorizzazione dell'autorità proprietaria o che ha in consegna il bene. In entrambi i casi l'autorizzazione è rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico- artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene"».

44.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni in materia edilizia)

1. Sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito della semplificazione normativa, in via sperimentale è ammessa la seguente modifica: all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", eliminare le seguenti parole: "e sagoma"».

44.0.2

MENARDI, SAIA

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Commissione giudicatrice)

1. All'articolo 84, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento."

"9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8."

2. Conseguentemente, all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "comma 8", sono sostituite dalle parole: "comma 9";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera I), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice"».

44.0.3

MENARDI, SAIA

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Esclusione automatica delle offerte anomale)

1. Il comma 9 dell'articolo 122, del decreto legislativo 12 aprile 2009, n. 163, è sostituito con il seguente:

"9. Per i lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante, può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal Presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;

c) 1. Prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra 1 e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui ai successivi punti (6) e (7)".

2. Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10 per cento che presenta il ribasso maggiore e il 10 per cento che presenta il ribasso minore.

3. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

4. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto.

5. Si divide per 10 la differenza tra la offerta determinata al punto precedente e quella con il ribasso minimo rimasta in gara.

6. Il numero determinato al punto precedente, moltiplicato per il numero estratto al punto (1), si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara.

7. La media tra questo numero e la soglia individuata al punto (3) rappresenta la soglia di anomalia».

La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86.

44.0.4

MENARDI, SAIA

Dopo l'**articolo 44**, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Permuta negli appalti di lavori pubblici)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fidejussione di valore pari all'immobile medesimo.

8. La fidejussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3"».

44.0.5

MENARDI, SAIA

Dopo l'**articolo 44**, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Riserve)

1. All'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo« L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisi o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara.»;

b) il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica, fatta salva la responsabilità solidale del progettista e del soggetto validatore nei confronti dell'esecutore per eventuali errori od omissioni della

progettazione, da far valere direttamente nei confronti dei soggetti garanti del progettista e del validatore, ai sensi del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 5".

Conseguentemente,

all'articolo 111, comma 1, secondo periodo del codice, dopo la parola: «esecuzione», aggiungere le seguenti: «, nonché i maggiori costi che l'appaltatore sostiene in caso di errori od omissioni della progettazione validata»;

nonché

all'articolo 56, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, aggiungere, dopo la parola: «stazione appaltante», le seguenti: «, nonché all'appaltatore, nei casi di cui all'articolo 240-bis, comma 1-bis del Codice.».

44.0.6

MENARDI, SAIA

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni in materia edilizia)

1. Sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito della semplificazione normativa, in via sperimentale è ammessa la seguente modifica: all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", eliminare le seguenti parole: "e sagoma"».

Art. 46

46.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, la scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

2-ter. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro della semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento».

46.0.1

SAIA, AUGELLO, MENARDI, BUTTI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Soggetto gestore degli incentivi statali)

1. Per la gestione di una o più fasi procedurali riguardanti gli incentivi previsti da norme statali, il Ministero competente può avvalersi di un Soggetto gestore, con il quale può stipulare apposite convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Il Soggetto gestore è individuato mediante procedura aperta, ristretta o negoziata o dialogo competitivo in conformità con la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oppure è scelto mediante affidamento diretto nei casi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e da quello interno. L'Amministrazione, in particolare, procederà senz'altro ad affidamento diretto qualora, per le caratteristiche dell'erogazione degli incentivi, abbia individuato l'unico organismo in possesso di una rete capillare per l'erogazione di servizi presente in ogni Comune, nonché di tecnologie e mezzi tali da soddisfare le esigenze di celere distribuzione degli incentivi stessi secondo le individuate modalità, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale ovvero sia titolare di diritti esclusivi. Tale organismo deve altresì essere in possesso di collaudate competenze per l'adeguato svolgimento della tipologia di servizi previsti dalla normativa, in regione della notevole esperienza maturata nel settore, nell'adempimento di precedenti rapporti convenzionali per analoghi servizi già in atto con lo Stato italiano, ed in particolare nei rapporti convenzionali in

essere con le Amministrazioni centrali dello Stato, nonché aver maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità, al [me di favorire l'accesso dei cittadini ai servizi ed alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza che l'amministrazione si pone nell'erogazione dei servizi pubblici].

46.0.2

SAIA, AUGELLO, MENARDI, BUTTI

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Semplificazioni in materia di editoria onlus)

1. Alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si applica il medesimo trattamento tariffario previsto con decreto del Ministero delle comunicazioni 13 novembre 2002 a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge per la spedizione di programmi di abbonamento spediti in abbonamento postale.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

46.0.3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni in materia di controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Avverso l'ordinanza di cui al comma precedente è proponibile reclamo alla Corte d'appello ai sensi degli articoli 739 e seguenti del codice di procedura civile.

10-bis. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza. Al decorso dei relativi termini processuali non si applica la sospensione di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742".
ed è aggiunto il seguente comma:

"10-ter. L'ordinanza della Corte di appello che definisce il reclamo è notificata alle parti a cura della cancelleria. Avverso la decisione può essere proposto ricorso per cassazione mediante deposito nella cancelleria della Corte di cassazione e nell'osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 369, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Ricorso e decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio sono immediatamente notificati a cura della cancelleria al richiedente la protezione internazionale ed al Ministero dell'interno, alla Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento impugnato, presso l'avvocatura generale dello Stato, e sono comunicati al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione. Tra il giorno della notificazione del decreto di fissazione e quello dell'adunanza in camera di consiglio debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni. La parte intimata svolge le proprie difese depositando controricorso entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di fissazione d'udienza. Le parti costituite possono depositare le memorie di cui all'articolo 378. La Corte di cassazione si pronuncia con ordinanza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile esclusa l'applicazione dell'articolo 380-bis. Le parti, se presenti, possono chiedere di essere sentite"».

46.0.4

VITALI

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Materie prime farmacologicamente attive)

All'articolo 54, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. La produzione di materie prime farmacologicamente attive (API – *active pharmaceutical ingredients*), da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche di Fase I e II, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA"».

46.0.5

ZANDA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni in materia di composizione degli organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentra quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Su proposta del presidente dell'Autorità, nella sua prima seduta, il consiglio delibera l'assegnazione di due componenti per la commissione per le infrastrutture e le reti e di due componenti per la commissione per i servizi e prodotti".».

46.0.6

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un'ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa, il soggetto preposto alla riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio;

b) all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei tributi, senza che l'efficacia esecutiva del ruolo risulti sospesa.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può provvedere alla riscossione coattiva del credito e degli accessori mediante iscrizione a ruolo senza che ricorrano i presupposti dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 24 del predetto decreto legislativo.

3-quater. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo";

b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è indennizzato in misura pari all'ammontare del credito risultante dallo stesso atto";

c) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I consigli notarili distrettuali assumono periodicamente informazioni presso l'amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. La stessa, quando ne risulta omesso o ritardato il versamento, ne informa senza indugio il consiglio notarile distrettuale presso il quale il notaio è iscritto";

d) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati";

e) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione"».

46.0.7

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 769, codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte"».

46.0.8

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile è aggiunto il seguente:

"Art. 2645-quater. Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, le convenzioni, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, con i quali vengano costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico e comunque ogni altro vincolo a qualsiasi altro fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi relative"».

46.0.9

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Nei casi in cui il notaio assume la funzione di sostituto d'imposta, i soggetti passivi dell'imposta sono sgravati da qualsiasi responsabilità verso l'erario per il mancato o insufficiente versamento o per l'errato calcolo dell'imposta stessa».

46.0.10

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 - Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge"».

46.0.11

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 - Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse)

1. Al comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo"».

46.0.12

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 – Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.";

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo"».

46.0.13

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali)

1. La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.».

46.0.14

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali)

1. La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, in quanto esente, qualora e nella misura in cui, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio del loro conseguimento, l'Operatore di Rete effettui investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali ovvero sottoscriva o acquisti partecipazioni in società che svolgano attività nel settore televisivo.».

46.0.15

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per favorire la diffusione nazionale dell'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione».

46.0.16

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre)

1. In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni viene definito come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* parte prima, serie generale n. 185 del 10 agosto 2010.».

46.0.17

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale)

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento, limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

46.0.18

BATTAGLIA, MALAN

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Soppressione del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera f) è abrogata;
 - b) l'articolo 56 è abrogato;
 - c) all'articolo 57:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: "Tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";
 - 2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.";
 - 3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello.";
 - d) al comma 1 dell'articolo 59 la parola: «cinquantotto» è sostituita dalla parola: «cinquantacinque».
2. Fatta salva la facoltà del personale di magistratura di optare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per il trasferimento a domanda a funzioni corrispondenti in altro ufficio giudiziario militare, il personale già in servizio presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è così destinato: il presidente, alla Corte militare d'appello; gli altri magistrati, al Tribunale militare di Roma; il restante personale, ad altro incarico individuato dai competenti organi, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali e previo esperimento di mobilità di tipo volontario, nel medesimo luogo ove ha sede l'ufficio soppresso. Non si applica in tal caso l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

46.0.19

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 46**, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ", nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-*bis* e 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133," sono soppresse e sono sostituite dalle parole: "nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno";

b) dopo le parole: "possono certificare" sono inserite le seguenti: ", motivando le eventuali ragioni di diniego,";

c) le parole: "entro il termine di venti giorni" sono sostituite dalle parole: "entro il termine di trenta giorni";

d) dopo le parole: "legislazione vigente" sono inserite le seguenti: ", ovvero rilevano l'insussistenza o l'inesigibilità del credito";

e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno, ove non provvedono al pagamento dei crediti secondo i termini previsti indicati nella certificazione, ceduti *pro-soluto* a banche o ad intermediari finanziari, nell'anno finanziario in cui il credito è divenuto esigibile, sono obbligati ad effettuare il pagamento entro e non oltre il primo trimestre dell'anno finanziario successivo.".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti *pro-soluto* certificati dall'ente ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 9 decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

4. L'obbligo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

46.0.20

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale)

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2011, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede, quanto all'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quanto agli anni 2012 e successivi, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

46.0.21

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modifiche e integrazioni viene sostituito dal seguente: "Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale"».

Art. 47

47.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo le parole: «I servizi digitali innovativi» inserire le seguenti: «anche in mobilità»,.

47.2

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, dopo le parole: «cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana,» aggiungere le seguenti: «composta dai rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI e dell'UPI,».

47.3

PARDI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di adottare adeguate iniziative per assicurare un utilizzo efficiente dello spettro radio, nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB-T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestri.

2-ter. Il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del Decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 2-bis. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché la inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.

2-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma 2-bis tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.

2-quinquies. La base d'asta della procedura di cui al comma 2-quater deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare».

47.4

D'ALIA

Sopprimere il comma 2-quater .

47.5

IZZO, LAURO, GIULIANO, NESSA, GENTILE

Sopprimere il comma 2-quater.

47.6

LATRONICO

Sopprimere il comma 2-quater.

47.10

MENARDI

Sopprimere il comma 2-quater.

47.11

LANNUTTI

Sopprimere il comma 2-quater.

47.100

Il Governo

Sostituire il comma 2-quater con il seguente:

"2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'AGCOM, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le misure atte ad assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che, in particolare, il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva, secondo le procedure degli articoli 7, 7a, 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 140/2009/CE.".

47.12

BUGNANO, LANNUTTI

Al comma 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole da: «e si possa» fino alla fine del periodo. Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

47.0.1

DEL PENNINO, SBARBATI

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis

(Definizione di Piccole Imprese Innovative)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011 n. 180, dopo la lettera n) inserire la seguente:

"n-bis) Si definiscono "Piccole Imprese Innovative" le imprese che sostengono costi di ricerca e sviluppo pari almeno al 30 per cento del totale dei costi aziendali e hanno un numero di addetti dedicato alla ricerca e sviluppo pari almeno al 30 per cento del totale degli addetti"».

Art. 47-sexies

47-sexies.0.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 47-sexies, inserire il seguente:

«Art. 47-septies.

(Deposito contratti sottoscritti con firma digitale)

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:

"I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante."».

47-sexies.0.2

DE LILLO

Dopo l'articolo 47-sexies, inserire il seguente:

«Art. 47-septies.

(Disposizioni in materia di Comitati Etici)

1. All'articolo 1, lettera b, capoverso comma "4-bis", del decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, del 7 novembre 2008, sostituire le parole "può partecipare" con la seguente: "partecipa".»

47-sexies.0.3

PARDI

Dopo l'**articolo 47-sexies**, inserire il seguente:

«Art. 47-septies.

(Promozione delle transazioni on-line)

1. All'articolo 21 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. È considerata pratica commerciale scorretta ai sensi del presente articolo prevedere un onere per le transazioni elettroniche superiore ai costi marginali del servizio".

47-sexies.0.4

DE LILLO

Dopo l'**articolo 47-sexies**, inserire il seguente:

«Art. 47-septies.

(Materie prime farmacologicamente attive)

1. All'articolo 67, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. La produzione di materie prime farmacologicamente attive (API), da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche di Fase I, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA".

47-sexies.0.5

SAIA, AUGELLO, MENARDI, BUTTI

Dopo l'**articolo 47-sexies**, inserire il seguente:

«Art. 47-septies.

(Proroga in materia di dispositivi per l'apposizione di firme elettroniche)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2011 le parole "1° novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2012".

47-sexies.0.6

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 47-sexies**, inserire il seguente:

«Art. 47-septies.

(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole "15 per cento" con le parole "35 per cento" e sostituire le parole "50 per cento" con le parole "30 per cento".

47-sexies.0.7

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 47-sexies**, inserire il seguente:

«Art. 47-septies.

(Pubblicità delle aste giudiziarie)

1. All'articolo 490 c.p.c., dopo le parole "forme della pubblicità commerciale." aggiungere il seguente periodo: "Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)."

47-sexies.0.8

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 47-sexies**, inserire il seguente:

«Art. 47-septies.

(Versamenti alle regioni in conformità alla normativa sul federalismo fiscale)

1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in

base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge».

Art. 48

48.1

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Articolo 5-bis», comma 1-bis, dopo le parole: «le università», inserire le seguenti: «e gli enti erogatori di benefici per il diritto allo studio universitario».

48.2

PARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. A tali oneri si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2-bis rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.».

Conseguentemente, al medesimo articolo 48, aggiungere i commi seguenti:

"2-bis. A decorrere dal gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 2-bis, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011"».

Art. 49

49.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).

49.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla lettera b), dopo il punto n. 1), aggiungere i seguenti:

«1-bis) al comma 4, primo capoverso aggiungere il seguente periodo: "L'assegnazione dei corsi e moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del presidente della Repubblica è subordinata all'assenza di domanda di affidamento per gli stessi corsi e moduli curriculari da parte dei professori di ruolo, i quali hanno la precedenza".

1-ter) Al comma 4, ultimo capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: "Tale compenso, misurato in termini di didattica frontale, non può comunque essere inferiore alle 40 euro per ciascuna ora"».

49.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla lettera b), dopo il punto n. 1), aggiungere i seguenti:

«1-bis) Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di cui 60 ore dedicate esclusivamente alla didattica frontale"».

49.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla lettera b) sopprimere il punto n. 1).

49.5

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla lettera b) sopprimere il punto n. 2).

49.6

RUSCONI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, SOLIANI, VITA, VITALI

Al comma 1, sostituire le lettere c), e), h) e l) con le seguenti:

«c) all'articolo 4, comma 3, sopprimere la lettera o);

e) all'articolo 19, comma 1, sopprimere la lettera b);

h) all'articolo 18:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole "procedimento di chiamata" sono inserite le seguenti: "nella Gazzetta Ufficiale,";

2) al comma 1, lettera b), sono sopprese le seguenti parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge";

3) al comma 3 le parole da: "di durata quindicennale" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con opportune garanzie bancarie che assicurino comunque la copertura totale dei costi stipendiali per almeno quindici anni per i professori e per i ricercatori titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), e comma 5, ovvero per la durata del contratto per i ricercatori titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)";

4) al comma 5, lettera e), sono sopprese le parole: "a tempo indeterminato";

5) al comma 5, lettera f), le parole da: "ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da" sono sostituite dalle seguenti: «sia italiani che stranieri, ovvero a titolari di borse di studio o di contratti di ricerca presso»;

i) all'articolo 23, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le università possono stipulare contratti della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti esterni all'ateneo in possesso di un curriculum scientifico o professionale di alto livello. Tali contratti, stipulati dal rettore su proposta dei competenti organi accademici, sono a titolo oneroso e il loro importo non può essere inferiore a quello determinato nel decreto interministeriale di cui al successivo comma 2. Il contratto può essere a titolo gratuito o di importo inferiore al predetto limite esclusivamente nel caso in cui il soggetto sia dipendente di altro ente e svolga l'attività di insegnamento sulla base di una specifica convenzione dell'ente di appartenenza con l'università, ovvero sia titolare di pensione. Il numero totale dei contratti stipulabili in ogni anno accademico ai sensi del presente comma, al netto di quelli affidati a dipendenti di enti pubblici sulla base di specifiche convenzioni, non può comunque superare il 10 per cento dell'organico dei professori di ruolo dell'ateneo,"».

49.7

PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

49.8

MARCUCCI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, BIANCO, FIORONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, SOLIANI, VITA, VITALI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

49.9

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere il punto n. 1).

49.10

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il numero di professori ordinari non può eccedere il 30 per cento del corpo docente di ciascuna Università"».

49.11

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. In relazione alle chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero, gli interventi di cofinanziamento, non possono superare il 30 per cento del costo della qualifica corrispondente"».

49.12

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) l'articolo 10 è abrogato».

49.13

PETERLINI

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

«f-ter) all'articolo 16, comma 3, lettera a), dopo le parole: "attività di ricerca e sviluppo svolte", sono inserite le seguenti: ", e anche sulla valutazione di eventuali abilitazioni e specializzazioni professionali conseguite, di progetti di particolare rilevanza, nonché delle cariche private o pubbliche ricoperte, e in ogni caso del percorso lavorativo maturato, anche al di fuori del mondo accademico, se utile all'insegnamento e alla ricerca"».

Conseguentemente, al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, dopo le parole: «attività di ricerca e sviluppo svolte», sono inserite le seguenti: «, e anche sulla valutazione di eventuali abilitazioni e specializzazioni professionali conseguite, di progetti di particolare rilevanza, nonché delle cariche private o pubbliche ricoperte, e in ogni caso del percorso lavorativo maturato, anche al di fuori del mondo accademico, se utile all'insegnamento e alla ricerca».

49.14

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere il seguente punto:

«1) al medesimo articolo di cui alla lettera g) comma 3, la lettera m) è abrogata».

49.15

PARDI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 19 comma 1 lettera b della legge 30 dicembre 2010 n. 240, sopprimere il numero 1».

49.16

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla lettera h) sopprimere il punto n. 2.

49.17

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla lettera h), punto n. 4 sopprimere le seguenti parole: «e dopo la parola:

"università" sono aggiunte le seguenti: "e a soggetti esterni"».

49.18

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) sostituire l'articolo 22 con il seguente:

"Art. 22. - (*Contratti di diritto privato per attività di ricerca*). – 1. Al fine di sviluppare il capitale umano dedicato alla Ricerca, e attrarre nuovi talenti, nonché per favorire la qualificazione di nuove competenze nel settore della Ricerca scientifica e tecnologica, le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque complessivamente eccedere i quattro anni, rinnovabili una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca prioritarie e innovative. Tali contratti sono riservati ai possessori del titolo Di dottorato di ricerca o di un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo.

2. I contratti di cui al comma 1 stabiliscono obblighi e retribuzione. Essi danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale. Il contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di un contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche

ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e dello stipendio.

3. Le università sono altresì autorizzate a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca pubblici e privati.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti pubblici di ricerca.

5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli previsti dalla presente legge"».

49.19

PARDI

Al comma 1, lettera l), punto 1), dopo le parole: «di alta qualificazione» inserire le seguenti: «compreso il personale tecnico amministrativo laureato delle Università, purché in possesso degli adeguati requisiti scientifici e professionali»;

Conseguentemente, dopo la lettera l), inserire la seguente: «l-bis. All'articolo 23, comma 2, al primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: "compreso il personale tecnico amministrativo laureato delle Università, purché in possesso degli adeguati requisiti scientifici e professionali"».

49.20

PARDI

Al comma 1, lettera m), dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 6, primo paragrafo, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo" sono soppresse"».

49.21

PARDI

Al comma 1, lettera l, sopprimere il punto 2).

49.22

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, alla lettera l) sopprimere il punto n. 2».

49.23

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) all'articolo 25 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i ricercatori universitari l'età di collocamento a riposo è fissata a 70 anni"».

49.24

GUSTAVINO, D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis l'articolo 24-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 24-bis. - (Tecnologi a tempo determinato). – 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti adottati dai soggetti di cui al precedente periodo, le modalità di svolgimento delle attività predette.

2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dai soggetti di cui al comma 1, fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università, dalle istituzioni e dagli enti di ricerca e sperimentazione ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università ed attribuito al personale della categoria D collaboratore amministrativo e/o tecnico professionale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione"».

49.25

MUSSO

Al comma 1, lettera n), premettere il seguente numero:

«01) al comma 4, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole "Per le predette chiamate e relative prese di servizio non trovano applicazione il limite stabilito dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni."».

49.26

D'AMBROSIO LETTIERI, ASCIUTTI, AMORUSO, GRAMAZIO, MORRA, CALIGIURI, TOTARO, LICASTRO SCARDINO, MUGNAI, POLI BORTONE, MAZZARACCHIO, CASTIGLIONE, VICECONTE, BEVILACQUA, FLERES, RIZZOTTI, LATRONICO, FANTETTI, FERRARA, CALABRÒ, DE GREGORIO, GALLO, LADU, PROCACCI, COSTA, SACCOMANNO, NESSA

Al comma 1, lettera n), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

«3) al comma 4, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Per le predette chiamate e relative prese di servizio non trovano applicazione il limite stabilito dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni"».

49.27

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

«2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "anzianità di servizio" sono soppresse.

49.28

VITTORIA FRANCO, RUSCONI, BIANCO, FIORONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, SOLIANI, VITA, VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ai fini della presa di servizio dei soggetti risultati idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I fascia, concluse entro il 31 dicembre 2011, gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio dei suddetti soggetti, già in ruolo presso i medesimi Atenei come professori di II fascia, nel limite delle risorse disponibili dei propri bilanci».

49.29

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di attivare interventi complementari di sostegno al diritto allo studio universitario";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le regioni per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi o convenzioni per la realizzazione di specifiche attività»;

b) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"3. La Consulta è presieduta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, da cinque rappresentanti delle province e da cinque rappresentanti di comuni membri dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che ospitino almeno una sede universitaria";

c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

"d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle assegnate per concorso da province e da comuni, singoli o associati, e con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti";

d) all'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di stabilire annualmente, con apposita previsione di bilancio, una quota di fondi destinati all'erogazione di borse di studio per studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c)".

2. Gli interventi delle province e dei comuni, singoli o associati, di cui all'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno la finalità di realizzare un sostegno complementare agli interventi regionali per il diritto agli studi universitari. Tali interventi sono erogati con borse di studio mediante concorso e possono essere destinati a ridurre i costi del pagamento delle rette universitarie e del trasporto. Tali interventi hanno altresì lo scopo di favorire gli studenti universitari capaci e meritevoli che risiedono nella provincia e nei comuni, singoli o associati, che non hanno raggiunto i requisiti economici di accesso alle graduatorie dei bandi regionali e che sono impossibilitati a trasferirsi nel comune sede dell'università.

3. I fondi destinati dalle province e dai comuni, singoli o associati, per la realizzazione degli interventi complementari al diritto agli studi universitari di cui al comma 2 possono essere integrati con fondi provenienti da enti e da istituzioni privati.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

49.30

PARDI

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. L'applicazione della quota premiale dell'FFO è sospesa, fino alla definizione, da assumersi entro 180 giorni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, sentite le commissioni parlamentari competenti, di nuove modalità di definizione del nuovo sistema di valutazione *ex ante* e di assegnazione del fondo di funzionamento ordinario su base triennale e tale da tenere conto della necessità di promuovere la crescita e il raggiungimento di obiettivi di sviluppo delle università più deboli».

49.31

DIGILIO, VALDITARA

Aggiungere infine il seguente comma:

«3-ter. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 dopo le parole: "enti pubblici e privati senza scopo di lucro" sono inserite le seguenti: "anche di carattere universitario";

b) al comma 11 premettere le seguenti parole: "Fatto salvo quanto stabilito dal comma 10"».

49.32

DIGILIO, VALDITARA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-ter. All'articolo 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono in ogni caso esclusi dalla procedura per chiamata diretta gli studiosi che già rivestono posizioni di ruolo nelle università italiane";

b) al terzo periodo le parole: "di una commissione nominata dal" sono sostituite dalle parole: "del";

c) al terzo periodo sono eliminate le parole: "composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata"».

49.0.1

LATORRE, RUSCONI, VITA

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette istituzioni.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

49.0.2

RUSCONI

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. I docenti che hanno almeno 360 giorni di servizio, maturati dal 6 giugno 2005, data di riferimento del decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85, quale termine per valutare il servizio per l'accesso al corso abilitante riservato, entro la data in cui è bandita la selezione per la formazione iniziale docenti prevista dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, vista la comprovata esperienza di insegnamento svolta nelle istituzioni scolastiche italiane a pieno titolo e con responsabilità piena si possono presentare all'esame di stato finale con valore abilitante previsto dalla vigente normativa in materia di formazione iniziale degli insegnanti».

Art. 50

50.1

PARDI

Sopprimere l'articolo.

50.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) all'alinea, sopprimere le parole: "nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni" e aggiungere, in fine, la parola: "sperimentali";
- 2) sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, attraverso la realizzazione, in via sperimentale dell'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche. Attribuzione alle istituzioni scolastiche interessate della 'quota capitaria', in modo da garantire, attraverso la qualificazione e la razionalizzazione della spesa, le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, nonché per il riequilibrio di situazioni di svantaggio. La quota capitaria è costituita da due tipi di assegnazioni:
1) le assegnazioni ordinarie, stabilite sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, (numero effettivo degli alunni iscritti a ogni istituzione scolastica, costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, tipologia dell'istituto, caratteristiche qualitative delle proposte formative, esigenza di garantire stabilità nel tempo ai servizi di istruzione e di formazione offerti, nonché a criteri di equità e di eccellenza, attribuzione alla scuola di un organico secondo parametri e criteri anche pluriennali stabiliti in conformità alle deliberazioni approvate dalle singole istituzioni; riqualificazione della spesa per il personale al fine della miglior efficacia nell'erogazione del servizio dell'istruzione);
2) le assegnazioni straordinarie, finalizzate alla copertura di spese imprevedibili";
- 3) dopo la lettera a) inserire la seguente:
"a-bis) ridefinizione, in via sperimentale, della rete scolastica territoriale sulla base di parametri oggettivi, che consentano il dimensionamento del numero minimo e massimo degli alunni";
- 4) alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"anche attraverso forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni";
- 5) alla lettera e), sopprimere le parole: "nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini della definizione degli organici funzionali le

competenze sono esercitate dall'organo di rete, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'accordo stipulato tra le istituzioni scolastiche consorziate. Ai fini della copertura dell'orario settimanale a tempo pieno, nell'ambito di un'organizzazione della didattica improntata all'unitarietà della programmazione e alla sua articolazione flessibile, le istituzioni scolastiche possono raddoppiare i criteri per l'utilizzazione del doppio organico per gli insegnanti. Nel caso della costituzione di reti di scuole previste dai regolamenti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche utilizzano gli organici funzionali di rete, per incarichi di almeno un anno, eventualmente rinnovabili. Le istituzioni scolastiche associate in rete possono chiamare nominativamente docenti incaricati a tempo indeterminato o poliennale appartenenti agli organici di altra istituzione scolastica della regione per particolari attività ed insegnamenti, non facenti parte del curriculum obbligatorio, definito dal regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tramite motivata deliberazione del consiglio dell'istituzione scolastica al fine di attuare progetti, programmi e attività, per il tempo previsto per l'espletamento del compito stabilito nel contratto di incarico. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la chiamata nominativa può essere utilizzata per l'impiego di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.";

6) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) aggiornamento permanente dei docenti per la realizzazione di percorsi di innovazione nel campo della didattica, attraverso la creazione, a livello regionale di un 'Centro per la formazione continua del personale insegnante', che operi in stretta collaborazione con gli atenei e le istituzioni scolastiche del territorio, dotato di autonomia amministrativa, le cui risorse sono trasferite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle singole Regioni interessate".

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le istituzioni che aderiscono al progetto sperimentale, di cui al comma 1 si dotano di autonomia statutaria e istituiscono gli organi di autogoverno, disciplinandone il funzionamento secondo i principi e le modalità indicate nel proprio statuto."

Sopprimere i commi 2 e 3.

50.3

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria» aggiungere le seguenti: «alle esigenze di incremento del tempo pieno,».

50.4

D'ALIA

Al comma 1, lettere b) e d), dopo le parole: «un organico» aggiungere la seguente: «regionale» . Conseguentemente, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «degli organici» aggiungere la seguente: «regionali».

50.5

PARDI

Al comma 1 lettera e), sopprimere le parole: «nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni,».

50.6

PARDI

Al comma 2, sostituire le parole da: «nel rispetto» fino a: «esternalizzazione dei servizi per i posti ATA» con le seguenti: «sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 della legge 133 del 2008, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberanti di personale determinati in conseguenza dei tagli.».

50.7

BASTICO, RUSCONI, ADAMO, BARBOLINI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Al comma 2, dopo le parole: «dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» inserire le seguenti: «ed in coordinamento con quanto previsto dal comma 3,».

50.8

BASTICO, INCOSTANTE, RUSCONI, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, CECCANTI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, SOLIANI, VITA, VITALI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «, nei limiti dei risparmi di spesa» fino a: «n. 133,».

50.9

D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sviluppare e consolidare l'autonomia scolastica, garantendo un organico funzionale alle attività didattiche ed educative, allo sviluppo delle eccellenze e al recupero e all'integrazione dei soggetti con difficoltà, resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione indetti dal Ministero dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007, prot. n. 137/2007 e successive modificazioni, che abbiano superato l'esame di Stato e abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro giorno 1 dicembre 2007, data prevista per l'inizio dei corsi. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

50.10

DIGILIO, DE ANGELIS

Aggiungere infine il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, il comma 81 è sostituito dal seguente: "81. Allo scopo di evitare dispersioni o sottoutilizzo di competenze didattiche negli istituti secondari di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di cattedre di insegnamenti teorici impartiti all'interno delle materie scolastiche svolte in compresenza con i predetti docenti soprannumerari. Sulle cattedre indicate al precedente periodo verranno temporaneamente utilizzati i suddetti insegnanti tecnico-pratici in esubero."».

50.0.1

FLERES

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Semplificazioni in materia di autonomia scolastica)

1. Al fine di sviluppare e consolidare l'autonomia scolastica, garantendo un organico funzionale alle attività didattiche ed educative, allo sviluppo delle eccellenze e al recupero e all'integrazione dei soggetti con difficoltà, resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione indetti dal Ministero dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 prot. N. 137/2007 e successive modificazioni, che abbiano superato l'esame di Stato e abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro giorno 1° dicembre 2007, data prevista per l'inizio dei corsi. Tale emendamento non comporta nessun onere per la finanza pubblica».

50.0.2

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«50-bis.

(Semplificazioni in materia di autonomia scolastica)

1. Al fine di sviluppare e consolidare l'autonomia scolastica, garantendo un organico funzionale alle attività didattiche ed educative, allo sviluppo delle eccellenze e al recupero e all'integrazione dei soggetti con difficoltà, resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione indetti dal Ministero dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 prot. N. 137/2007 e successive modificazioni, che abbiano superato l'esame di Stato e abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro giorno 1° dicembre 2007, data prevista per l'inizio dei corsi. Tale emendamento non comporta nessun onere per la finanza pubblica».

50.0.3

SBARBATI

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2-bis del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato presso le istituzioni AFAM. Sulle cattedre resesi vacanti, a livello nazionale, a seguito di pensionamento, gradualmente, per le Accademie, il 50 per cento dei posti è dedicato ad assorbire dette graduatorie, mentre il restante 50 per cento è riservato alla progressione dei professori di seconda fascia, a seguito di concorso riservato per titoli, regolamentato con apposito decreto ministeriale. Per i Conservatori di musica la quota da riservare alla II fascia, a livello nazionale, è del 10 per cento.».

50.0.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, dopo le parole "maggiormente innovative" sono inserite le seguenti ", nonché di programmi in lingua inglese o comunque finalizzati all'insegnamento della lingua inglese"».

50.0.5

BASTICO, RUSCONI, ADAMO, BARBOLINI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Modifica dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di assunzioni)

1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole "si applicano" sono inserite le seguenti: ", anche in deroga all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 5 settembre 2011, n. 149,".

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

50.0.6

SBARBATI

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2-bis del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato presso le istituzioni AFAM. Detti incarichi sono gradualmente conferiti sulle cattedre resesi vacanti a seguito di pensionamento.».

50.0.7

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Aree contrattuali autonome e rappresentanze sindacali unitarie d'area)

1. Ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, e tenuto conto della dimensione quantitativa e della specificità delle diverse figure professionali, il comparto scuola è distinto in tre aree separate:

- a) area della docenza;
- b) area del personale ATA;
- c) area dei dirigenti scolastici.

2. Alle rappresentanze sindacali unitarie d'area di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché all'accordo collettivo quadro 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998, concernente la

costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e la definizione del relativo regolamento elettorale. La rappresentanza sindacale unitaria dell'istituzione scolastica è soppressa.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge 14 agosto 1971, n. 821;
- b) l'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463;
- c) l'articolo 6 della legge 20 maggio 1982, n. 270;
- d) il comma 7 dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini dell'adeguamento della contrattazione di livello regionale nell'ambito del comparto scuola, il comitato di settore di cui al comma 2 è integrato da due rappresentanti nominati dalle regioni in sede di Conferenza unificata"».

50.0.8

TANCREDI

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Dirigenti scolastici)

1. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.

2. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009 – 2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.

3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico».

Art. 51

51.1

GIAMBRONE, PARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 4-ter e comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, comprensive della prova scritta, a carattere nazionale, prevista per l'esame di Stato, dovranno essere effettuate su campione, previamente individuato con metodo statistico. La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata mediante rilevatori esterni adeguatamente formati. I risultati della valutazione saranno messi a disposizione delle relative istituzioni scolastiche, rispettando il grado di scuola e i criteri di rappresentatività del campione, anche per favorire i processi di auto analisi e autovalutazione di istituto».

51.2

RUSCONI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 4-ter e comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, comprensive della prova scritta, a carattere nazionale, prevista per l'esame di Stato, sono effettuate su campione, previamente individuato con metodo statistico. La

somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, è effettuata mediante rilevatori esterni adeguatamente formati. I risultati della valutazione sono messi a disposizione delle relative istituzioni scolastiche, rispettando il grado di scuola e i criteri di rappresentatività del campione, anche per favorire i processi di autoanalisi e autovalutazione di istituto».

Art. 52

52.1

PARDI

Al comma 2 lettera a), dopo le parole: «area tecnologica» aggiungere le seguenti: «fatte salve le aree con elevate concentrazioni produttive».

52.2

PARDI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Il comma 81, dell'articolo 4 della legge n 183 della legge 12 novembre 2011 è abrogato; 3-ter. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

3-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1-ter, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011».

Art. 53

53.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «con l'eventuale compensazione dei costi degli interventi di ammodernamento dell'edilizia scolastica già effettuati e accertati in sede di Conferenza unificata».

53.2

PARDI

Al comma 3, dopo le parole: «accordi di programma» aggiungere le seguenti parole: «con gli enti locali proprietari e le regioni territorialmente competenti.»;

al comma 6, dopo le parole: «presso la nuova sede» aggiungere le seguenti: «previo assenso dell'ente territoriale proprietario».

53.3

D'ALIA

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle risorse di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183 assegnate dal Cipe del 20 gennaio 2012 per nuovi edifici scolastici, pari a 100 milioni di euro».

53.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di ridurre i consumi energetici delle pubbliche amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2006, n. 196, attraverso la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, con l'esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico.

9-ter. La percentuale dell'importo corrispondente all'effettivo risparmio conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma che precede da corrispondere alla ESCO quale corrispettivo per l'attività svolta non può superare l'80 per cento.

9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 9-bis».

53.0.1

POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE

Dopo l'**articolo 53**, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Semplificazioni in materia di graduatorie)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il biennio 2009-2010" e le parole: "nell'anno accademico 2007-2008" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "il biennio 2009-2011 e per il triennio 2011-2014" e "negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009";

b) al comma 1, dopo le parole: "corsi del IX ciclo" sono inserite le seguenti: "e i successivi semestri aggiuntivi" e dopo le parole: "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" sono inserite le seguenti: "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005";

c) al comma 2, le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso";

d) al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di una abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti."».

53.0.2

BASTICO, RUSCONI, ADAMO, BARBOLINI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno per l'anno 2012 delle spese realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, nonché di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici)

1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, nonché di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, sono esclusi, per l'anno 2012, dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

53.0.3

BASTICO, RUSCONI, ADAMO, BARBOLINI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Dopo l'**articolo 53**, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifica della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale ad interventi di valorizzazione ed ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico)

1. All'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "a scopi di interesse sociale" sono inserite le seguenti: "e culturale".

2. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le seguenti: ", valorizzazione ed ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico"».

53.0.4

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'**articolo 53**, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Intervento per l'edilizia carceraria)

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili anche in costruendo da realizzare e destinare a nuovi istituti penitenziari. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili anche in costruendo da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Ministero della giustizia provvede quindi a selezionare le proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 1, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

3. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

4. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso dall'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:

a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate direttamente dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio e/o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;

c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;

d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;

f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari all'80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

5. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma

di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.

6. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo».

Art. 54

54.1

VITA, BASTICO, RUSCONI, ADAMO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

Al comma 1, le parole dall'inizio del comma fino a "supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca" sono sostituite con le seguenti:

"1. Al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea, nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 22, comma 9, le parole "all'articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 24 e 24-bis" e dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

"Art. 24-bis. - (*Tecnologi a tempo determinato*). – Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico alle attività di ricerca finanziate dall'Unione europea e da altri enti e organismi pubblici e privati,".»

Art. 56

56.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 1, prima della lettera a), premettere le seguenti:

«0a). all'articolo 3, comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

n) la legge 22 febbraio 1982, n. 44 ed il decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, così come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 18 luglio 1989, n. 268;

0a-bis). all'articolo 4, comma 1, dell'allegato 1, sono soppresse le parole "facenti parte dei sistemi turistici locali".

0a-ter) all'articolo 12, comma 5, dell'allegato 1, sono soppresse le parole "facenti parte dei sistemi turistici locali", sono soppresse le seguenti parole: "non inferiore a sette giorni e".

0a-quater) all'articolo 12, comma 6, dell'allegato 1, sono soppresse le parole "facenti parte dei sistemi turistici locali", sono soppresse le seguenti parole: "non inferiore a tre giorni".

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fatti specie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituto del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1-ter. All'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, lettera b), dopo le parole "dei lavoratori stagionali del settore agricolo" sono aggiunte le seguenti "e del turismo"».

56.2

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "imprese turistiche" aggiungere le seguenti" e con le cooperative o consorzi di cooperative sociali"

56.3

PARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di rilanciare l'offerta turistica a livello internazionale, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e dell'Economia e delle Finanze, le funzioni e le competenze attribuite all'ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, alla SIMEST (Società italiana per le imprese all'estero), all'INFORMEST, alla FINEST Spa, alle Camere di Commercio Italiane all'estero e agli Istituti italiani di cultura all'estero sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che le esercita nel rispetto dei seguenti obiettivi e principi di riunificazione organizzativa e funzionale:

- 1) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del "Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale, e culturale dell'Italia all'estero", che subentra nelle funzioni degli enti di cui al comma *l-bis* contestualmente soppressi;
- 2) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
- 3) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;
- 4) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;
- 5) realizzazione di attività di promozione e diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;
- 6) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia"- che subentrano sotto il profilo funzionale sia agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, sia alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, di SIMEST, di INFORMEST, di FINEST Spa, delle Camere di Commercio e degli Istituti italiani di cultura quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero;
- 7) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta ed alla elaborazione di banche dati informative ed alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionale;
- 8) assorbimento del personale a tempo indeterminato degli enti di cui al comma 1 nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché nell'ambito degli sportelli "Promo Italia" di cui al punto 5.

1-ter. Dall'attuazione del comma *l-bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

56.4

LATRONICO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la semplificazione delle procedure, lo sviluppo e la competitività della ricettività turistica all'aria aperta – campeggi e villaggi turistici- il punto e.5), della lettera e), del comma 1, dell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, è così modificato: l'installazione all'esterno di strutture ricettive all'aperto autorizzate di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;».

56.5

MUSSO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della rapida attuazione del comma 2-bis dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e del conseguente sviluppo della filiera della nautica da diporto, le regioni approvano entro sessanta giorni il piano regolatore portuale o le relative varianti anche già ricevute a tal fine.»

56.6

D'ALIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In relazione alla semplificazione degli adempimenti in materia di prevenzione incendi per le strutture turistico-ricettive nell'aria aperta, il termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire l'uniformità sul territorio nazionale dei criteri adeguamento, il Ministero dell'interno provvede a definire i requisiti di sicurezza antincendio per la messa in sicurezza delle strutture turistico-ricettive nell'aria aperta».

56.7

PISCITELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11 comma secondo della legge 15 dicembre 2011 n. 217 è sospesa la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327.»

56.8

PISCITELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma secondo, della legge 15 dicembre 2011 n. 217, alla lettera e) dopo le parole "modalità per" introdurre le parole "la determinazione"; alla lettera d) sopprimere le parole "e di fruizione"; alla lettera f) dopo la parola "navigazione" aggiungere le seguenti "e nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere "; alla lettera g) dopo la parola "decadenza" aggiungere le seguenti "e revoca"; dopo la lettera g) aggiungere le seguenti "h) individuare i beni del demanio marittimo, i criteri e le modalità per la loro delimitazione e destinazione ad altri usi pubblici nonché i criteri e le modalità di cessione delle zone demaniali classificate; i) individuare criteri per la qualificazione di facile e difficile amovibilità delle opere realizzate sul demanio marittimo; l) prevedere, in via transitoria e in favore dei concessionari in essere, misure compensative a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione.»

56.9

PISCITELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma primo, lettera e), della legge 15 dicembre 2011, n. 217 dopo la parola "soppresse", sopprimere le seguenti parole "ed è aggiunto, infine, il seguente periodo "le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.»

56.0.1

AMORUSO

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Semplificazione in materia di allestimenti mobili per il campeggio)

1. Nell'articolo 3 (L), comma 1, lettera e.5) del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto infine il seguente periodo: ". Non sono considerati interventi di nuova costruzione, in quanto diretti a soddisfare esigenze di carattere meramente temporaneo, gli allestimenti mobili per il pernottamento, collocati all'aperto in strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate e che prevedano non più del 45 per cento della ricettività di roulotte, campers e case mobili, destinati all'esercizio della struttura stessa e comunque, in nessun caso, ad uso di residenza. Le condizioni funzionali e strutturali di tali mezzi sono definite dalle leggi regionali in relazione alle caratteristiche territoriali della ricettività all'aria aperta;».

56.0.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Semplificazione adempimenti per i gestori delle strutture ricettive)

1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi. della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dal comma 3».

56.0.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica per le persone fisiche)

1. A decorrere dal 2012, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni-da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.

4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

5. Il reddito assoggettato a cedolare:

a) è escluso dal reddito complessivo;

b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

56.0.4

PISCITELLI

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali)

1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta anche a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo.

Art. 57

57.1

PARDI

Sopprimere l'articolo.

57.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «approvvigionamenti petroliferi» aggiungere le seguenti: «e degli oli vegetali, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei relativi settori».

57.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 lettera a) dopo la parola: «minerali» aggiungere le seguenti: «e degli oli vegetali».

57.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «, e degli oli vegetali».

57.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 lettera d) dopo la parola: «petroliferi» aggiungere le seguenti: «e degli oli vegetali».

57.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 lettera f) dopo le parole: «n. 239» aggiungere le seguenti: «compresi quelli per gli oli vegetali».

57.7

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 2, dopo le parole: «e insediamenti strategici di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «tutte le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa con le regioni interessate e».

57.8

PARDI

Sopprimere i commi 3 e 4.

57.9

VICARI

Al comma 4, sostituire le parole da: «eventualmente previsti» fino alla fine con le seguenti: «previsti dalla legislazione in materia ambientale, sono rilasciati entro il termine di novanta giorni».

57.10

PARDI

Sopprimere i commi 7 e 8.

57.11

PARDI

Al comma 7, alle parole: «la semplificazione degli adempimenti» premettere le seguenti: «di promuovere».

57.12

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 7 dopo le parole: «e di stoccaggio di oli minerali» aggiungere le seguenti: «e degli oli vegetali».

57.13

MUSSO

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le regioni, anche al fine di consentire il rapido sviluppo dell'economia marittima, approvano entro sessanta giorni il piano regolatore portuale o le relative varianti anche già ricevute a tal fine».

57.14

PARDI

Sopprimere il comma 9.

57.15

VICARI

Al comma 9 sostituire le parole da: «Nel caso di» fino alla parola: «nazionale» con le seguenti: «Nel caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito, con realizzazione di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale».

57.16

ALLEGRI, ZANETTA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private. L'applicazione delle disposizioni, di cui al presente comma, non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

57.17

VICARI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 252, comma 4, sono aggiunte infine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle procedure di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti";

all'allegato 4, comma 2, 3° caso, dopo le parole "Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti, entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.", sono aggiunte infine le seguenti: "Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi messa in sicurezza d'emergenza di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto. L'autorità competente all'approvazione del progetto di bonifica si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione allo scarico"».

57.18

VICARI

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. A partire dall'anno 2012 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico.

15-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente comma».

57.0.1

VICARI

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente articolo:

«Art. 57-bis.

(Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche)

I. Le periodicità di cui alle Tabelle A e B del decreto Ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329, non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonché a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334 e smi. Sotto la responsabilità dell'utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilità della diversa periodicità in relazione alla situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potrà essere utilizzata una periodicità incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.

2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, in presenza di difetti che possono pregiudicare la continuità di esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilità dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste ai sensi dall'articolo 3 del presente Decreto 1 dicembre, n. 329, o norme tecniche internazionali riconosciute.».

57.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme per la razionalizzazione dello stoccaggio di gpl, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2016 le disposizioni di cui al decreto legislativo del 31 gennaio 2001, n. 22 si applicheranno anche ai soggetti che hanno immesso in consumo gas di petrolio liquefatto.

3-ter. Il Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, è incaricato di attivare, presso ogni regione italiana, misure idonee per semplificare le procedure destinate alla realizzazione di depositi costieri con funzioni di stoccaggio di GPL, da realizzarsi anche in prossimità di infrastrutture portuali, e destinati anche a garantire le scorte d'obbligo di gas di petrolio liquefatto previste dal decreto legislativo del 31 gennaio 2001, n. 22.

3-quater. Per assicurare la speditezza all'azione amministrativa il Capo dell'ufficio del Provveditorato alle opere pubbliche di ogni regione deve individuare la figura di un interlocutore istituzionale unico per l'istruttoria sollecita e la definizione dei singoli procedimenti realizzativi.

3-quinquies. I soggetti economici tenuti al mantenimento delle scorte d'obbligo di GPL devono presentare le proposte tecniche di cui alla presente norma, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

3-sexties. I provveditorati alle opere pubbliche devono concludere i relativi procedimenti autorizzativi entro i successivi ventiquattro mesi"».

Art. 57-bis

57-bis.1

ZANETTA

Al comma 1, dopo le parole: «dei costi», aggiungere le seguenti: «, la differenziazione».

57-bis.0.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 57-bis, inserire il seguente:

«Art. 57-ter.

1. All'articolo 161 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

"6-ter. Qualora si evidenzino gravi difficoltà o particolari complessità nella realizzazione di una o più delle attività di cui al comma 1, primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri è deliberato lo stato di emergenza. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla deliberazione di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le ordinanze di cui al secondo periodo devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, e devono essere motivate e diventano esecutive previo controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi. Per l'attuazione degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire i relativi poteri ai commissari straordinari di cui all'articolo 163, comma 5"».

57-bis.0.2

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CARRARA, CENTARO, FERRARA, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo 57-bis, inserire il seguente:

«Art. 57-ter.

(Unità di misura convenzionale prodotti energetici)

1. I depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa sul volume convenzionale a 15 °C, vendono gli stessi, ai depositi commerciali, utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale».

Art. 58

58.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA
Sopprimere la lettera b).

58.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a). Il comma 4, dell'articolo 24, è sostituito dal seguente:

"4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2, dell'articolo 46-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, abbiano procedimenti di gara in corso che non siano arrivati all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. È nulla ogni altra previsione contraria alla presente disposizione"».

58.3

ZANETTA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Al comma 2 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009 n. 99, dopo le parole: "legge 14 novembre 1995 n. 481", sono inserite le seguenti: "e all'articolo 44, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93"».

58.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Conseguimento dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 11 aprile 2008)

1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, viene riservata priorità all'istruttoria dei procedimenti avviati a seguito di istanze di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 aventi ad oggetto la costruzione ed esercizio di impianti solari termodinamici».

Art. 59

59.0.1

POLI BORTONE, VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Credito d'imposta per lo sviluppo delle imprese)

1. Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate al 31 dicembre 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

59.0.2

POLI BORTONE, VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Credito d'imposta per promuovere l'occupazione)

1. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2013, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta d'importo pari a euro 500 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 2204/2002».

59.0.3

POLI BORTONE, VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Credito d'imposta per favorire l'assunzione dei giovani)

1. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2012, incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent'anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta, per gli anni 2012, 2013 e 2014, ai fini IRES d'importo pari a euro 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002».

59.0.4

POLI BORTONE, VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Credito d'imposta per favorire le imprese agricole)

1. È previsto un credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, a favore delle imprese agricole e agroalimentari, costituite anche in forma cooperativa o riunite in consorzi che effettuano investimenti di promozione pubblicitaria in mercati esteri, come previsto dalla legge 296/2006 co. 1088-1089, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è concesso nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti».

Art. 60

60.1

SPADONI URBANI

Al comma 1 sostituire le parole: «250.000 abitanti», con le seguenti: «150.000 abitanti».

Conseguentemente, agli eventuali oneri derivanti dal presente comma, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

60.2

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, dopo le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

60.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero ai cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».

60.4

PARDI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «soggiornanti di lungo periodo», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai titolari di protezione internazionale».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 32 dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "ai residenti di cittadinanza

italiana", aggiungere le seguenti: "e ai soggetti a questi equiparati dalla legge in materia di assistenza sociale"».

60.5

D'ALIA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «soggiornanti di lungo periodo» aggiungere le seguenti: «e ai titolari di protezione internazionale».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 32 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33", e al comma 33 dopo la parola: "cittadini" aggiungere le seguenti: "e i soggetti a questi equiparati dalla legge in materia di assistenza sociale".».

60.6

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ed ai titolari di protezione internazionale».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 32 dopo le parole: "di cittadinanza italiana" sono inserite le seguenti: "ai soggetti a questi equiparati dalla legge in materia di assistenza sociale";

b) al comma 33 la parola: "cittadini" è sostituita con le seguenti: "cittadini e soggetti a questi equiparati dalla legge in materia di assistenza sociale".».

60.7

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«g) le modalità per utilizzare come supporto per la carta acquisti la carta d'identità elettronica».

60.0.1

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Pagamento IVA al momento della riscossione del corrispettivo)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La fattura, in deroga al principio di competenza, è registrata dal destinatario al momento del pagamento del corrispettivo";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione europea prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. In attuazione della medesima direttiva, la disposizione di cui al precedente comma 1 si applica fino al limite di volume di affari di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il predetto limite può essere incrementato sulla base di successive modifiche della normativa dell'Unione europea in materia".

2. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

3. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».

60.0.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non iscritti)

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, considerata la straordinaria fase di crisi che il sistema industriale sta attraversando, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti, con le seguenti caratteristiche:

- a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 24 ai 60 mesi, in modo proporzionale all'importo del debito;
- b) azzeramento delle sanzioni e corresponsione di interessi ad un tasso complessivo non superiore all'euribor a 6 mesi + 1,5 per cento;
- c) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.
2. Oggetto della definizione sono i ruoli e gli omessi versamenti di imposte, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi di imposta 2008, 2009 e 2010. per cui sono state presentate nei tempi previsti dalla normativa le dichiarazioni fiscali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
4. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".
5. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».

60.0.3

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione)

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

60.0.4

SALTAMARTINI, MAGISTRELLI, AGOSTINI, AMATI, CASOLI, FIORONI, FERRANTE, LEGNINI, MARINI, MERCATALI, MORRI, PISCITELLI, SBARBATI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Per fare fronte alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo nel febbraio 2012, sono stanziati 140 milioni di euro per l'anno 2012, di cui 70 milioni di euro in favore della regione Emilia Romagna, 40 milioni di euro per la regione Marche, 15 milioni per la regione Abruzzo e 15 milioni di euro per la regione Abruzzo.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede, per un ammontare pari a 140 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è corrispondentemente rifinanziato, per l'anno 2012, per un ammontare pari a 140 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 4.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

60.0.5

SALTAMARTINI, MAGISTRELLI, AGOSTINI, AMATI, CASOLI, FIORONI, FERRANTE, LEGNINI, MARINI, MERCATALI, MORRI, PISCITELLI, SBARBATI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Per far fronte alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo nel mese di febbraio 2012, sono stanziati 140 milioni di euro per l'anno 2012, di cui 70 milioni di euro in favore della regione Emilia Romagna, 40 milioni di euro per la regione Marche, 15 milioni per la regione Abruzzo e 15 milioni di euro per la regione Abruzzo.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede, per un ammontare pari a 140 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è corrispondentemente rifinanziato, per l'anno 2012, per un ammontare pari a 140 milioni di euro a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4 e sulle maggiori entrate di cui al comma 5.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2012».

60.0.6

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 1° gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia.

2. Il fondo di garanzia di cui al comma 1 è costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

Art. 61

61.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Sopprimere i commi 3 e 4.

61.2

CALDEROLI, BODEGA, MURA

Sopprimere i commi 3 e 4.

61.3

ZANETTA

Al comma 3, dopo le parole: «Erario», sono aggiunte le seguenti: «, nonché per favorire un sistema di approvvigionamento energetico maggiormente differenziato».

Art. 62

62.1

DIGILIO, DE ANGELIS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è abrogato.

1-ter. All'articolo 106, comma 3 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

1-quater. In deroga all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, la modifica di cui al comma 1-ter si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011».

62.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 1, tabella A, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Legge n. 977 del 17 ottobre 1967 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti", articolo 8».

62.3

SALTAMARTINI, MAGISTRELLI, CASOLI, AMATI, PISCITELLI, SBARBATI

All'articolo 62, comma 1, tabella A ivi richiamata, sopprimere il riferimento n. 263 alla legge 225/1992 comma 5-quinquies dell'articolo 5.

62.4

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Alla Tabella A allegata aggiungere infine il seguente numero:

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
15- <i>bis</i>	D.L.	216	29/12/2011	PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. DIFFERIMENTO DI TERMINI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE	Art. 29, comma 1